

17.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1988

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.	PAG.	
ANDÒ: Per il mantenimento degli attuali livelli occupazionali nello stabilimento SGS di Catania, e per un'inchiesta sulla destinazione dei finanziamenti pubblici concessi alla suddetta azienda (4-01459) (risponde GRANELLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	553	(4-01460) (risponde FORMICA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	557
BAGHINO: Sulla mancata ammissione agli esami di licenza media del giovane Fabrizio Bianco di Taranto, afflitto da un ritardo nell'apprendimento (4-02063) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	554	CAMBER: Per un intervento volto a porre fine all'ingiusta doppia imposizione fiscale alla quale sono sottoposti i cittadini italiani, titolari di pensioni, che hanno lavorato in Australia (4-02562) (risponde BONALUMI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	558
BERSELLI: Per l'accoglimento della domanda di trasferimento presso la casa di reclusione per minorati fisici di Parma del detenuto Luciano Mastini, attualmente ristretto nel carcere di Bologna (4-02170) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	556	CANNELONGA: Sulla mancata attuazione della legge 27 marzo 1987, n. 123, che prevede interventi a favore dei pescatori che nell'ultimo trimestre 1986 e nel gennaio 1987 hanno operato fermo di pesca a causa delle eccezionali avversità atmosferiche (4-01823) (risponde PRANDINI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	559
BRUZZANI: Per un intervento volto a rendere agibile l'edificio dell'amministrazione postale sito nel comune di Abetone (Pistoia) (4-00813) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	556	CARADONNA: Sul contratto di fornitura per tabacco <i>Burley</i> stipulato dall'amministrazione dei Monopoli di Stato con un'azienda multinazionale della provincia di Avellino (4-02013) (risponde GAVA, <i>Ministro delle finanze</i>) ..	560
CAMBER: Sul trattamento pensionistico erogato ai cittadini iugoslavi che svolsero anche solo per un periodo il servizio militare sotto l'Italia, e per il pagamento degli indennizzi dovuti ai profughi istriani e dalmati		CIPRIANI: Per un intervento affinché la ditta IAM di Brindisi sospenda il lavoro straordinario e proceda alla riutilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione (4-00228) (risponde GRANELLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	561

PAG.	PAG.
<p>CIPRIANI: Per l'istituzione presso ogni USL di un efficace servizio di prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'opportunità di promuovere un'inchiesta sulle attività produttive nella zona di Solofra (Avellino); anche a seguito dell'incidente mortale avvenuto nella fabbrica Italia (4-01051) (risponde FORMICA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 562</p> <p>CIPRIANI: Per l'istituzione presso ogni USL di un efficace servizio di prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'opportunità di promuovere un'inchiesta sulle attività produttive nella zona di Solofra (Avellino); anche a seguito dell'incidente mortale avvenuto nella fabbrica Italia (4-01069) (risponde FORMICA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 562</p> <p>CIPRIANI: Sull'opportunità di una sanatoria del vasto contenzioso creatosi a seguito della sentenza della procura della Repubblica di Rieti che ha ritenuto illegittimo il riconoscimento di invalidità civile e della relativa pensione ai cittadini con più di 65 anni (4-01763) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i>) 564</p> <p>CIPRIANI: Per una revisione dell'accordo fiscale stipulato con l'Australia, al fine di evitare una doppia imposizione ai nostri connazionali, sulla ventilata riduzione delle integrazioni per le pensioni al minimo pagate all'estero e per la sollecita ratifica dell'accordo di sicurezza sociale già sottoscritto dal governo australiano (4-01795) (risponde BONALUMI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 564</p> <p>CIPRIANI: Sulle ordinanze del ministro della protezione civile che stanZIA in</p>	<p>deroga alle vigenti norme in materia di contabilità dello Stato, un finanziamento di trecento milioni per interventi urgenti a seguito del nubifragio dell'agosto 1987 nel comune di Gattico (Novara) (4-02317) (risponde GASPARI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>) 566</p> <p>CIPRIANI: Sull'opportunità che la seconda Conferenza della emigrazione si svolga a Milano (4-02688) (risponde BONALUMI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 567</p> <p>CIVITA: Per l'assunzione di iniziative volte a garantire la ripresa produttiva delle aziende SGT e Fonderia Breda di Bari (4-02289) (risponde GRANELLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) 568</p> <p>CRIPPA: Sulla destinazione degli aiuti forniti dall'Italia alla popolazione di El Salvador colpita dal terremoto del 1986 (4-00960) (risponde AGNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 568</p> <p>FERRANDI: Per un intervento volto ad assicurare la continuità produttiva della società Samim Abrasivi di San Michele dell'Adige e dello stabilimento SAMATEC di Scurelle (Trento) nella salvaguardia dei livelli occupazionali e della salute dei lavoratori (4-00185) (risponde GRANELLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) ... 568</p> <p>FERRARINI: Per l'emanazione di disposizioni che consentano la corresponsione delle pensioni di invalidità ai cittadini ultrasessantacinquenni (4-01597) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i>) 571</p>

PAG.	PAG.
<p>GABBUGGIANI: Sulle iniziative che s'intendono assumere in relazione alla scadenza dei termini previsti dalla legge 3 aprile 1986, n. 92, concernente la proroga della permanenza all'estero del personale in servizio presso gli istituti italiani di cultura (4-02769) (risponde AGNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 572</p> <p>GASPAROTTO: Per la modifica della normativa riguardante gli assegni familiari, al fine di permettere alla generalità dei lavoratori di percepirla, per l'esclusione dal calcolo del reddito delle rendite degli invalidi del lavoro e per la rateazione del rimborso dei suddetti assegni (4-00403) (risponde FORMICA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 573</p> <p>GEREMICCA: Sull'opportunità di riesaminare l'intera pratica relativa al piano di disinquinamento per il risanamento ambientale della provincia di Napoli (4-02235) (risponde RUFFOLO, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 574</p> <p>LECCISI: Per una corretta interpretazione della sentenza della Corte costituzionale del 25 novembre 1986, che riconosce l'illegittimità degli articoli 35, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, recante misure urgenti per la definizione del problema del precariato nella scuola (4-02893) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 578</p> <p>LEONI: Per l'emanazione del provvedimento di aumento del fondo di previdenza del personale di volo dipendente da compagnie di navigazione aerea (4-01062) (risponde FORMICA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 579</p> <p>LODI FAUSTINI FUSTINI: Per l'adozione di un provvedimento di so-</p>	<p>spensione cautelare nei confronti della professoressa Maria Antonietta Maceri, preside dell'istituto tecnico commerciale Marconi di Bologna (4-01977) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 579</p> <p>MARTINAT: Sulla discriminazione operata ai danni della CISNAL dalla direzione compartimentale delle poste di Milano in occasione delle consultazioni sindacali effettuate per la modifica dell'orario di lavoro (4-01489) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 580</p> <p>MATTEOLI: Sui provvedimenti che l'Italia intende adottare per favorire il vertice dei presidenti latino-americani (4-01217) (risponde AGNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 581</p> <p>MUNDO: Sulle iniziative che si intendono assumere per individuare i responsabili dell'attentato subito dal sindaco di Rosarno (Reggio Calabria) e per tutelare l'incolumità degli amministratori locali onesti (4-00233) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i>) 581</p> <p>NAPOLI: Per un intervento volto ad invitare gli enti previdenziali e gli istituti assicurativi pubblici a distribuire nel territorio nazionale gli investimenti immobiliari (4-00352) (risponde FORMICA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 582</p> <p>NICOTRA: Per un intervento volto a scongiurare lo smantellamento dell'AGIP di Pantanelli (Siracusa) (4-01527) (risponde GRANELLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) 582</p> <p>NICOTRA: Per un intervento volto alla salvaguardia dei livelli produttivi ed occupazionali presso la SGS Micro-</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1988

PAG.	PAG.
<p>elettronica di Catania (4-03103) (risponde GRANELLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) 583</p> <p>PARLATO: Per un intervento volto a garantire migliori condizioni lavorative ai professionisti che si occupano di difesa tributaria in Terra di Lavoro (Caserta) (4-00122) (risponde GAVA, <i>Ministro delle finanze</i>) 583</p> <p>PARLATO: Sui provvedimenti che si intendono assumere per garantire la sicurezza, l'incolumità e la tutela della salute sul posto di lavoro del personale della sede INPS di Aversa (Caserta) (4-00192) (risponde FORMICA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 584</p> <p>PARLATO: Sulle assunzioni disposte dall'ENI nel Mezzogiorno, con particolare riferimento alla Campania ed alla provincia di Napoli (4-00417) (risponde GRANELLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) 585</p> <p>PARLATO: Sulla veridicità della notizia secondo la quale il Governo italiano avrebbe offerto asilo politico a quattordici cileni condannati a morte dal regime di Pinochet, e sul diverso atteggiamento tenuto nei confronti dei fratelli Popa perseguitati dal regime albanese (4-01249) (risponde AGNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 587</p> <p>PARLATO: Sui programmi produttivi e sulle prospettive occupazionali della Telettra e dell'Italtel con particolare riguardo per le regioni meridionali, e sull'intesa intercorsa tra le due aziende per la costituzione di una nuova società (4-01264) (risponde GRANELLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) 588</p> <p>PARLATO: Sugli accertamenti svolti fino ad oggi a seguito delle denunce presentate in merito alla gestione del</p>	<p>comune di Vietri di Potenza (Potenza) (4-01990) (risponde GASPARI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>) 588</p> <p>PARLATO: Sull'entità delle inserzioni pubblicitarie effettuate dal Ministero della marina mercantile su organi televisivi e di stampa e sull'opportunità di porre fine, da parte di tale Ministero, alla pubblicazione di un periodico (4-02491) (risponde PRANDINI, <i>Ministro della marina mercantile</i>) 590</p> <p>PARLATO: Sui fondi richiesti dalle regioni ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico utilizzabili da cittadini non deambulanti (4-02801) (risponde MANNINO, <i>Ministro dei trasporti</i>) 592</p> <p>PELLEGATTA: Sui motivi che ritardano la definizione delle pratiche di ricongiunzione dei periodi assicurativi e per il riscatto del biennio del corso per infermieri professionali relative a Catalina Pietropolli, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-02299) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 593</p> <p>PELLEGATTA: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Franco Gregghi, residente a Giacciano (Rovigo) (4-02300) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 593</p> <p>PELLEGATTA: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Ruggero Cagnin, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-02301) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 594</p> <p>PELLEGATTA: Per una sollecita definizione della pratica di riscatto del</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1988

PAG.	PAG.
<p>corso di laurea e del servizio militare intestata al dottor Luigi Colombini, residente ad Arconate (Milano) (4-02610) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato pe ril tesoro</i>) 594</p> <p>PELLEGATTA: Per una sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Maria Antonietta Boso Bottega di Legnano (Milano) (4-02612) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 594</p> <p>POLI BORTONE: Sulla legittimità della firma in qualità di dirigente dei documenti dell'ufficio di collocamento di Lecce da parte del signor Mario Mazzotta che abitualmente regge tale ufficio in sostituzione del fratello (4-01985) (risponde FORMICA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 595</p> <p>RIGHI: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire l'erogazione della pensione sociale agli invalidi civili ultrasessantacinquenni (4-01724) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i>) 595</p> <p>RONZANI: Per un intervento volto a sollecitare il parere del Consiglio di Stato in merito all'erogazione della pensione sociale agli inabili totali ultrasessantacinquenni, e per la corresponsione agli stessi degli assegni di accompagnamento (4-01471) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i>) 596</p> <p>RONZANI: Sui motivi per i quali al comune di Nattico (Novara), escluso dai finanziamenti erogati a seguito delle avversità atmosferiche dell'agosto 1987, sono stati assegnati 300 milioni tramite un'ordinanza specifica del ministro della protezione civile (4-02183) (risponde GASPARI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>) 597</p>	<p>RUTELLI: Sulle iniziative adottate per risolvere i numerosi casi di figli minorenni sottratti a donne italiane sposate a cittadini arabi (4-00503) (risponde BONALUMI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 597</p> <p>SANGUINETI: Per l'assunzione di iniziative volte a snellire le procedure relative all'espletamento delle prove scritte dell'esame per l'accesso alla professione di procuratore legale e sulla necessità di garantire la correttezza e la trasparenza (4-02080) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 599</p> <p>SARETTA: Per l'inserimento dei comuni di Bassano del Grappa, Mussolente e Tezze (Vicenza) nell'elenco dei comuni beneficiari delle provvidenze statali per i danni subiti a causa della tromba d'aria del 19 luglio 1987 (4-02118) (risponde GASPARI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>) 601</p> <p>SOSPIRI: Per la definizione della pratica di ricostituzione pensionistica a favore di Guerrino Visani, residente a Imola (Bologna) (4-01688) (risponde FORMICA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 601</p> <p>SOSPIRI: Per un intervento volto ad accertare l'impiego dei contributi statali erogati a favore della comunità montana Vestina (Pescara) per la realizzazione di un piano di risanamento dell'area circostante le locali fonti sorgive (4-01853) (risponde GORIA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>) 602</p> <p>TASSI: Sulle cause della morte di Mazzetto Giovanni di Cortemaggiore (Piacenza), deceduto a Bali dove era impiegato nel settore turistico (4-03079) (risponde BONALUMI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) .. 603</p>

	PAG.		PAG.
TEALDI: Sulle iniziative che si intendono assumere per ovviare alla disparità di trattamento pensionistico nei confronti degli invalidi civili ultrasessantacinquenni (4-00007) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i>)	604	fondo <i>ex</i> INAM delle somme derivanti dall'applicazione del contratto di lavoro del parastato (4-02092) (risponde FORMICA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	608
TEALDI: Sulle iniziative da assumere per garantire l'erogazione della pensione sociale agli invalidi civili ultrasessantacinquenni (4-02050) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i>)	605	TRANTINO: Sulle prospettive occupazionali della SGS di Catania, anche in relazione all'accordo con la società francese Thomson, sulla veridicità dei ventilati tagli occupazionali da parte della STET negli stabilimenti italiani ed in particolare in quello di Catania e per l'estensione alla regione Sicilia di quanto previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, in materia di pensionamento anticipato (4-01698) (risponde GRANELLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	609
TEALDI: Sui provvedimenti adottati a sostegno dell'industria estrattiva boliviana, principale fonte di reddito per la popolazione (4-02585) (risponde AGNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	605	VALENSISE: Per l'emissione di un francobollo commemorativo dello scultore Francesco Jerace di Polistena (Reggio Calabria) (4-01403) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	610
TESTA ANTONIO: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire l'erogazione della pensione sociale agli invalidi civili ultrasessantacinquenni (4-01719) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i>)	607	VESCE: Sulla gestione del comitato consolare di coordinamento ed assistenza di Berlino ovest (4-01758) (risponde FRANZA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	610
TOMA: Per un intervento presso l'INPS affinché provveda alla liquidazione delle quote fisse decurtate sulle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria spettanti agli ex lavoratori parastatali nonché all'erogazione ai pensionati beneficiari del			

ANDÒ, LUCENTI E SAPIENZA. — *Al Governo.* — Per conoscere — premesso

1) che da 10 giorni le maestranze della SGS microelettronica stabilimento di Catania sono costretti ad una dura azione di lotta per fare recedere l'Azienda dalla decisione di sospendere l'anticipazione delle indennità CIGS a 250 lavoratori;

2) che il provvedimento sembra inquadarsi in una strategia dell'azienda avente come obiettivo l'espulsione dei lavoratori attualmente in cassa integrazione speciale;

3) che il comportamento dell'azienda contrasta clamorosamente con la lettera e lo spirito del protocollo IRI sulle relazioni industriali e con le intese sindacali a suo tempo raggiunte sulla garanzia dei livelli occupazionali;

4) che l'atteggiamento sin qui tenuto dall'azienda nei confronti dei lavoratori — che invano hanno in questi anni cercato di avere certezze sugli orientamenti del gruppo SGS in materia di occupazione, o comportamenti conseguenti della Direzione SGS, agli impegni assunti — esaspera una situazione sociale di per sé già difficile, scaricando nuove tensioni in una comunità già provata dalla pesante situazione dell'ordine pubblico —:

quali iniziative intende adottare per costringere la SGS a ritirare il provvedimento adottato unilateralmente.

Inoltre si chiede di conoscere se risponde al vero:

a) che impiegati di pari età e titolo di studio vengono inquadrati a Catania

ad un livello inferiore rispetto ai colleghi dello stabilimento di Agrate;

b) che fondi sociali per la formazione professionale sono stati utilizzati più volte per gli stessi lavoratori mai rientrati in produzione;

c) che finanziamenti stanziati dallo Stato per Catania sono stati dirottati verso gli stabilimenti esteri del gruppo;

d) che macchinari acquistati per Catania sono stati ivi messi a punto e, successivamente, spediti a Malta o a Singapore.

Alla luce di quanto sopra, gli interroganti chiedono, infine, di sapere se il Governo non ritenga opportuno:

a) disporre una ispezione tecnico-amministrativa al fine di contribuire all'accertamento di eventuali illeciti perpetrati nei confronti dello Stato;

b) avviare iniziative idonee a conseguire il mantenimento dei livelli di occupazione nello stabilimento di Catania della SGS microelettronica, attesa la funzione strategica che esso ha per l'economia catanese e per il lavoro femminile ed a qualificare ed incrementare la presenza ed il ruolo dell'IRI in Sicilia, con particolare riferimento a Catania, anche al fine di consentire eventuali processi di mobilità. (4-01459)

RISPOSTA. — *L'IRI ha comunicato che i rappresentanti della SGS e gli esponenti delle organizzazioni sindacali, in data 1° ottobre 1987 hanno siglato a Palermo un'intesa, con la mediazione del presidente della regione, concordando il ripristino*

della corresponsione da parte dell'azienda dell'anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni e delle garanzie sulla normale produzione aziendale da parte dei lavoratori, con l'obiettivo di addivenire comunque, per il personale in cassa integrazione guadagni, ad una definitiva soluzione del problema entro il 31 dicembre 1987.

L'intesa prevede che vengano mantenuti inalterati gli impegni assunti con l'accordo sottoscritto il 10 gennaio 1986 in tema di potenziamento di tutte le attività ingegneristiche e di finanziamento del centro di ricerca avanzata per agevolare il miglioramento tecnologico e l'attività progettuale e di ricerca garantendo inoltre che eventuali problemi di mix produttivo vengano affrontati senza l'individuazione di nuovi esuberi strutturali.

In riferimento, invece, alle prospettive occupazionali, sono stati concordati, quali obiettivi da raggiungere, sia l'informativa da parte della SGS sui programmi di attuazione della politica aziendale, anche in relazione all'accordo con la società Thomson, sia, come già detto, l'identificazione di una proposta definitiva per la soluzione del problema dei cassintegrati.

Per quanto riguarda la circostanza che impiegati di pari età e titolo di studio vengano inquadrati a Catania ad un livello inferiore rispetto ai colleghi di Agrate (Milano), va rilevato che l'assegnazione del livello categoriale non può derivare unicamente da età e titolo di studio, ma va naturalmente correlata alla mansione svolta, criterio questo di generale applicazione in tutti gli insediamenti della SGS.

Relativamente al quesito di cui alla lettera b) l'IRI sostiene che l'azienda, per i lavoratori interessati alle attività di formazione, ha usufruito una sola volta dei fondi sociali predisposti per il finanziamento della formazione.

In risposta ai quesiti di cui alle seguenti lettere c) e d) occorre risalire fino al 1981, epoca in cui l'unità lavorativa di Catania faceva parte della SGS come semplice stabilimento di lavorazione, dove erano stanziate attività di assemblaggio e

collaudo, svolte con apparecchiature tecnologicamente superate, ad alto contenuto di manodopera, con costi elevati di prodotto.

Inoltre la crisi del mercato dei semiconduttori nel 1981, che coinvolge il gruppo SGS, portò, per lo stabilimento di un piano di risanamento che prevedeva, tra gli altri provvedimenti, la trasformazione dello stabilimento in questione in sede centrale dell'unità operativa componenti discreti o circuiti standards, con lavorazioni ad alto contenuto tecnologico e a basso contenuto di manodopera e la creazione e il potenziamento di nuove attività quali la ricerca e sviluppo, il product marketing ed altre.

In attuazione di tale piano sono state spedite all'estero solo le attrezzature dismesse, relative a linee di produzione in disuso o obsolete (assemblaggio), mentre, dall'altra parte, sono stati investiti, esclusivamente per il centro integrato di Catania, circa cento miliardi per attuare quel piano di risanamento che vedeva anche l'avvio a Catania, a causa della chiusura delle linee di assemblaggio dei prodotti per le telecomunicazioni, della diffusione di circuiti integrati bipolari LPS, il trasferimento da Agrate a Catania della linea di diffusione dei circuiti CMOS e il potenziamento della ricerca e sviluppo, per la messa a punto di nuove tecnologie o processi di diffusione.

Il Ministro delle partecipazioni statali: GRANELLI.

BAGHINO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere quali iniziative può e intende prendere per la soluzione del caso umanitario di Fabrizio Bianco di Taranto, del quale il padre ha scritto a suo tempo al Ministero. Detto giovane — Fabrizio Bianco — ha frequentato per la seconda volta la terza media nel corso A dell'Istituto Statale « V. Alfieri » di Taranto. Il ragazzo, purtroppo, soffre di un ritardo delle acquisizioni psichiche e di conseguenza si trova leggermente svantaggiato rispetto ai suoi coetanei. Nonostante questo inconveniente, si è impegnato a fondo negli studi per cercare di stare allo stesso livello dei compagni. I

risultati, a parere del consiglio di classe sono stati soddisfacenti e tali da permettere a Fabrizio di poter essere ammesso a sostenere gli esami di licenza media.

Senonché alla vigilia degli esami il preside dell'istituto ha comunicato che, a causa delle direttive di cui alla circolare ministeriale del 4 dicembre 1984, n. 547, l'alunno Fabrizio Bianco non poteva essere ammesso agli esami.

Ovviamente mortificazione e disappunti sono stati accresciuti dal sapere che nelle altre scuole della città di Taranto e della provincia, i casi analoghi si sarebbero risolti positivamente con l'ammissione dei ragazzi, avendo tenuto presenti i casi umanitari.

Purtroppo, ormai non si può più parlare di ammissione all'esame, tuttavia una soluzione umana sarebbe d'uopo trovarla, magari presso altro istituto, od una revisione acconcia. (4-02063)

RISPOSTA. — *Dagli elementi acquisiti è risultato che la decisione di non ammettere, agli esami di licenza media dell'anno scolastico 1986-87 l'alunno Fabrizio Bianco, venne assunta dal competente consiglio di classe della scuola media statale Vittorio Alfieri di Taranto sulla base delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 10 dicembre 1984.*

Si ricorda che con tale decreto fu disciplinato lo svolgimento degli esami in parola, nei confronti degli alunni portatori di handicaps, con riguardo alla duplice esigenza di tenere presenti, da un lato, le particolari condizioni degli alunni interessati e rispettare, dall'altro, l'attuale sistema normativo fondato sul precetto, di carattere costituzionale, secondo cui l'ordine di studio della scuola secondaria di primo grado deve concludersi con un esame di Stato.

In vista di tali esigenze le suindicate disposizioni consentono che le previste prove di esame siano differenziate per gli alunni affetti da specifiche menomazioni e che, in piena coerenza con le caratteristiche dell'intervento educativo didattico ottenuto nel triennio, siano idonee a valutare l'acquisizione di un livello di maturazione e di

apprendimento riconducibile agli obiettivi e alle finalità della scuola media.

Nel caso dell'alunno Bianco, invece, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, non ha ritenuto che il livello di cognizioni programmatiche raggiunto dall'alunno fosse, anche minimamente, rapportabile ai suddetti obiettivi.

Lo stesso organo collegiale, nell'adottare per altro la sofferta decisione di non ammissione agli esami, non ha certo mancato di considerare il caso umano del ragazzo affetto, secondo la diagnosi clinica in possesso della scuola, da insufficienza mentale di grado grave.

Infatti, proprio, in considerazione della particolarità del caso era stato formulato dalla scuola, con la valida collaborazione dell'insegnante di sostegno, un piano personalizzato che, partendo dalle capacità dell'alunno, ne potesse sviluppare le potenzialità residue mediante l'individualizzazione degli interventi.

Tali interventi, tuttavia, in relazione agli atteggiamenti comportamentali del soggetto, hanno potuto sortire effetti soddisfacenti solo attraverso la totale sostituzione dei contenuti programmatici delle singole discipline, il che ha comportato però la mancata acquisizione da parte dell'interessato delle cognizioni minime richieste, come dianzi accennato, per l'ammissione agli esami.

Dalla documentazione in possesso della scuola, risulta, inoltre, che il consiglio di classe, per ottemperare alla funzione orientativa prevista dai vigenti programmi, riunitosi in seduta straordinaria il giorno 8 giugno 1987, prospettò ai genitori del ragazzo un'ipotesi di orientamento ritenuta funzionale alle esigenze del ragazzo e che prevedeva di fare sviluppare prevalentemente le abilità manuali dello stesso. Tale ipotesi, tuttavia, che si sarebbe dovuta concretare con l'inserimento in uno dei corsi professionali speciali, istituiti dalla provincia e gestiti dalle associazioni locali di categoria (AIAS - ANFFAS), non ha incontrato il consenso della famiglia del giovane.

In margine all'increpitoso caso, che si auspica possa trovare in seguito adeguata soluzione, il provveditore agli studi di Ta-

ranto ha escluso, comunque che, nelle altre scuole della città e della provincia, casi analoghi si sarebbero risolti in modo diverso.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

Mastini Luciano, nato il 26 settembre 1945 ad Orzinuovi (BS), è ristretto presso la casa circondariale di Bologna;

Mastini è stato arrestato in data 23 dicembre 1982 in espiazione di una pena di anni 18 per sequestro di persona ed altro;

ha scontato a tutt'oggi anni 4 e mesi 9 di reclusione;

è pendente domanda di condono presso il tribunale di Como;

le sue condizioni di salute sono precarie, presentando una cerebropatia acuta con manifestazioni periodiche psicomotorie, nevrosi con ansie depressive ed eczema infettivo agli arti inferiori, superiori ed al torace;

recentemente è stato sottoposto a visite neurologiche ed altro—:

se non intenda assumere iniziative affinché Mastini Luciano, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Bologna, venga trasferito presso la casa di reclusione per minorati fisici di Parma, tenuto conto delle sue precarie condizioni di salute, così come peraltro da lui richiesto in data 25 settembre 1987 allorché sollecitava altresì l'acquisizione della certificazione medica dal dirigente sanitario della casa circondariale di Bologna.

(4-02170)

RISPOSTA. — *Il detenuto Luciano Mastini, nato il 25 settembre 1945 ad Orzinuovi (Brescia), tratto in arresto il 23 dicembre 1982, è attualmente ristretto in esecuzione di una condanna a 18 anni di reclusione per sequestro di persona ed altro.*

Con provvedimento del 15 giugno 1987 il Mastini è stato assegnato alla sezione penale della casa circondariale di Bologna in applicazione del principio della territorializzazione dell'esecuzione penale (articolo 42, secondo comma, della legge n. 354 del 1975), trattandosi di persona appartenente ad una famiglia di giostrai di origine lombarda che gestisce un Luna Park nella città di Bologna.

Il competente ufficio di questo Ministero non ha accolto la richiesta di un suo trasferimento in altro istituto ritenendo, sulla base del parere fornito dall'ufficio sanitario, che il Mastini possa essere adeguatamente curato della sua patologia, per altro di non rilevante entità (cefalea per la quale risulta essere stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno dato esito negativo), presso il presidio sanitario esistente nella casa circondariale di Bologna.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

BRUZZANI E CAPECCHI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che

nel comune di Abetone (Pistoia) è ubicato un edificio patrimoniale delle Poste, attualmente in uno stato disastroso dal punto di vista della funzionalità dei servizi, della stessa agibilità e del decoro —:

se l'amministrazione competente ha intenzione di recuperare tale edificio, oppure ritiene di doverlo abbandonare e provvedere ad assolvere ai compiti d'istituto con altra sistemazione. (4-00813)

RISPOSTA. — *Effettivamente l'immobile di proprietà dell'Amministrazione in cui è alloggiato l'ufficio postale di Abetone risulta carente sia dal punto di vista strutturale sia funzionale.*

L'edificio in questione, che ha una superficie di circa 680 metri quadrati distribuita su tre piani, necessita, infatti, di complessi lavori di ristrutturazione, la cui definizione è all'esame dei competenti organi tecnici.

È da far presente che i locali disponibili risultano eccedenti rispetto alle esigenze dei servizi postali, per cui l'Amministrazione sta vagliando la possibilità di cedere in locazione a terzi parte degli ambienti dopo aver portato a termine i lavori di risanamento.

A tale scopo sono stati presi contatti con i competenti organi dell'Azienda comunale di soggiorno e turismo e del dopolavoro postelegrafonico che, in via informale, hanno dimostrato il loro interesse al progetto.

A breve termine sarà tenuta una riunione collegiale con la partecipazione dei rappresentanti degli organi interessati in cui sarà affrontato il problema di cui trattasi sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello economico.

Successivamente, una volta individuata la soluzione più conveniente, si procederà alla stesura del progetto definitivo per la cui realizzazione è prevista una spesa di circa un miliardo di lire.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMÌ.

CAMBER. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro. — Per sapere — premesso che*

il Ministero del lavoro, anche in base ad una convenzione tra Italia e Jugoslavia, decretò l'accreditamento delle contribuzioni figurative per servizio militare a quanti risultassero aver svolto anche una sola settimana di servizio sotto l'Italia: si è quindi giunti all'assurdo che lo Stato italiano paga a migliaia di cittadini Jugoslavi pensioni mensili, reversibili, di circa lire 370.000, anche corrispondendo arretrati a far data dal 1977;

questo trattamento di enorme favore — che ricompensa quanti rimasero nel dopoguerra in Jugoslavia, mentre centinaia di migliaia di loro conterranei erano costretti a lasciare tutti i loro beni perché colpevoli soltanto d'amare la loro patria, l'Italia! — viene elargito dallo Stato ita-

liano in assenza di qualsiasi reciprocità da parte dello Stato Jugoslavo;

peggio, questo trattamento viene così generosamente concesso a cittadini jugoslavi, mentre decine di migliaia di nostri profughi istriani e dalmati attendono da quarant'anni un misero indennizzo che lo Stato italiano misconosce e ritarda in ogni modo possibile di corrispondere. Queste pensioni vengono puntualmente pagate, mentre l'INPS continua, ad esempio, a non corrispondere ai « nostri » ex combattenti ed alle altre categorie aventi diritto ex articolo 6 della legge n. 140/85, quelle maggiorazioni di sole lire 15.000 mensili, elevate per ora teoricamente a lire 30.000 (!) mensili: corrispondenti mancate perché l'INPS non ha fondi e personale sufficiente —:

quanti cittadini jugoslavi risultano aver diritto ai trattamenti pensionistici richiamati;

se vi è modo di sospendere tali trattamenti, se largiti a favore di cittadini jugoslavi che, notoriamente, si macchiarono di gravi delitti nei confronti dei cittadini italiani;

se si intende assumere iniziative per ritardare i pagamenti in oggetto, privilegiando invece i pagamenti dovuti ai cittadini italiani ex articolo 6 della legge n. 140/85, nonché privilegiando il pagamento degli indennizzi dovuti — da circa quarant'anni! — ai profughi istriani e dalmati. (4-01460)

RISPOSTA. — *La questione sollevata dall'interrogante va inquadrata nel problema più generale relativo alla possibilità di accreditamento dei contributi figurativi per il servizio militare prestato in Italia, nel caso in cui gli interessati siano garantiti da forme assicurative all'estero, in stati legati al nostro paese da accordi di sicurezza sociale.*

Tale possibilità è stata oggetto, in passato, di ampia disamina da parte del Ministero che ha ritenuto di interpretare la relativa norma alla luce dei principi informativi degli accordi internazionali di sicurezza

sociale, con particolare riferimento a quello relativo all'assimilazione dei periodi assicurativi compiuti dai lavoratori in paesi convenzionati.

In virtù di detta assimilazione, l'attività svolta dal lavoratore negli stati convenzionati viene considerata come unica, con tutti i benefici che ne conseguono, ai fini della ricostruzione della posizione assicurativa.

Una autorevole conferma dell'orientamento ministeriale nella specifica materia della ammissibilità dell'accreditamento di contributi per servizio militare prestato in uno stato membro in presenza di sola assicurazione obbligatoria in altro Stato membro deriva anche da una specifica disposizione contenuta nel regolamento CEE di sicurezza sociale n. 1408 del 1971 (articolo 13, lettera e).

Una diversa interpretazione della questione — anche in relazione alla disposizione comunitaria surrichiamata, che non potrebbe non influenzare i principi internazionali in materia di sicurezza sociale — sarebbe fonte di discriminazione tra lavoratori migranti e si presterebbe ad una valutazione negativa dell'atteggiamento del Ministero nei confronti della nostra collettività all'estero.

Tutto ciò premesso, si precisa che, al 30 settembre 1987, risultano pervenute all'INPS 16 mila domande di pensione di cui trattasi, delle quali 2.600 sono state già definite.

L'attività dell'INPS svolta nel particolare settore in argomento non arreca comunque pregiudizio a quella che riguarda l'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 1985, per la quale l'Istituto procede regolarmente alla disamina delle relative domande, nonché alla messa in pagamento degli importi spettanti, una volta accertata l'esistenza del diritto che parte dagli interessati.

Infatti la maggiorazione in argomento è stata corrisposta su 117.006 pensioni nel 1985 su 635.242 nel 1986 e su 652.885 nei primi nove mesi del 1987.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FORMICA.

CAMBER. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri. — Per sapere — considerato l'Accordo fiscale stipulato tra l'Italia e l'Australia;

constatato come l'articolo 18 del citato Accordo penalizza in modo particolarmente grave e del tutto ingiustificato i titolari di pensioni italiane, talché gli stessi si trovano ad essere soggetti ad una « doppia » imposizione fiscale;

constatato come i citati titolari di pensioni italiane vengono ulteriormente penalizzati poiché non vengono ammessi a fruire appieno gli altri benefici cui, di contro, sono ammessi a godere gli « altri » cittadini aventi un reddito perfettamente identico —:

se e quali iniziative s'intendano adottare per porre radicale rimedio alla situazione sopradescritta. (4-02562)

RISPOSTA. — L'articolo 18 dell'accordo fiscale tra Italia e Australia del 5 novembre 1985 — per evitare la doppia imposizione fiscale e prevenire le evasioni fiscali — prevede che le pensioni siano tassate nel paese di residenza del beneficiario.

I nostri connazionali residenti in Australia sono pertanto tenuti a corrispondere le tasse dovute nel paese di residenza, ma hanno la facoltà di chiedere l'esenzione dall'imposizione italiana e il rimborso delle trattenute eventualmente effettuate in Italia.

Questo è, del resto, il criterio seguito dalla quasi totalità delle convenzioni di doppia imposizione ed anche da quelle stipulate dall'Italia.

In deroga a tale prassi, poiché in Italia le pensioni medio basse sono tassate con aliquote più contenute e godono di un favorevole sistema di detrazioni, al fine di favorire i connazionali residenti in Australia percettori di pensioni di modesta entità, in occasione di una visita a Canberra di una delegazione ministeriale italiana, fu siglato a livello tecnico un protocollo di revisione dell'accordo fiscale. Tale protocollo, siglato con la riserva di approvazione da parte del Governo australiano, prevedeva la tassazione alla fonte delle pensioni italiane

inferiori al doppio del trattamento minimo, ciò avrebbe consentito di esentare tali pensioni dalla più gravosa imposizione australiana.

A seguito dell'entrata in vigore, il 1° luglio 1987, del Taxation Laws Amendments Act che rende tassabili in Australia tutti i redditi di provenienza estera, pensioni comprese, l'ambasciata d'Australia ha presentato a questo Ministero una nota verbale, in data 24 agosto 1987, con cui fa presente che il Governo australiano non è in grado di recepire la proposta italiana di modifica dell'articolo 18, in quanto contraria alla legge precitata. Tale modifica sarebbe incompatibile, argomentano gli australiani, con la consolidata politica convenzionale seguita dall'Australia per la quale le pensioni sono tassabili nel paese di residenza. Da parte australiana si comunicava inoltre che, per tenere almeno parzialmente conto delle nostre osservazioni senza violare la legge australiana, la decisione di tassare le pensioni italiane avrebbe avuto effetto soltanto a partire dal 1° luglio 1987, anziché dall'entrata in vigore dell'accordo fiscale. Ciò avrebbe consentito di non gravare i connazionali interessati dell'esborso di consistenti imposte arretrate.

Questo Ministero, pur consapevole della rigidità della posizione australiana, ripetutamente esplicitata a Canberra, ha continuato ad insistere attraverso ogni utile canale con le autorità australiane affinché modificassero tale decisione. È stato chiesto un nuovo incontro negoziale tra le parti per cercare di individuare comunque soluzioni che vengano incontro alle vive e legittime aspettative della nostra collettività e siano reciprocamente accettabili.

Integrazione al minimo.

Non risulta a questo Ministero che il disegno di legge sul bilancio per il 1988 contenga disposizioni relative alla limitazione dell'integrazione al minimo delle pensioni pagate all'estero. È pur vero che il problema, sollevato sul piano interno dal Ministero del tesoro, aveva destato preoccupazioni tra le nostre collettività all'estero

presso le quali questo Ministero, una volta perfezionata la proposta governativa di bilancio per il 1988, aveva fatto diffondere, come noto, un comunicato informativo di cui, ad ogni buon fine, si trascrive il testo:

« Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge finanziaria per il 1988 che è stato trasmesso al Parlamento. Il disegno di legge non prevede disposizioni restrittive in materia di esportazione dell'integrazione al minimo. Come è noto, una tale eventualità aveva destato preoccupazione tra le collettività italiane all'estero in relazione a recenti articoli di stampa.

È comunque all'attenzione dei competenti ministeri il problema della riforma del sistema pensionistico. In tale contesto occorrerà evidentemente tener conto delle implicazioni per i lavoratori italiani all'estero, affinché la loro situazione previdenziale non subisca conseguenze negative da tale riforma.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BONALUMI.

CANNELONGA, RIDI, FAGNI, MENZIETTI, ANGELINI GIORDANO, SANNELLA, GALANTE, CIVITA, TOMA, BARGONE, CIAFARDINI E PETROCELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere:

quali sono i motivi che ritardano l'attuazione della legge n. 123 del 27 marzo 1987 che prevede interventi a favore dei pescatori che nell'ultimo trimestre 1986 e gennaio 1987 hanno operato fermo di pesca a causa delle eccezionali avversità atmosferiche;

quali iniziative intendono prendere urgentemente, considerando che è trascorso circa un anno dagli eventi calamitosi, per la rapida attuazione della legge suddetta. (4-01823)

RISPOSTA. — L'articolo 12 comma 5 bis dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987,

n. 8 stabilisce la corresponsione di un'indennità giornaliera di lire 25 mila ai pescatori ed agli acquacoltori che abbiano subito il fermo dell'attività lavorativa in conseguenza delle avversità atmosferiche del gennaio 1987 e dell'ultimo trimestre del 1986, (da certificarsi dalle capitanerie di porto territorialmente competenti).

Questo Ministero si è prontamente attivato per corrispondere nel più breve tempo possibile le predette indennità, avviando da un lato le procedure per conseguire nel proprio bilancio lo stanziamento della somma di lire 12 mila miliardi, dall'altro interessando la Presidenza del Consiglio perché venissero indicate come previsto dalla citata legge n. 120 del 1987 comuni danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987 e dell'ultimo trimestre 1986 e le relative giornate in cui gli eventi calamitosi si erano verificati.

Non si poteva infatti prescindere dalla individuazione delle zone colpite per la corresponsione dell'indennità di che trattasi, in quanto la stessa non andava considerata alla stregua di un sussidio da corrispondere ai pescatori per il semplice fermo dell'attività lavorativa causata dal ricorrente maltempo stagionale, ma doveva essere correlata, al pari di tutti gli interventi (contributi-finanziamenti) previsti dalla citata legge n. 120 del 1987 ai danni subiti in conseguenza delle avversità atmosferiche di natura eccezionale verificatesi in zone e periodi determinati.

Quando a fine settembre 1987 il Ministero del coordinamento della protezione civile ha inviato il calendario delle zone colpite e i relativi giorni di eccezionale maltempo, questo Ministero ha provveduto immediatamente a impartire ai compartimenti marittimi opportune direttive.

In particolare si è precisato:

che le domande degli interessati per la corresponsione dell'indennità, dovessero recare la specifica indicazione della nave o dell'impianto che per l'eccezionale maltempo non avesse potuto svolgere l'attività lavorativa;

che l'indennità poteva essere corrisposta anche per le eventuali ulteriori giornate

nelle quali si fossero verificate localmente eccezionali avversità atmosferiche che risultassero alle capitanerie di porto o alle competenti prefetture;

che l'indennità doveva coprire anche il periodo di fermo delle navi adibite alla pesca marittima e degli impianti di acquacoltura per le giornate occorse per la riparazione dei danni subiti in dipendenza delle eccezionali avversità: urti contro banchina, collisioni per mareggiate (...).

Su esplicita richiesta delle categorie interessate si è inoltre provveduto ad inserire apposita norma (articolo 8) nel decreto-legge 386 dell'11 settembre 87 convertito in legge 19 novembre 87 n. 471 per prorogare al 31 dicembre 1987 il termine di presentazione delle domande per ottenere i benefici di che trattasi.

Allo stato attuale questa Amministrazione ha già disposto tutti gli ordini di accreditamento sul capitolo n. 3567 a favore dei compartimenti marittimi interessati per la conseguente sollecita erogazione delle provvidenze in questione.

Il Ministro della marina mercantile: PRANDINI.

CARADONNA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che da più parti sono emerse preoccupate reazioni relativamente alla stipula da parte dell'amministrazione dei Monopoli di Stato di un contratto di fornitura per tabacco Burley con un'azienda multinazionale della provincia di Avellino —:

se queste notizie rispondano a verità e in caso affermativo, quali siano state le motivazioni d'ordine giuridico, di merito o commerciali che hanno determinato l'amministrazione a privilegiare una sola azienda, fra le oltre cento operanti in Italia per l'approvvigionamento del prodotto;

se, a fronte del suddetto contratto, rispondano a verità le notizie sulla previsione e corresponsione di anticipazioni in denaro in aperto contrasto con la consoli-

data prassi del settore in virtù della quale, almeno dal 1970, nessuna azienda italiana ha mai goduto di simili benefici.

(4-02013)

RISPOSTA. — *L'amministrazione dei Monopoli di Stato nel anno 1987 ha stipulato con la ditta Atitransco, avente sede in Campizze (Avellino), un contratto per la fornitura di tabacco greggio in colli di produzione nazionale di varietà Burley.*

Al riguardo si fa presente che il Monopolio, in base alla legge del 22 luglio 1982 n. 467, detiene l'intero pacchetto azionario della società per azioni ATI (Azienda tabacchi italiani) detentrica a sua volta del 50 per cento delle azioni società per azioni Atitransco, fondata dall'ATI insieme alla ditta estera Transcontinental.

Pertanto è interesse dell'amministrazione, per l'approvvigionamento del tabacco di cui necessita, preferire a parità di condizioni di mercato una società di cui detiene una rilevante quota delle azioni sociali.

Per quanto concerne le anticipazioni sulle forniture contrattuali, sia nei confronti dell'ATI che delle società di cui detiene partecipazioni, come l'Atitransco, si soggiunge che tale sistema di finanziamento è previsto dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 51.

Il Ministro delle finanze: GAVA.

CIPRIANI, TAMINO E RUSSO SPENA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

è stato prorogato fino al 9 giugno 1987 lo stato di crisi aziendale in base alla legge n. 675 del 1977 della ditta IAM di Brindisi del gruppo EFIM-AGUSTA che usufruisce della cassa integrazione guadagni straordinaria, di pre-pensionamenti, di corsi di formazione, ecc.;

un'ispezione dell'ispettorato del lavoro di Brindisi, svoltasi nel giugno scorso in seguito ad una denuncia inoltrata dalle organizzazioni sindacali, accertava 5.130 giornate individuali di supera-

mento dell'orario tramite l'effettuazione di lavoro straordinario non meramente saltuario nel periodo dal 1° dicembre 1985 al 30 aprile 1987, in particolare nel reparto di revisione e al reparto montaggio, non conteggiando lo straordinario contrattuale;

la ditta IAM non è stata disponibile a concordare con le organizzazioni sindacali il periodo di presumibile rientro in produzione dei lavoratori in CIGS, né la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali;

tutto ciò comporta un ennesimo atto di sperpero di denaro pubblico operato ai danni dei lavoratori e dei cittadini —:

se non ritengano che ci sia un'acuta contraddizione tra la quantità rilevante di ore straordinarie effettuate e la messa in CIGS di parte dei dipendenti e conseguentemente se non ritengano di dovere prendere i dovuti provvedimenti amministrativi perché cessi immediatamente il riconoscimento dello stato di crisi aziendale da parte del CIPI e l'applicazione della CIGS. (4-00228)

RISPOSTA. — *L'EFIM (Ente partecipazioni e finanziamenti industria manifatturiera) ha comunicato che il raggruppamento Agusta ha posto fine alla cassa integrazione guadagni sin dal luglio 1987, chiudendo definitivamente un ciclo iniziato nel lontano 1984.*

Tale importante risultato sul piano occupazionale, conseguito grazie all'incremento delle connesse ed al conseguente aumento dei carichi di lavoro, è coinciso anche con il significativo traguardo economico del raggruppamento che ha registrato un utile di quindici miliardi di lire nel bilancio consolidato 1986.

Per quanto attiene al lavoro straordinario effettuato in alcuni reparti, questo si è reso indispensabile in relazione alle specializzazioni dei lavoratori, per livellare le produzioni e per il rispetto dei tempi di consegna stabiliti con i clienti.

Il Ministro delle partecipazioni statali: GRANELLI.

CIPRIANI E RUSSO SPENA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

l'incidente avvenuto ieri alla ripresa delle attività lavorative nello stabilimento « Italia » di Solofra, in provincia di Avellino, che ha provocato la morte di un operaio e in seguito al quale versano in gravi condizioni altri due lavoratori e i due proprietari dello stesso stabilimento, ripropone drammaticamente il problema della nocività nei luoghi di lavoro e in particolare nelle fabbriche di lavorazione delle pelli;

l'autorità giudiziaria aveva imposto alle fabbriche per la concia delle pelli dell'intera zona industriale di Solofra, di attrezzarsi con adeguati impianti di depurazione, per tutelare l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori;

la fabbrica dove è avvenuto quest'ultimo incidente non rappresenta un caso eccezionale, ma è una delle circa 200 piccole aziende gestite con sistemi familiari, vale a dire spesso con addetti privi di qualsiasi tutela contrattuale e con una applicazione disinvolta della normativa antinfortunistica;

quali controlli siano stati esercitati dal competente ispettorato del lavoro, e con quali conseguenze;

quale sia l'attuale situazione degli organici degli uffici preposti a tali controlli;

quali iniziative verranno poste in essere per imporre il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sui posti di lavoro;

se non ritenga opportuno da parte del Ministero diffondere i dati sulle malattie professionali e sugli infortuni sul lavoro al momento in cui essi vengono denunciati, e pubblicizzare tali dati in forma più « leggibile » vale a dire aggregati, oltre che per comparti produttivi anche per unità sanitaria locale e per posto di lavoro. (4-01051)

CIPRIANI E RUSSO SPENA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il 1° settembre l'operaio Antonio Tafuro, di 32 anni, è morto per avvelenamento acuto da biogas, ed altri 4 operai sono rimasti gravemente intossicati, per un incidente mortale avvenuto nella fabbrica Italia di Solofra (Avellino);

nella comunità di Solofra, di 10.000 abitanti, si sono verificati un numero assolutamente spropositato di casi di tumore e di cirrosi epatiche;

l'industria della concia, con i suoi 200 opifici, sta provocando gravi fenomeni di inquinamento dell'aria e delle acque (il torrente Solofrana è invaso dal cromo ed il metallo sta inquinando anche le falde acquifere) —

per quali motivi il Governo è assolutamente inadempiente in materia di sicurezza del lavoro dato che, fin dal 31 dicembre 1979, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 23 novembre 1978, n. 833, si sarebbe dovuto procedere all'emanazione del testo unico in materia di sicurezza del lavoro;

quali provvedimenti si intendono prendere per istituire in ogni unità sanitaria locale un efficace servizio di prevenzione, dotato di personale tecnico altamente specializzato e numericamente sufficiente per poter svolgere i compiti di vigilanza, prescrizione ed indicazione;

se non si intenda promuovere un'indagine a tappeto sulle attività produttive nella zona di Solofra cui seguano urgenti misure prescrittive di sicurezza onde prevenire eventuali altri infortuni. (4-01069)

RISPOSTA. — *Va fatto presente che l'ispettorato del lavoro di Avellino — non avendo più competenza per l'esercizio di controlli nei confronti delle aziende in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro dopo la entrata in vigore della legge n. 833 del 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale — è intervenuto, su espressa*

richiesta della magistratura, per l'esecuzione delle indagini intese ad accertate le cause dell'infortunio avvenuto presso lo stabilimento Italia di Solofra. Dopo il rapporto dell'organo ispettivo, spetterà all'autorità giudiziaria adottare i provvedimenti di competenza in ordine alle responsabilità cui ascrivere l'infortunio stesso.

Sul piano generale della sicurezza e della integrità fisica dei lavoratori sui posti di lavoro, c'è da osservare che la citata legge n. 833, nel trasferire dagli uffici dello Stato alle singole unità sanitarie locali le funzioni di vigilanza sull'applicazione, da parte delle aziende delle norme in materia di prevenzione di infortuni e di igiene del lavoro, ha determinato di fatto un enorme vuoto di interventi, in quanto, nella maggioranza dei casi, le unità sanitarie locali non sono ancora attrezzate a svolgere in maniera adeguata le predette funzioni e, d'altra parte, le amministrazioni statali ed, in particolare, l'ispettorato del lavoro, l'organo più tradizionale e qualificato nella specifica materia, non hanno oggi, in concreto, autonome possibilità di intervento anche per le carenze strutturali in cui versano.

La stessa legge n. 833 prevedeva anche una delega al Governo ad emanare, entro il 31 dicembre 1980, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordinava la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione infortuni e delle malattie professionali, secondo criteri direttivi, contenuti nella stessa legge; criteri che tra l'altro stabilivano anche il riordino degli uffici e dei servizi della pubblica amministrazione preposti all'esercizio delle funzioni riservate allo Stato nella materia di cui trattasi.

La delega in parola non è stata però attuata e, quindi, la inidoneità di qualsiasi azione preventiva si manifesta oggi, sia sotto l'aspetto della carenza dell'attività di vigilanza sia della confusione delle attribuzioni, in tutte le sue dimensioni soprattutto del verificarsi degli infortuni sul lavoro che pongono in evidenza disparità di comportamenti da parte dei vari uffici pubblici interessati, assenza di coordinamento e assoluta inadeguatezza delle sanzioni previste per le infrazioni alla normativa esistente.

Addirittura, si verifica che, presso aziende che più dovrebbero essere interessate alla applicazione della legislazione di tutela, proliferino invece il lavoro nero, gli orari di lavoro di molto eccedenti i limiti massimi, l'assenza dei riposi settimanali, la fornitura di manodopera mascherata da pseudo appalti, la evasione contributiva, eccetera.

In questa situazione gli interventi degli organismi preposti alla vigilanza, chiamati spesso a verificare l'attenzione di norme del tutto superate dai nuovi assetti e dalle organizzazioni produttive, non possono realizzare quei risultati preventivi e repressivi che il legislatore si era proposto. Del resto, proprio in relazione alla confusione delle leggi e delle competenze esistenti nella materia la Commissione lavoro della Camera ha recentemente approvato l'esecuzione di un'indagine conoscitiva sull'andamento degli infortuni sul lavoro dal 1980 ad oggi.

È pertanto assolutamente necessario pervenire ad una radicale revisione del sistema in atto e, attraverso gli opportuni provvedimenti legislativi, ad un nuovo, più incisivo disegno della prevenzione infortuni.

Uno schema del disegno di legge del ministro della sanità esaminato in uno degli ultimi Consigli dei ministri modificativo del sistema del servizio sanitario nazionale, anche se andrà opportunamente coordinato, per la parte specifica della sicurezza ed igiene del lavoro, con le altre amministrazioni statali interessate e, in particolare, con il Ministero del lavoro, si propone di pervenire ad un sostanziale miglioramento dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera e ad una più incisiva azione di tutela delle condizioni di lavoro.

Va infine precisato che, per ciò che riguarda la diffusione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, esiste già un'apposita pubblicazione dell'INAIL che periodicamente rende noti tutti gli elementi numerici sull'andamento infortunistico con riferimento anche alla frequenza, alla gravità ed alle causali, ripartite per le diverse zone del territorio nazionale e per le varie attività produttive.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FORMICA.

CIPRIANI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che

1) con sentenza n. 248/1986 la Procura della Repubblica di Rieti ha ritenuto illegittimo il riconoscimento di invalidità civile e della relativa pensione ai cittadini con più di 65 anni, sentenziando che dopo tale età si può chiedere solo la pensione sociale dell'INPS;

2) il Consiglio di Stato, interpellato in materia dal Ministero dell'interno, si è pronunciato nel senso della sentenza del tribunale di Rieti;

3) tali pronunciamenti hanno creato grande disorientamento tra gli organi e le istituzioni preposte all'esame del riconoscimento e alla erogazione di assegni assistenziali e/o di indennità di accompagnamento, prestazioni previste per gli invalidi civili e non autosufficienti, nei confronti di oltre 100.000 soggetti con oltre 65 anni di età;

4) le leggi vigenti in materia (625/66 - 743/69 - 118/71 - 485/72 - 114/74 - 160/75 - 29/77 - 18/80 - 392/84) per molti aspetti non sono chiare e si prestano a interpretazioni contrastanti;

5) il Ministero del lavoro, su sollecito dell'INPS, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di voler definire un orientamento generale sulla questione —:

se il Governo ritenga opportuna una sanatoria del vasto contenzioso creatosi con l'impasse delle unità sanitaria locale e dei Comitati provinciali per l'assistenza e beneficenza pubblica (Cpabp) nonché delle sedi INPS, tenendo presente che il problema assume rilevante importanza sociale in quanto per la pensione di invalidità civile non si applica il cumulo con il reddito del coniuge e, inoltre, nei casi di inabilità totale, il reddito individuale compatibile con la pensione sale fino a circa 13 milioni annui, una cifra di gran lunga maggiore a quella in vigore per la pensione sociale INPS. (4-01763)

RISPOSTA. — *La questione, segnalata dall'interrogante, è nota a questo Ministero, che non manca di seguire con la dovuta attenzione il problema degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, specialmente dopo che, l'8 ottobre 1987, il consiglio di amministrazione dell'INPS ha deliberato — nei confronti dei medesimi — la sospensione della pensione sociale, a seguito della recente nota pronuncia del Consiglio di Stato.*

Invero, già prima che intervenisse la citata delibera, questo Ministero aveva elaborato un progetto di decreto-legge recante l'interpretazione autentica della normativa vigente, nel senso di consentire all'invalido ultrasessantacinquenne di proporre istanza per il riconoscimento della minorazione e di poter quindi fruire della pensione sociale, alle più favorevoli condizioni di reddito previste per l'erogazione della pensione di invalidità.

Il secondo comma dell'articolo unico del cennato progetto normativo è inteso inoltre a chiarire che i mutilati ed invalidi civili, ricorrendone le specifiche condizioni, hanno diritto all'indennità di accompagnamento, anche se l'accertamento delle condizioni stesse sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento dei 65 anni di età.

A seguito dell'ulteriore impulso di questo Ministero, lo schema di decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 dicembre 1987 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 dicembre 1987, n. 287.

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

CIPRIANI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che

1) il nostro Governo ha stipulato un accordo fiscale con l'Australia, in base all'articolo 18 del quale i titolari di pensioni italiane debbono pagare una doppia imposizione oltre a subire la decurtazione di altri benefici riconosciuti a tutti i cittadini a parità di reddito;

2) il nostro Governo non ha ancora provveduto — a ratificare l'accordo bilate-

rale di sicurezza sociale tra Italia e Australia, stipulato da due anni e già ratificato per la parte australiana, accordo che rappresenterebbe un positivo passo in avanti per i nostri emigrati;

3) i lavoratori italiani emigrati in Australia sono preoccupati per la proposta ventilata del Presidente del Consiglio di tagliare l'integrazione al minimo sulle pensioni pagate all'estero;

4) tagliando questa integrazione, lo Stato risparmierebbe 70 (settanta) miliardi, cifra a fronte della quale ci sono i 25 mila miliardi di rimesse che i lavoratori all'estero inviano in Italia;

5) si verrebbero a ridurre diritti già acquisiti all'interno di convenzioni in vigore —

quali iniziative il Governo intenda assumere:

a) per modificare l'iniquo articolo 18 dell'accordo fiscale;

b) per dare assicurazioni circa la ventilata riduzione delle integrazioni per le pensioni al minimo pagate all'estero;

c) affinché si provveda con urgenza alla ratifica dell'accordo bilaterale di sicurezza sociale già ratificato dall'Australia. (4-01795)

RISPOSTA. — *L'articolo 18 dell'accordo fiscale tra Italia e Australia del 5 novembre 1985 — per evitare la doppia imposizione fiscale e prevenire le evasioni fiscali — prevede che le pensioni siano tassate nel paese di residenza del beneficiario.*

I nostri connazionali residenti in Australia sono pertanto tenuti a corrispondere le tasse dovute nel paese di residenza, ma hanno la facoltà di chiedere l'esenzione dall'imposizione italiana e il rimborso delle trattenute eventualmente effettuate in Italia.

Questo è, del resto, il criterio seguito dalla quasi totalità delle convenzioni di doppia imposizione ed anche da quelle stipulate dall'Italia.

In deroga a tale prassi, poiché in Italia le pensioni medio basse sono tassate con

aliquote più contenute e godono di un favorevole sistema di detrazioni, al fine di favorire i connazionali residenti in Australia percettori di pensioni di modesta entità, in occasione di una visita a Canberra di una delegazione ministeriale italiana, fu siglato a livello tecnico un protocollo di revisione dell'accordo fiscale. Tale protocollo, siglato con la riserva di approvazione da parte del Governo australiano, prevedeva la tassazione alla fonte delle pensioni italiane inferiori al doppio del trattamento minimo, ciò avrebbe consentito di esentare tali pensioni dalla più gravosa imposizione australiana.

A seguito dell'entrata in vigore, il 1° luglio 1987, del Taxation Laws Amendments Act che rende tassabili in Australia tutti i redditi di provenienza estera, pensioni comprese, l'ambasciata d'Australia ha presentato a questo Ministero una nota verbale, in data 24 agosto 1987, con cui fa presente che il Governo australiano non è in grado di recepire la proposta italiana di modifica dell'articolo 18, in quanto contraria alla legge precitata. Tale modifica sarebbe incompatibile, argomentano gli australiani, con la consolidata politica convenzionale seguita dall'Australia per la quale le pensioni sono tassabili nel paese di residenza. Da parte australiana si comunicava inoltre che, per tenere almeno parzialmente conto delle nostre osservazioni senza violare la legge australiana, la decisione di tassare le pensioni italiane avrebbero avuto effetto soltanto a partire dal 1° luglio 1987, anziché dall'entrata in vigore dell'accordo fiscale. Ciò avrebbe consentito di non gravare i connazionali interessati dell'esborso di consistenti imposte arretrate.

Questo Ministero, pur consapevole della rigidità della posizione australiana, ripetutamente esplicitata a Canberra, ha continuato ad insistere attraverso ogni utile canale con le autorità australiane affinché modificassero tale decisione. È stato chiesto un nuovo incontro negoziale tra le parti per cercare di individuare comunque soluzioni che vengano incontro alle vive e legittime aspettative della nostra collettività e siano reciprocamente accettabili.

Integrazione al minimo.

Non risulta a questo Ministero che il disegno di legge sul bilancio per il 1988 contenga disposizioni relative alla limitazione dell'integrazione al minimo delle pensioni pagate all'estero. È pur vero che il problema, sollevato sul piano interno dal Ministero del tesoro, aveva destato preoccupazioni tra le nostre collettività all'estero presso le quali questo Ministero, una volta perfezionata la proposta governativa di bilancio per il 1988, aveva fatto diffondere, come noto, un comunicato informativo di cui, ad ogni buon fine, si trascrive il testo:

« Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge finanziaria per il 1988 che è stato trasmesso al Parlamento. Il disegno di legge non prevede disposizioni restrittive in materia di esportazione dell'integrazione al minimo. Come è noto, una tale eventualità aveva destato preoccupazione tra le collettività italiane all'estero in relazione a recenti articoli di stampa.

È comunque all'attenzione dei competenti ministeri il problema della riforma del sistema pensionistico. In tale contesto occorrerà evidentemente tener conto delle implicazioni per i lavoratori italiani all'estero, affinché la loro situazione previdenziale non subisca conseguenze negative da tale riforma ».

Accordo di sicurezza sociale.

L'accordo di sicurezza sociale con l'Australia, firmato a Roma il 23 aprile 1986 e già ratificato dal Parlamento australiano, era stato presentato alle Camere nella passata legislatura. La ratifica non ha tuttavia avuto luogo a causa dello scioglimento anticipato del Parlamento. Fin dall'inizio della nuova legislatura questo Ministero ha sollecitato il parere degli altri Dicasteri interessati al fine della presentazione del disegno di legge di ratifica al Parlamento. Tale disegno di legge è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione esteri della Camera dei deputati il 19 novembre 1987.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BONALUMI.

CIPRIANI. — Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che con ordinanza n. 1161/FPCI del 14 settembre 1987 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 1987 il ministro della protezione civile ha disposto per « interventi urgenti a seguito del nubifragio dell'agosto 1987 in comune di Gattico in provincia di Novara » uno stanziamento di lire 300 milioni in deroga alle vigenti norme in materia di contabilità dello Stato —:

a) quali siano state le situazioni di pericolo denunciate dal sindaco di Gattico;

b) se possono considerarsi interventi di pubblica utilità urgenti e indifferibili, visto che il telex di richiesta è stato inviato il 9 settembre 1987 a ben 14 giorni di distanza dagli eventi del 24 e 26 agosto;

c) quali interventi il comune di Gattico ha fatto o intende effettuare.

(4-02317)

RISPOSTA. — Il prefetto di Novara con telex del 27 agosto 1987, n. 5064/20.3/GAB. segnalò notevoli danni alle infrastrutture in tutta la provincia ed in particolare a strade statali, provinciali e comunali, a seguito dell'alluvione dei giorni 24-26 agosto 1987.

Successivamente il sindaco del comune di Gattico con telex del 9 settembre 1987 denunciò danni alluvionali nelle località Mottorosso, Madonna Assunta, San Martino e Marchina, facendo presente che le strade comunali delle predette località erano state gravemente disastrose e chiese un intervento per lire 500 milioni.

A seguito di tali segnalazioni in data 14 settembre 1987 con ordinanza del 14 settembre 1987, n. 1161/FPC, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 1° ottobre 1987, n. 229; fu disposta l'erogazione di un contributo di lire 300 milioni ed i relativi lavori furono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, come di norma per interventi conseguenti ad eventi calamitosi.

Per quanto concerne l'attuazione dei suddetti interventi, questo Dipartimento non ha ancora notizie, in quanto gli enti beneficiati devono, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 730 del 1986, far pervenire semestralmente una relazione in merito.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: GASPARI.

CIPRIANI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che sono ormai passati dodici anni dalla 1ª Conferenza dell'emigrazione — se non intenda: a) fissare la data della 2ª Conferenza dell'emigrazione; b) effettuare eventualmente tale 2ª Conferenza in Lombardia, a Milano, al fine di consentire una cospicua partecipazione dall'estero e da parte dei frontalieri italiani in Svizzera.* (4-02688)

RISPOSTA. — *L'indizione della seconda conferenza nazionale dell'emigrazione è prevista da un apposito disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati ed in data odierna anche dal Senato.*

Il testo di legge prevede all'articolo 1 che la conferenza dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 1988 e all'articolo 5 che la data della conferenza verrà fissata con decreto del ministro degli affari esteri, su proposta del comitato organizzatore. È conseguentemente presumibile che essa svolga nell'autunno del 1988.

Quanto alla sede della conferenza, è opportuno precisare che anche questo aspetto verrà definito dal comitato organizzatore in base alle funzioni riconosciutegli dall'articolo 3 punto 4 della legge. Motivi pratici di organizzazione della conferenza ed anche il significato che riveste per le nostre comunità all'estero, lasciano presupporre che la capitale del paese venga preferita ad altre sedi certamente significative come quella dell'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BONALUMI.

CIVITA, CECI BONIFAZI, SANNELLA E CANNELONGA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che*

nel maggio 1986 l'EFIM ha venduto due fabbriche ubicate nella zona industriale di Bari, la « SGT » che produceva caldaie per riscaldamento e la « Fonderia Breda » che produceva pezzi fusi ad un privato, Bellesi di Brescia;

nel contratto sottoscritto l'imprenditore Bellesi si era impegnato ad utilizzare pienamente gli impianti per 18 mesi;

a distanza di quattro mesi, oltre cento lavoratori venivano messi in cassa integrazione;

nell'aprile del 1987 il Bellesi, pose in liquidazione le due società e tutti i dipendenti furono messi in cassa integrazione;

il gruppo Bellesi, chiese un lodo arbitrale per l'annullamento del contratto perché, sostenne, c'erano crediti dati per sicuri e risultati poi irrecuperabili —:

di fronte alla situazione di grave tensione esistente tra i lavoratori, quali urgenti ed immediate iniziative intendano assumere per: convocare l'EFIM, le Bellesi, le organizzazioni sindacali e la regione Puglia onde ricreare le condizioni per una immediata ripresa produttiva delle due fabbriche in oggetto. (4-02289)

RISPOSTA. — *L'EFIM (Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere) ha comunicato che con decreto ministeriale del 16 aprile 1986 il Ministero delle partecipazioni statali di concerto con quello del tesoro autorizzò la cessione, deliberata nel mese di dicembre 1985 dal consiglio di amministrazione dell'EFIM, delle società del raggruppamento OTB a quegli imprenditori che intendessero garantirne il rilancio.*

L'acquirente delle società SGT e Fonderia Breda risultò lo stesso gruppo Bellesi che aveva già assunto partecipazioni di minoranza nelle stesse società, accettando le

condizioni proposte dall'EFIM all'atto della cessione.

In particolare l'acquirente si era contrattualmente impegnato per un periodo non inferiore ai 18 mesi dal momento della cessione, a non ridurre il livello occupazionale, fatte salve le ipotesi di dimissioni e di licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo.

Al fine di esaminare i problemi sorti con la privatizzazione di tali due società si è svolta presso il Ministero una riunione con il presidente della regione Puglia Fitto ed il vice presidente Occhiofino, accompagnati da rappresentanti sindacali e dal consiglio di fabbrica, a conclusione della quale si è ribadito l'impegno ad intervenire presso l'EFIM ed a promuovere, anche d'intesa con i Ministeri dell'industria e del lavoro iniziative per la puntuale applicazione dell'accordo stipulato a suo tempo per la tutela dell'occupazione, la realizzazione degli investimenti e il rilancio produttivo delle imprese in questione.

Questo alla controversia arbitrare tra il gruppo Bellisi e l'EFIM, va precisato che il lodo di recente reso dal collegio arbitrare ha dato pienamente ragione all'ente pubblico.

Il Ministro delle partecipazioni statali: GRANELLI.

CRIPPA E GABBUCCIANI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che una parte dei fondi stanziati dal nostro Governo per fronteggiare le conseguenze del terremoto dell'ottobre 1986 in Salvador sono stati dirottati a sostegno di attività diverse da quelle previste, anche di carattere militare, e che a quegli stanziamenti un altro se ne è aggiunto di circa cento milioni di dollari —

quali misure abbia posto in essere perché il Governo del Salvador ripristini i finanziamenti pregressi verso le attività sociali a suo tempo concordate e quali garanzie siano state acquisite prima di procedere all'erogazione di un tanto rilevante stanziamento perché queste risorse

siano realmente destinate alla ricostruzione e conformi alle finalità della legge n. 49 del 1987. (4-00960)

RISPOSTA. — A seguito del terremoto che nel 1987 colpì duramente San Salvador, da parte italiana si decise di destinare al piano di ricostruzione della città l'ammontare di cento milioni di dollari, di cui sessanta a titolo di dono e quaranta come credito di aiuto. A tale ammontare è da aggiungere lo stanziamento di cinque milioni di dollari da destinare, attraverso l'UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo), al finanziamento di un programma di edilizia popolare.

Si elaborò pertanto, d'intesa con le autorità salvadoregne, un piano di intervento articolato in sette sub-programmi comprendenti il risanamento di aree della città dove si riscontrano gli insediamenti più poveri, la riubicazione di famiglie senza tetto in nuove abitazioni, il loro inserimento in cooperative della riforma agraria, opere di risanamento ambientale, la costruzione di infrastrutture sanitarie, la promozione di attività economiche e sociali per le famiglie beneficiarie, la valutazione del rischio sismico e vulcanologico e l'appoggio al piano locale di protezione civile.

I finanziamenti italiani coprono esclusivamente la componente estera di tale piano di intervento e saranno quindi destinati al pagamento dei servizi e delle forniture effettuate da ditte italiane.

Allo stato attuale non si è proceduto ad alcun esborso di fondi in quanto la fase esecutiva del programma non è ancora iniziata. È comunque da escludere che tali fondi siano dirottati a sostegno di attività diverse da quelle previste, anche di carattere militare. Secondo le procedure vigenti in materia di aiuto italiano allo sviluppo, in nessun caso infatti i fondi vengono erogati direttamente al Governo del paese beneficiario che quindi non è in grado di procedere alla loro utilizzazione per programmi differenti da quelli previsti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: AGNELLI.

FERRANDI, AZZOLINI, BASSOLINO, MOTETTA E SERAFINI MASSIMO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, di grazia e giustizia, dell'ambiente e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso

che la grave decisione intrapresa in questi giorni dalla Procura della Repubblica di Trento di chiudere lo stabilimento di San Michele dell'Adige della Samin Abrasivi SpA del gruppo ENI, ha reso ancor più viva la preoccupazione per le prospettive che stanno di fronte alle centinaia di lavoratori dipendenti della Samin, alla stessa attività produttiva dello stabilimento di San Michele, nonché ad altri stabilimenti dello stesso gruppo;

che la salute dei lavoratori, della Samin e della Rotoliera, la garanzia del loro posto di lavoro, la sicurezza che la produzione della fabbrica possa continuare, garantendo la salvaguardia dell'ambiente, è da tempo oggetto di preoccupazione nella popolazione e nelle maestranze occupate, per le esalazioni di fumi, polveri silicee e cattivi odori prodotti dallo stabilimento in oggetto. Identica preoccupazione si va diffondendo per la situazione dello stabilimento Samatec di Scurelle, che ha la medesima produzione, con sistemi pressoché uguali. La direzione Samin si era impegnata, con notevoli investimenti, a sostituire con nuovi forni e sistemi di concezione tecnologicamente diversa quelli esistenti in modo da garantire il mantenimento di ogni sorta di emissione entro i limiti fissati dalla legge provinciale n. 47/48 della provincia di Trento. È fuori dubbio che tale riconversione — che doveva intervenire entro il 31 dicembre 1986 — è andata a rilento al punto che ancora oggi non è ancora completata. Il Servizio protezione ambiente della provincia autonoma di Trento, senza fornire alcun dato di verifica, ha consentito che la produzione Samin continuasse in deroga ai limiti di accettabilità;

che la pretura di Mezzolombardo ha incaricato da oltre undici mesi. ma an-

cora senza esito, un collegio di periti di accertare il grado di nocività delle emissioni Samin. Infine, la Procura della Repubblica di Trento in questi giorni ha ordinato la sospensione della produzione della fabbrica, bloccando anche il completamento dei nuovi impianti —:

1) che cosa intende fare il ministro delle partecipazioni statali per consentire che la direzione aziendale provveda a completare il piano di investimenti relativi ai nuovi forni entro il termine più ravvicinato; che cosa intende fare perché nell'azienda Samatec di Scurelle si possa ottenere il medesimo risultato;

2) quali iniziative ritiene di poter prendere, nell'ambito delle sue competenze, il ministro di grazia e giustizia per la più sollecita ed esauriente conclusione dell'indagine peritale promossa dalla pretura di Mezzolombardo, al fine anche di chiarire e superare perplessità esistenti in rapporto alle diverse iniziative giudiziarie in atto; nonché per consentire al più presto di completare l'installazione dei forni e dei sistemi di nuova e più sicura concezione e quindi tali da garantire una produzione che assicuri l'occupazione e la salvaguardia ambientale interna ed esterna alla fabbrica;

3) che cosa intenda fare il ministro dell'ambiente per avere, assieme alla provincia autonoma di Trento, un quadro scientificamente certo dell'impatto che l'attività produttiva della Samin determina sull'uomo e sull'ambiente e per verificare l'efficacia dei nuovi impianti;

4) che cosa intende fare il ministro del lavoro e previdenza sociale per garantire ai lavoratori della Samin il salario nel periodo necessario alle verifiche e al completamento dei nuovi sistemi produttivi. (4-00185)

RISPOSTA. — *L'ENI ha comunicato che la SASATEC (Società abrasivi e materiali ceramici, società per azioni) del gruppo ENI, produce abrasivi artificiali e cioè carburo di silicio e corindone in tre stabilimenti: due nel Trentino (San Michele al-*

l'Adige e Scurelle) per la produzione di carburo di silicio ed uno in provincia di Novara (Domodossola) per la produzione di corindone ed è l'unico produttore italiano di questi materiali. Lo stabilimento di San Michele all'Adige è stato di volta in volta adeguato alla legislazione in materia di inquinamento che è divenuta progressivamente sempre più restrittiva.

In particolare dal 1971, cioè da quando lo stabilimento fa parte del sistema delle partecipazioni statali, sono stati introdotti nuovi impianti di captazione e trattamento delle emissioni dagli impianti di produzione ed è stato costruito un nuovo impianto di trattamento delle acque di scarico.

Per quanto riguarda in particolare i forni per la produzione del carburo di silicio, tra il 1975 e il 1977 sono stati completamente ricostruiti in base a nuovi criteri di progettazione e processo, che hanno sostanzialmente ridotto le emissioni. Nonostante tali sforzi, da alcuni controlli effettuati dal Servizio protezione ambiente della provincia autonoma di Trento negli anni 1981-1982 risultava che l'inquinamento dello stabilimento eccedeva i limiti previsti dalla legislazione vigente.

La SAMIN Abrasivi avviava, pertanto, studi e prove sperimentali, per ridurre tali emissioni, che si concretizzavano nella messa a punto di una propria tecnologia tesa a raccogliere e trattare gli elementi inquinanti e, attualmente, sta provvedendo alla costruzione di nuovi forni basati su tali principi.

Le autorità provinciali competenti hanno seguito tutte le fasi di studio e sperimentazione ed approvato il progetto presentato di ristrutturazione della sala forni, concedendo la deroga all'esercizio dei forni tradizionali fino al 31 dicembre 1986, prolungata poi fino al 15 settembre 1987. Alla fine del 1987 sono entrate in funzione due batterie di nuovi forni ed una di trattamento dalle emissioni gassose.

Nel corso del 1987 era previsto il completamento del programma di ristrutturazione della sala forni con l'applicazione della nuova tecnologia alle cinque batterie di forni tradizionali rimanenti.

Nelle more di tale processo di ristrutturazione il pretore di Mezzolombardo (Trento), in data 13 giugno 1986, disponeva una perizia al fine di accertare le eventuali sostanze inquinanti emesse dalla fabbrica, la loro pericolosità, le conseguenze patologiche derivanti dalla loro ingestione ed ispirazione, l'area ritenuta pericolosa ed i provvedimenti da adottare, inviando comunicazione giudiziaria ai dirigenti della società.

Il collegio peritale di ufficio, nominato dal pretore di Mezzolombardo il 16 novembre 1986, consegnava una perizia preliminare giudicata dai consulenti dell'azienda sostanzialmente positiva per la società prospettando l'eventuale possibilità di completare la perizia con ulteriori indagini.

In data 14 gennaio 1987 il pretore ordinava la effettuazione di tale completamento della perizia, ed il 16 marzo 1987 ordinava la sospensione della modifica dei vecchi forni, in attesa dell'effettuazione delle indagini.

Dopo una lunga ricerca di laboratori ed altri organismi tecnici in grado di collaborare a tali indagini, queste sono state affidate al laboratorio chimico provinciale di Bolzano ed avrebbero dovuto aver luogo nel mese di luglio 1987.

In precedenza e precisamente il 1° luglio 1986 la procura di Bolzano aveva emesso comunicazione giudiziaria nei confronti di dirigenti della società, per adulterazione colposa di sostanze alimentari e di lesioni personali gravi su bambini abitanti nei comuni di Egna, Cra, Saloro e Termeno, tutti in provincia di Bolzano a nord dello stabilimento (e distanti dallo stesso da 9 a 25 chilometri); quanto sopra, a seguito di denuncia presentata dalla Sudtiroler Dachverband (Federazione delle associazioni protezionistiche sudtirolesi).

Il giorno 25 giugno 1987 il procuratore della Repubblica di Trento, inviava comunicazione giudiziaria, avendo ricevuto alcune denunce da parte delle associazioni ambientaliste e da privati cittadini, ed essendogli stato trasmesso il procedimento aperto dalla procura della Repubblica di Bolzano. Il giorno successivo, 26 giugno 1987, il procuratore della Repubblica emetteva un decreto di sequestro, immediatamente ese-

guito, relativo a tutti i forni installati nello stabilimento di San Michele, compresi quindi i forni già modificati con le nuove tecnologie, e proibiva la prosecuzione dell'attività produttiva.

Lo stesso decreto di sequestro valeva quale comunicazione giudiziaria per i dirigenti interessati.

Il giorno 29 giugno 1987 presso la procura della Repubblica di Trento veniva nominato un collegio peritale costituito da sei docenti dell'università di Padova, di cui quattro presenti hanno prestato giuramento, che dovrà accertare se le lavorazioni dello stabilimento SAMATEC-ex Samim Abrasivi - di Mezzocorona - San Michele all'Adige, in relazione alle condizioni di lavoro, alle materie prime utilizzate ed alle emissioni ed immissioni provocate, sono tali da violare i limiti di tollerabilità stabiliti dalla legge vigente. In particolare è stato chiesto al collegio dei periti di accertare se le immissioni provocate dallo stabilimento possano essere causa di disturbi all'apparato respiratorio dei minori.

Il giorno 4 luglio 1987 è stato nominato un secondo collegio peritale che dovrebbe indagare sulle cause di una anormale serie di decessi nella popolazione residente. La SAMATEC è stata obbligata quindi immediatamente a sospendere ogni attività nello stabilimento ed ha presentato successivamente un ricorso al tribunale della libertà. Tale ricorso è stato respinto il 6 luglio 1987.

Successivamente in data 14 luglio 1987 il sostituto procuratore dottor Cavalieri, viste le prime risultanze peritali, ha autorizzato la ripresa della produzione limitatamente a cinque batterie delle sette installate nello stabilimento.

Sono quindi immediatamente iniziate le operazioni relative alla messa in marcia dei forni, che sarà graduale, comportando quindi la perdita di un intero mese di produzione oltre alla perdita permanente del 30 per cento della capacità produttiva dello stabilimento costituito dalle due batterie rimaste sotto sequestro. Questo comporta attualmente il ricorso alla cassa integrazione guadagni per 20 addetti.

In data 4 luglio 1987 sono iniziate le operazioni peritali e conseguentemente la società ha provveduto a fermare il proprio collegio peritale e legale. Le operazioni pertanto sono tuttora in corso.

Per quanto concerne invece lo stabilimento di Scurelle, va precisato che, in assenza di specifici controlli, le delibere della giunta della provincia autonoma di Trento, già citate relativamente allo stabilimento di San Michele all'Adige, richiedevano di effettuare le stesse modifiche imposte per quest'ultimo. Non ritenendo tali modifiche necessarie, in quanto la diversa potenzialità produttiva e la diversa sistemazione impiantistica rendono le emissioni di tale stabilimento tali da rientrare nei limiti della legge provinciale n. 47 del 1978, l'azienda ha chiesto l'esecuzione di una serie di controlli che sono stati eseguiti nel periodo dal 27 al 30 maggio 1987.

Queste misure hanno confermato sia che le emissioni rientrino nei limiti della legge provinciale, ancorché trattasi di emissioni diffuse e non concentrate come definite dalla legge stessa, sia che le emissioni sono ampiamente entro i limiti della legislazione nazionale. Malgrado tali risultanze la provincia autonoma di Trento, emetteva in data 3 luglio 1987 una diffida ad eseguire, presso lo stabilimento di Scurelle, le modifiche già in corso di esecuzione presso lo stabilimento di San Michele all'Adige.

Contro tale diffida la SAMATEC presentava ricorso al tribunale amministrativo regionale. Contemporaneamente è stata presentata alla giunta provinciale richiesta di revoca o, in subordine, di proroga dei termini della diffida.

Il Ministro delle partecipazioni statali: GRANELLI.

FERRARINI. — Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere - premesso che

in forza di una recente sentenza del tribunale di Rieti relativa alla erogazione delle pensioni di invalidità ai cittadini con oltre 65 anni di età, molte prefetture-

hanno sospeso, in attesa di chiarimenti dal Ministero competente, l'esame delle pratiche in questione;

L'INPS ha dato disposizione perché le sedi territoriali soprassedano alla definizione delle pratiche relative alla concessione delle pensioni ai cittadini invalidi oltre i 65 anni —:

se sono a conoscenza che tutto ciò provoca ed aggrava notevolmente la già pesante situazione di migliaia e migliaia di invalidi e delle loro famiglie;

quali urgenti iniziative e provvedimenti intendano di concerto adottare per ripristinare la pensione agli invalidi oltre i 65 anni, eliminando i disagi a cui questi cittadini vengono ora sottoposti, impartendo nel contempo precise direttive ed i chiarimenti necessari agli organi periferici onde evitare per l'avvenire i prolungati ed incresciosi ritardi. (4-01597)

RISPOSTA. — *La questione, segnalata dall'interrogante, e nota a questo Ministero, che non manca di seguire con la dovuta attenzione il problema degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, specialmente dopo che, l'8 ottobre 1987, il consiglio di amministrazione dell'INPS ha deliberato — nei confronti dei medesimi — la sospensione della pensione sociale, a seguito della recente nota pronuncia del Consiglio di Stato.*

Invero, già prima che intervenisse la citata delibera, questo Ministero aveva elaborato un progetto di decreto-legge recante l'interpretazione autentica della normativa vigente, nel senso di consentire all'invalido ultrasessantacinquenne di proporre istanza per il riconoscimento della minorazione e di poter quindi fruire della pensione sociale, alle più favorevoli condizioni di reddito previste per l'erogazione della pensione di invalidità.

Il secondo comma dell'articolo unico del cennato progetto normativo è inteso inoltre a chiarire che mutilati ed invalidi civili, ricorrendone le specifiche condizioni, hanno diritto all'indennità di accompagnamento, anche se l'accertamento delle condi-

zioni stesse sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento dei 65 anni di età.

A seguito dell'ulteriore impulso di questo Ministero, lo schema di decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 dicembre 1987 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 dicembre 1987, n. 287.

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

GABBUCCIANI, MINUCCI, MARRI, RUBBI, CERVETTI, VELTRONI, NICOLINI, SERAFINI ANNA MARIA E CRIPPA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che

la Direzione Generale delle Relazioni Culturali del Ministero degli affari esteri sta attualmente procedendo alla restituzione ai ruoli di provenienza, con decorrenze che vanno dal settembre 1987 al settembre 1988, di circa 50 persone, per lo più direttori o comunque costituenti, dopo 10, 20 o più anni di servizio, il personale di più comprovata esperienza manageriale operante negli istituti italiani di cultura, essendo venuto a scadenza il rinvio biennale che la legge 92/1986 aveva disposto nel dichiarato intento di evitare una irreparabile dispersione di professionalità prima dell'approvazione di una legge di riforma del servizio culturale all'estero, sulla cui necessità ed urgenza si è più volte espresso il titolare del dicastero, oltre che numerosi gruppi parlamentari, mentre alcuni deputati del gruppo comunista hanno presentato un'apposita proposta di legge all'inizio della X legislatura;

fino ad oggi non è stato ancora approvato dal Consiglio dei ministri e quindi presentato al Parlamento un progetto di riforma, pur promesso in « tempi brevi » al momento dell'approvazione della legge 92/1986;

il nuovo personale selezionato, in base alle norme della legge 604/1982, con concorso svoltosi nel 1986-87 ed entrato in servizio soltanto pochi mesi orsono,

necessità, per ammissione della amministrazione stessa, « di molti anni di esperienza prima di poter proficuamente adempiere ai fini istituzionali della politica culturale all'estero » e che comunque risulta « professionalmente non pronto ad avvicinare il personale suo malgrado uscente »;

l'esigenza di evitare irreparabili vuoti di professionalità negli organici degli istituti si pone oggi con maggiore acuità che non in passato anche poiché l'applicazione delle disposizioni della legge 604/1982 comporterebbe, fra il settembre 1988 ed il settembre 1989 un ulteriore massiccio esodo di personale, ivi compreso quello ammesso in ruolo con la legge 604/1982 stessa, per l'avvicendamento del quale è da escludersi il ricorso, del resto non congruo per i motivi già esposti, a nuovi concorsi di reclutamento basati su disposizioni legislative che l'amministrazione ha dichiarato di volere modificare mentre numerose forze parlamentari hanno sollecitato più volte il Governo in tal senso —:

urgentemente il pensiero del ministro degli affari esteri circa i provvedimenti che intende adottare in relazione alla situazione di emergenza in cui verranno, con rapida progressione, a trovarsi gli istituti italiani di cultura a decorrere dal prossimo settembre a seguito del forzato esodo e della dispersione delle professionalità faticosamente acquisite;

se non ritiene possibile che tale situazione, determinata in gran parte dalle incertezze e dai ritardi dell'amministrazione, venga ancora gestita mediante provvedimenti, disorganici e parziali concernenti separatamente singole categorie di personale e comunque implicanti l'applicazione di poteri discrezionali, non dovendo in tale contesto, la discrezionalità sostituirsi ad una omogenea trasparenza normativa;

se pertanto non ritenga indispensabile fornire precise assicurazioni circa l'adozione di coerenti ed organiche disposizioni d'insieme, alla cui definizione dovrà

essere associato il Parlamento, da applicarsi a tutto il personale di ruolo che comunque presti attualmente servizio presso gli Istituti di cultura e che assicurino nell'immediato l'indispensabile continuità ed efficienza del servizio nonché, nella prospettiva, la consenziazione, senza soluzioni di continuità, delle professionalità operative acquisite, fino all'entrata in vigore dell'auspicata nuova normativa generale in materia approvata dal Parlamento e delle norme transitorie in esse incluse. (4-02769)

RISPOSTA. — Il progetto di riforma degli istituti italiani di cultura è stato da ultimo parzialmente modificato sulla base di indicazioni fornite dalla presidenza del Consiglio ed è attualmente allo studio di questo Ministero in vista di una sua sollecita presentazione al Parlamento. Sarà pertanto quanto prima proposta l'adozione di un intervento organico di riforma per il personale degli istituti di cultura, tenendo tra l'altro presente la diversità dei compiti svolti dal personale stesso e anche le legittime aspettative di coloro che, avendo superato le prove di selezione, attendono di essere destinati all'estero.

In relazione alla scadenza dei termini ai quali fa riferimento l'interrogante è comunque in corso di elaborazione un provvedimento legislativo per il mantenimento del personale in questione alle dipendenze del Ministero degli affari esteri sino all'approvazione della legge organica di riforma.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: AGNELLI.

GASPAROTTO, PASCOLAT, FACHIN SCHIAVI E BORDON. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che*

durante un incontro con il Consiglio dei delegati della Fincantieri di Monfalcone, che si è svolto alcuni giorni fa, si è evidenziata la difficile situazione che si sta determinando, per più di 1.000 lavoratori del cantiere (su un organico infe-

riore alle 3.000 unità), costretti a restituire gli assegni familiari percepiti nel 1987;

ciò comporta trattenute in un'unica soluzione, varianti dalle 120.000 lire alle 720.000 lire, su salari e stipendi estremamente modesti;

nell'insieme del reddito calcolato sarebbero state conteggiate anche le rendite INAIL, escludendo così la totalità degli invalidi del lavoro dalla riscossione degli assegni familiari;

la situazione che si è determinata ai cantieri di Monfalcone, dà la misura del duro colpo inferto ai lavoratori con la finanziaria 1987 e con le inique misure in essa contenute;

la larga maggioranza dei lavoratori non percepiranno più gli assegni familiari o le maggiorazioni previste, nonostante che la « cassa assegni familiari » sia in attivo per migliaia di miliardi;

il Consiglio dei delegati di Monfalcone ha chiesto che i lavoratori interessati, siano autorizzati al rimborso degli assegni familiari con un'adeguata rateazione —:

se non intenda intervenire:

per una modifica radicale delle « fasce » al fine di permettere alla generalità dei lavoratori di percepire gli assegni familiari;

per escludere dal calcolo del reddito, le rendite degli invalidi del lavoro;

per una rateazione nel rimborso degli assegni familiari. (4-00403)

RISPOSTA. — *Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — il cui parere è condiviso anche dai ministeri delle finanze e del tesoro — è dell'avviso che, nel novero dei redditi computabili ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non debbano essere comprese le rendite infortunistiche dell'INAIL, in considerazione della loro natura esclusivamente risarcitoria dei danni subiti dagli assicurati.*

Di conseguenza, l'INPS sta predisponendo i necessari provvedimenti intesi ad adeguare il proprio operato all'orientamento delle amministrazioni vigilanti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FORMICA.

GEREMICCA E TESTA ENRICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che

in data 15 dicembre 1986 la giunta della regione Campania indica con propria deliberazione le società SNAM PROGETTI, INFRASUD PROGETTI e FIAT ENGINEERING « idonee per l'affidamento dell'incarico di redazione del piano di disinquinamento per il risanamento ambientale della provincia di Napoli »;

in data 3 gennaio 1987 la giunta della regione Campania con la deliberazione 664 chiede al Governo « di avviare con urgenza, d'intesa con la regione, le procedure per la predisposizione di un piano di intervento per il risanamento ambientale della provincia di Napoli »;

in data 26 febbraio 1987 il Consiglio dei ministri con propria deliberazione dichiara la provincia di Napoli area a rischio ambientale (articolo 7 legge 8 luglio 1986, n. 349) e incarica il ministro dell'ambiente Francesco De Lorenzo, a predisporre, d'intesa con la regione Campania, un piano di disinquinamento per il risanamento ambientale della provincia di Napoli;

in data 5 marzo 1987 viene sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione Campania con il quale « si conviene di affidare, con apposita convenzione, la redazione del piano di disinquinamento per il risanamento ambientale della provincia di Napoli ad imprese, associazioni di imprese o consorzi che abbiano già svolto attività nell'area metropolitana o nella provincia di Napoli »;

in data 3 e 6 aprile 1987 rispettivamente l'Istituto superiore della sanità e l'Istituto di ricerca sulle acque del CNR certificano parere di idoneità ad espletare l'incarico suddetto da parte delle suddette società SNAM PROGETTI, INFRASUD PROGETTI e FIAT ENGINEERING;

in data 9 aprile 1987 le più volte citate società si offrono per la redazione del piano e chiedono un compenso di 2 miliardi e 200 milioni di lire;

in data 15 aprile 1987 il ministro De Lorenzo nomina con proprio decreto una commissione tecnico-scientifica per verificare se la richiesta è congrua e se è conveniente per l'amministrazione pubblica;

in data 15 aprile 1987 la commissione tecnico-scientifica nominata dal ministro De Lorenzo dichiara la richiesta delle tre società congrua e conveniente per l'amministrazione pubblica;

in data 15 aprile 1987 il ministro De Lorenzo delega con proprio decreto un funzionario del Ministero dell'ambiente alla stipula dei contratti e delle convenzioni del Ministero stesso;

in data 16 aprile 1987 viene stipulato un atto pubblico per la concessione della predisposizione di un piano di disinquinamento della provincia di Napoli tra il Ministero dell'ambiente e la società INFRASUD PROGETTI s.p.a. quale mandataria della associazione temporanea tra le imprese FIAT ENGINEERING e SNAM PROGETTI;

in data 3 giugno 1987 il Consiglio di Stato esprime parere favorevole alla convenzione « a condizione che si integri la convenzione stessa con una clausola aggiuntiva che escluda che alle future attività di progettazione ed esecuzione delle opere da compiersi in attuazione del piano redigendo possano essere ammesse le stesse imprese concessionarie della predisposizione del piano »;

in data 28 luglio 1987 il ministro dell'ambiente *pro tempore*, professor Pa-

van decide con propria decretazione (n. 162) di « disattendere » le osservazioni del Consiglio di Stato dal momento che « è senz'altro preferibile che le imprese che abbiano svolto gli studi relativi al predetto piano (cioè la INFRASUD PROGETTI, la SNAM PROGETTI e la FIAT ENGINEERING) abbiano la possibilità di divenire affidatarie della esecuzione delle opere da compiersi nella conseguente fase attuativa ». Pertanto il ministro rende esecutiva la concessione stipulata in data 16 aprile 1987 tra il Ministero e le citate imprese —:

come spiega il Governo e l'attuale ministro all'ambiente, onorevole Ruffolo, le troppe incongruenze e coincidenze che emergono dalla cronologia della vicenda, e in particolare:

a) il fatto che in una sola giornata (il 15 aprile 1987) il ministro all'ambiente dell'epoca onorevole De Lorenzo nomina una Commissione per la verifica di congruità della richiesta di compenso avanzata dalle citate imprese; ottiene dalla Commissione la necessaria certificazione di congruità e convenienza; delega un funzionario per la stipula delle convenzioni del Ministero; stipula l'atto pubblico di convenzione tra il ministero e le imprese;

b) il fatto che il 28 luglio 1987 il ministro dell'ambiente sopravvenuto, il professor Pavan, decida di disattendere le osservazioni del Consiglio di Stato e di rendere esecutiva la convenzione con le imprese già menzionate;

se non ritenga il Governo e l'attuale ministro quanto meno sconcertante la coincidenza dell'attivismo ministeriale con il fatto che il 16 aprile scadevano i poteri dell'onorevole De Lorenzo perché il 17 « giuravano » i nuovi ministri del Governo Fanfani, e che il 28 luglio scadevano i poteri del ministro professor Pavan perché il 29 « giuravano » i nuovi ministri del Governo Goria (tra cui l'onorevole Ruffolo);

se non ritenga il ministro dell'ambiente di dover riesaminare l'intera pratica relativa al piano di disinquinamento per il risanamento ambientale della provincia di Napoli, aperto dopo che erano state individuate le imprese « idonee » per l'affidamento dell'incarico e conclusa (almeno per ora) con la decisione ministeriale di « un patto di futuro affidamento » a queste imprese anche della esecuzione delle opere previste e programmate dalle stesse imprese. (4-02235)

RISPOSTA. — *Il procedimento prende avvio dalla richiesta della regione Campania, deliberata il 15 dicembre 1986, di utilizzare appositi fondi del Ministero dell'ambiente per definire gli studi necessari ad affrontare le complesse ed urgenti tematiche connesse al risanamento ambientale ed al disinquinamento dell'area napoletana, anche in relazione all'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 349 del 1986.*

Sulla base dei conseguenti accertamenti tecnici effettuati dal Ministero dell'ambiente, il Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 1987 dichiarava la provincia di Napoli area ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

Poiché la citata normativa prevede che il piano di disinquinamento deve essere predisposto dal ministro dell'ambiente di intesa con la regione interessata, veniva adottato in data 15 marzo 1987 un protocollo di intesa, con il quale il Ministero dell'ambiente e la regione Campania concordavano di affidare, con apposita convenzione, la predisposizione del piano a imprese, associazioni di imprese o consorzi, che abbiano già svolto attività nell'area metropolitana o della provincia di Napoli (anche mediante l'utilizzazione di energie professionali locali e il coinvolgimento di operatori privati della regione) e garantiscano i seguenti requisiti:

a) *indiscussa capacità tecnico-scientifica e professionale, acquisita in Italia e all'estero in attività di programmazione e/o pianificazione per conto della Pubblica Amministrazione;*

b) *dotazione di idonee strutture e tecnologie per la ricerca e progettazione, localizzate preferenzialmente in Campania;*

c) *capacità di assicurare l'efficienza esecutiva dei progetti predisposti.*

La regione proponeva le società SNAM-Progetti e INFRASUD-Progetti — già individuate nella citata deliberazione del 15 dicembre 1986 —, alle quali aggiungeva con lettera 24 marzo 1987 del presidente della giunta, la società FIAT Engineering società per azioni.

Il Ministero dell'ambiente, per parte sua, richiedeva una valutazione sulla idoneità delle predette imprese all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto di ricerca sulle acque del CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) che, con note rispettivamente del 3 e del 6 aprile 1987, esprimeva parere favorevole.

Va per altro segnalato che già nella fase di prequalificazione era emersa la possibilità che le tre società, aspiranti alla predisposizione del piano di disinquinamento, operassero integrando le loro competenze attraverso azioni congiunte (parere CNR): in tal senso, in data 9 aprile 1987, le tre società in associazione temporanea avanzavano un'offerta unitaria.

In data 15 aprile 1987 una commissione di esperti istituita dal ministro dell'ambiente e presieduta da un consigliere di Stato esprimeva l'avviso che l'importo complessivo di lire 2.200 milioni, richiesto dalla citata associazione temporanea di imprese, fosse congruo e conveniente per l'amministrazione, in considerazione della complessità delle operazioni da svolgere, dell'alta professionalità necessaria, nonché della necessità ed urgenza di addivenire al completamento dei lavori indispensabili per la redazione del piano di disinquinamento.

Sulla base di tale valutazione, in data 16 aprile 1987 veniva stipulata la relativa convenzione.

In ordine alla pluralità di atti posti in essere con scadenze temporali particolarmente serrate, va sottolineato come la circostanza che il funzionario (direttore generale del servizio competente) abbia ricevuto la delega del ministro solo il giorno antece-

dente alla stipula sia del tutto ininfluyente sotto il profilo giuridico. Inoltre la valutazione di congruità dell'offerta, affidata alla commissione (per altro non prevista dalla legge), non tocca la responsabilità dei servizi del Ministero, ma riflette solo l'esigenza del ministro del tempo di asseverare, con l'autorevolezza di giudizio degli esperti, una scelta già positivamente valutata dai competenti servizi amministrativi. Nel caso specifico trattavasi di una istruttoria tecnico-amministrativa globalmente durata più di quattro mesi: pertanto la commissione, nell'esprimere le proprie valutazioni, si è potuta giovare di un'ampia e rigorosa documentazione di base.

È pur vero che il parere formulato, nel corso del procedimento, dal Consiglio di Stato conteneva alcune prescrizioni, tra le quali la più rilevante era l'aggiunta in convenzione di una clausola che escludesse che alle future attività di progettazione e di esecuzione delle opere, da compiersi in attuazione del piano redigendo, possano essere ammesse le stesse imprese ora aderenti alla convenzione in esame ed i loro collaboratori. Ma è altrettanto vero che l'amministrazione, in sede di approvazione della convenzione medesima, disposta con decreto 28 luglio 1987, ha espresso il proprio motivato dissenso circa l'opportunità dell'inserimento di detta clausola nel contesto contrattuale.

Al fine di conseguire una più proficua attività di progettazione e di esecuzione delle opere da realizzarsi in attuazione del piano di disinquinamento ed in considerazione della elevata specialità della materia oggetto della convenzione, si è ritenuto preferibile non escludere, che le imprese incaricate di svolgere gli studi per la formazione del predetto piano potessero divenire affidatarie della esecuzione delle relative opere nella successiva fase attuativa. E ciò, anche in considerazione del fatto che lo stesso legislatore — nel disciplinare le procedure contrattuali dello Stato per la esecuzione dei programmi di ricerca con la legge 11 novembre 1986, n. 770 — ha manifestato una tendenza di segno opposto, prevedendo (all'articolo 4, primo comma), che per le produzioni basate sui risultati di

ricerca l'amministrazione è tenuta, a parità di condizioni offerte da altre imprese, ad affidare l'esecuzione alla stessa impresa che ha effettuato la ricerca.

Infine, per quanto riguarda l'opportunità — pure evidenziata dall'organo consultivo — che la presidenza del comitato di alta vigilanza di cui all'articolo 7 della convenzione fosse assegnata unicamente ad un magistrato del Consiglio di Stato, l'amministrazione non ha ravvisato tale esigenza, mancando qualsiasi riferimento normativo in tal senso.

I motivi sopra esposti, in virtù dei quali il Ministero dell'ambiente ritenne, nel luglio 1987, di discostarsi dalle indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato, attingono al legittimo esercizio dal potere discrezionale proprio dell'amministrazione.

Va, tuttavia, evidenziato che nei mesi successivi il Consiglio di Stato ha confermato — in relazione ad analoga fattispecie — l'indirizzo espresso nel parere concernente gli studi per l'area ad alto rischio di crisi ambientale di Napoli.

Non è questa la sede per un'analisi giuridico-tecnica delle questioni di non lieve momento, sottese a tale orientamento del massimo organo consultivo del Governo.

Sussistono, indubbiamente, problemi e interrogativi, legati a fattispecie non sempre riconducibili ad unità, che potranno suggerire, in relazione a casi determinati, una nuova richiesta di parere al Consiglio di Stato, in particolare per quanto attiene: alla possibilità di introdurre vincoli concernenti la futura attività contrattuale di soggetti pubblici, diversi dalla amministrazione committente; alla presenza di tecnologie specifiche detenute da alcune imprese; alla garanzia della neutralità delle scelte dell'amministrazione e della corretta esecuzione contrattuale.

Riservando, così, ad iniziative future un chiarimento più ampio dalla materia, si è ritenuto opportuno — in presenza di un orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato — promuovere la stipulazione di un atto aggiuntivo alla convenzione concernente gli studi l'area di Napoli, il quale, in conformità del ricordato parere del 3 giugno 1987, prevede che le stesse imprese

concessionarie sono escluse dalle future attività di progettazione e di esecuzione delle opere, da compiersi in attuazione del redigendo piano di disinquinamento, qualora il concedente sia lo stesso Ministero dell'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente: RUFFOLO.

LECCISI E LIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

con sentenza n. 249 del 25 novembre 1986, la Corte costituzionale ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale degli articoli 35, 37 e 57 della legge 270/82 recante misure urgenti per la definizione del problema del precariato nella scuola;

le norme predette sono state considerate costituzionalmente illegittime per la parte in cui « non prevedono l'estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981/82 dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980/81 »;

in seguito al parere espresso dalla II Sez. del Consiglio di Stato (parere n. 439 del 25 febbraio 1987) si è determinato un indirizzo applicativo della già citata sentenza che prevede l'immissione in ruolo, previo superamento di sessione riservata di esame di abilitazione, dei soli docenti che abbiano prestato servizio nella scuola media nell'anno scolastico 1981/82, con nomina di supplenza annuale e a condizione che risultino privi di abilitazione all'insegnamento, escludendo tutti coloro che, pur trovandosi in possesso degli stessi requisiti di servizio, vantano, in aggiunta il possesso dell'abilitazione ma hanno prestato servizio in altri ordini di scuola —:

anche al fine di fornire chiarezza di interpretazione e certezza di diritto per le migliaia di docenti che in tutta Italia attendono da anni la definizione del loro rapporto di precarietà lavorativa nei con-

fronti dello Stato, quali provvedimenti intenda adottare per porre fine alla situazione di incertezza e disagio che la già citata sentenza, interpretata alla luce del parere del Consiglio di Stato, ha determinato in un vasto e delicato settore della vita civile del paese. (4-02893)

RISPOSTA. — *Le istruzioni applicative della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 1986, impartite con la circolare ministeriale del 15 luglio 1987 n. 210, sono state necessariamente limitate a quelle sole situazioni suscettibili di essere sanate in via amministrativa secondo gli orientamenti, al riguardo espressi dal Consiglio di Stato con il parere cui ha fatto riferimento l'interrogante.*

Alla luce, pertanto, di tale parere è stato possibile prendere in esame soltanto la posizione di quei docenti i quali, oltre ad essere risultati in possesso dei requisiti ritenuti validi dalla succitata sentenza, avessero, a suo tempo, presentato domanda di partecipazione alla sessione riservata di abilitazione ex articolo 35 della legge n. 270 del 1982 e avessero proposto regolare gravame avverso l'esclusione dalla stessa o avessero, comunque, superato con riserva le relative prove.

Nessun provvedimento si sarebbe, invece, reso possibile, in via amministrativa, per disporre l'immissione in ruolo degli insegnanti supplenti, già abilitati e venuti ora a trovarsi in godimento dei requisiti richiesti a seguito della pronuncia della Corte costituzionale.

Nei confronti per altro di questi ultimi docenti, le soluzioni ritenute idonee a consentirne la sistemazione hanno costituito oggetto di un apposito disegno di legge, che non manca di tener conto di alcune delle proposte emerse durante il dibattito, svoltosi nel mese di ottobre 1987 alla Commissione cultura della Camera, in sede di discussione del provvedimento governativo sulle misure urgenti per il personale della scuola, ultimamente reiterate, com'è noto, con il decreto-legge del 3 dicembre 1987 n. 491.

Il disegno di legge in parola sarà sottoposto all'esame delle Assemblee parlamentari, appena si renderà possibile assicurarne la necessaria copertura finanziaria.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

LEONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in base alle risultanze del bilancio tecnico 1980-1984 per il fondo di previdenza del personale di volo dipendente da compagnie di navigazione aerea era opportuno un aumento del 3,5 per cento a valere sulla misura del contributo di cui all'articolo 14 della legge 13 luglio 1965, n. 859;

il comitato di vigilanza del citato fondo ne prendeva atto nella riunione del 22 giugno 1982, rendendone edotto l'INPS, quale ente amministratore del fondo;

dietro richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 ottobre 1986 il predetto comitato esprimeva in senso favorevole il parere previsto dall'articolo 14, comma secondo, della legge n. 859;

secondo lo stesso articolo 14 l'aumento deve essere stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dei trasporti ed il ministro del tesoro —

per quali motivi non risulta essere ancora stata avanzata la proposta di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica ed entro quale ragionevole periodo di tempo si potrà dare attuazione al provvedimento. (4-01062)

RISPOSTA. — *Il decreto presidenziale di aumento dell'aliquota contributiva dovuta al fondo di previdenza del personale di volo*

è stato emanato il 18 luglio 1987 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del successivo 26 ottobre 1987.

L'aumento è stato disposto nella prevista misura del 3,5 per cento per cento ai sensi dell'articolo 14 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FORMICA.

LODI FAUSTINI FUSTINI, PIRO, DE CAROLIS, SERAFINI MASSIMO E SERRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

all'Istituto tecnico commerciale « G. Marconi » di Bologna da quando è stata nominata Preside la professoressa Maceri si è creata una situazione di grave turbamento e di tensione tale da non permettere più il normale svolgimento dell'attività didattica;

la professoressa Maceri è stata più volte rinviata a giudizio per diverse ipotesi di reato commesse nell'esercizio delle sue delicate funzioni e recentemente è stata condannata per diffamazione del corpo insegnante;

la situazione di tensione si è parzialmente attenuata solo nel corso dell'anno scolastico 1986-1987 allorché la professoressa Maceri ha assunto un incarico sindacale ed ha avuto un distacco dalla scuola —

se è a conoscenza che i docenti dell'Istituto tecnico commerciale « G. Marconi » all'inizio dell'anno scolastico hanno già effettuato una serie di scioperi che hanno ottenuto l'adesione della maggioranza del corpo docente;

se è a conoscenza che il 5 ottobre ultimo scorso è stato effettuato uno sciopero degli studenti del « Marconi » nel corso del quale è stata chiesta la solidarietà degli studenti bolognesi per ottenere l'allontanamento della Preside dell'Istituto e una maggiore democrazia nella scuola;

se sia noto che nella giornata odierna si è svolto uno sciopero degli studenti medi bolognesi che ha ottenuto una vastissima adesione ed è prevedibile che nelle prossime settimane tali iniziative possano ripetersi e intensificarsi;

quali provvedimenti urgenti intende adottare perché sia garantita la ripresa regolare dell'attività didattica presso l'Istituto tecnico commerciale « Marconi, e tutte le scuole secondarie bolognesi; e se non ritenga che in questo caso ricorrano ormai tutti gli estremi di grave incompatibilità da giustificare un provvedimento urgente di sospensione cautelare della professoressa Maceri. (4-01977)

RISPOSTA. — Questo Ministero, al fine di rimuovere la situazione determinatasi presso l'istituto tecnico commerciale Marconi di Bologna aveva promosso, nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica 10 aprile 1987 n. 209, il procedimento di trasferimento d'ufficio della preside Maria Antonietta Maceri per incompatibilità ambientali dovuta a cause obiettive.

A tal fine è stato richiesto, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417 il prescritto parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione il quale, nell'adunanza del 27 ottobre 1987 ha espresso parere negativo al trasferimento.

Tale parere è obbligatorio e vincolante a norma dell'articolo 18, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

MARTINAT. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premezzo che

in data 28 luglio 1987, è stata emanata una circolare ministeriale n. 5, relativa alla riduzione della durata settimanale di lavoro da 37 a 36 ore, la Direzione compartimentale e provinciale di Milano, ha concordato con le organizza-

zioni sindacali compartimentali, tale riduzione, escludendo i rappresentanti della FEDERPOST-CISNAL, nonostante che ciò sia sancito dalle circolari n. 23 del 20 ottobre 1984 e n. DC/8/4Dir/035 dell'8 febbraio 1986, a firma del direttore generale, il quale precisa che tra i rappresentanti sindacali da convocare al fine degli accordi decentrati, debbono essere annoverati, nel rispetto delle posizioni di cui all'articolo 14, comma secondo, della legge 93 del 29 marzo 1983, anche i rappresentanti della CISNAL;

che il segretario compartimentale della FEDERPOST-CISNAL signor Nuzzi, in data 11 settembre 1987 ha inviato alla direzione provinciale un telegramma di protesta per la esclusione della CISNAL;

che il giorno 12 settembre 1987 il direttore provinciale di Milano, ha inviato a tutti gli uffici della Provincia la circolare n. 15/I prot. F/269273/I/4/SEGR/ULA, con il prospetto dell'orario che gli uffici locali dovranno osservare a decorrere dal 1° ottobre 1987;

quali iniziative intende assumere per evitare questa discriminazione da parte della direzione provinciale e compartimentale nei confronti della CISNAL.

(4-01489)

RISPOSTA. — Effettivamente, in occasione delle riunioni, tenutesi presso la direzione provinciale delle poste e telecomunicazione di Milano per discutere l'applicazione della riduzione dell'orario di lavoro — di cui alla circolare del 28 luglio 1987 n. 5 — i rappresentanti della Federpost-CISNAL non sono stati convocati.

Si assicura, tuttavia, che è stata recentemente richiamata l'attenzione degli organi periferici sulle disposizioni a suo tempo impartite, con cui si precisava che fra i rappresentanti sindacali da convocare ai fini del raggiungimento di accordi in materia di contrattazione decentrata, dovevano essere compresi anche i rappresentanti della CISNAL, atteso che tale confederazione rientra tra quelle maggiormente rappresentative in ambito nazionale.

Si comunica, altresì, che negli incontri di cui sopra è stato raggiunto un accordo provvisorio, riguardante solo l'orario degli uffici locali in quanto in attesa di ulteriori direttive da parte degli organi centrali le riunioni sono state sospese.

In occasione dei nuovi incontri con le segreterie regionali delle confederazioni più rappresentative per definire l'articolazione dei nuovi regimi orari non si mancherà di chiamare a partecipare anche i rappresentanti della ripetuta CISNAL.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMI.

MATTEOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — preso atto che otto Paesi dell'America Latina (Brasile, Argentina, Perù, Uruguay, Messico, Columbia, Panama, Venezuela) hanno deciso la convocazione di un vertice permanente tra i presidenti latino-Americani onde concretizzare strategie politiche atte a dare una identità politica comune ai loro popoli accumulati da lingue e tradizioni;*

premessi che tale iniziativa vuole ridefinire compiutamente diritti e doveri nei confronti di Washington —:

quali iniziative l'Italia, nazione tradizionalmente legata al mondo umano, storico e culturale del continente latino-americano, intenda prendere onde favorire questo grande disegno perché i popoli latino-americani riprendano in mano i loro destini, che è la condizione prima per dare vita ad una volontà di esistenza politica e di indipendenza a sua volta condizione di pace tra tutti i popoli della terra. (4-01217)

RISPOSTA. — *L'Italia ha salutato con favore la creazione avvenuta nel dicembre 1986, del gruppo di Rio che prevede un meccanismo di consultazione e concertazione politica su temi di reciproco interesse fra otto paesi dell'America Latina, che hanno inteso mettere a frutto l'esperienza comune acquisita nell'esercizio di media-*

zione per la crisi dell'America Latina del gruppo di Contadora, coadiuvato dal gruppo di appoggio. Con particolare simpatia l'Italia ha seguito i primi incontri del gruppo a livello ministri degli esteri e gli ulteriori sviluppi fra i quali, da ultimo, il vertice presidenziale di Acapulco.

L'Italia ha preso parte all'incontro, tenutosi a New York nel settembre 1987 a margine dei lavori dell'assemblea generale delle Nazioni unite, fra i ministri degli esteri dei Dodici e i ministri degli esteri del gruppo di Rio che ha consentito un approfondito esame congiunto di temi di interesse mondiale. Da parte italiana si è sottolineata la disponibilità a future riunioni ed a fornire, di concerto con gli altri governi comunitari, appoggio politico a questo meccanismo di consultazione e concertazione politica fra paesi latinoamericani.

In occasione del sopra accennato vertice di Acapulco, i Dodici hanno inviato agli otto presidenti latinoamericani un messaggio di saluto e di felicitazioni per l'impegno ad aprire vie nuove alla concertazione regionale e a favorire la libertà e la pace in America Latina.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: AGNELLI.

MUNDO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premessi che:*

nella notte tra il 6 e 7 luglio il garage del sindaco di Rosarno è stato incendiato con gravi danni per la struttura e per due macchine che vi erano;

tale atto ignobile e vandalico appare di matrice mafiosa ed è stato evidentemente messo in essere per minacciare o intimidire il sindaco Alessi che assicura una gestione corretta e trasparente del comune per come viene riconosciuto da tutti i settori politici;

quali iniziative intende prendere a tutela degli amministratori impegnati nel buon governo e nella lotta alla criminalità organizzata e per individuare i criminali autori. (4-00233)

RISPOSTA. — *Sull'episodio segnalato dall'interrogante, sono state svolte dai carabinieri accurate ed approfondite indagini. Le risultanze emerse dagli accertamenti non consentono tuttavia di attribuire origine dolosa all'incendio delle due autovetture.*

I carabinieri hanno comunque riferito alla procura della Repubblica di Palmi (Reggio Calabria), che ha chiesto al giudice istruttore l'archiviazione del fascicolo processuale.

La richiesta è stata accolta con decreto del 21 novembre 1987.

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

NAPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — tenuto conto che quasi tutti gli enti previdenziali e quelli assicurativi pubblici effettuano i loro investimenti immobiliari prevalentemente nell'area di Roma e Milano, escludendo del tutto le città meridionali; e che tale decisione è giustificata da una presunta mancata redditività degli investimenti immobiliari fuori dalle aree di Roma e Milano —:

se non ritengano, al contrario, che accentrare gli investimenti immobiliari in due sole aree provochi un'alterazione del mercato immobiliare stesso facendo lievitare i prezzi e, soprattutto, favorendo operazioni a volte speculative; e che la redditività deve essere calcolata non come fatto a sé stante, ma sull'ammontare dell'investimento (più basso al Sud), tenendo anche conto della presenza della legge sull'equo canone; e quindi se non ritengano di invitare gli enti previdenziali pubblici (istituti di previdenza ed enti) e gli istituti assicurativi pubblici a distribuire nel territorio nazionale gli investimenti immobiliari anche allo scopo di stimolare il mercato immobiliare periferico e di rispondere ad esigenze di categorie di cittadini. (4-00352)

RISPOSTA. — *Va osservato, che anche i dati disponibili presso il Ministero eviden-*

ziano una maggiore concentrazione degli investimenti immobiliari effettuati dagli enti di previdenza nei grandi centri urbani, quali Roma e Milano, rispetto a quelli destinati alle altre città, in particolare del meridione.

Anche se, al fine di attenuare lo squilibrio esistente nel settore il Ministero ha, a suo tempo, invitato gli enti in questione a destinare quante più risorse possibili all'acquisto o alla costruzione di immobili ad uso abitazione con caratteristiche non di lusso, privilegiando, ove possibile, le regioni del Mezzogiorno, va però rilevato che le scelte e le conseguenti determinazioni da assumere nella particolare materia sono riservate alla autonoma valutazione degli enti stessi, in quanto la normativa vigente non prevede alcun obbligo in ordine alla localizzazione degli investimenti in argomento. Fanno eccezione gli interventi da effettuare nelle zone colpite dal sisma nel 1980, per i quali, con apposito provvedimento dell'aprile 1987, il ministro del lavoro, d'intesa con quello del Tesoro, ha determinato nella misura del 20 per cento, e quindi nella misura massima dei fondi previsti per investimenti immobiliari, l'ammontare delle risorse che, nelle predette zone, gli enti debbono destinare, nel periodo 1986-1990, per la costruzione e per l'acquisto di fabbricati ad uso residenziale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FORMICA.

NICOTRA. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso la pesante situazione esistente presso la base AGIP di contrada Pantanelli a Siracusa per via della sistematica smobilitazione della predetta base con concentrazione su Gela e Ragusa —:

quali iniziative intende promuovere per tranquillizzare i lavoratori della base e scongiurare comunque lo smantellamento in corso. (4-01527)

RISPOSTA. — *L'ENI ha comunicato che in rapporto al continuo sviluppo dell'attività di esplorazione e produzione di idro-*

carburi in Sicilia, l'AGIP ha organizzato tale attività su tre centri operativi, localizzati a Siracusa, a Gela e a Trapani, attuando una politica di decentramento e venendo anche incontro alle richieste delle autorità locali in merito sia all'indotto sulle imprese siciliane sia allo sviluppo occupazionale.

Per quanto riguarda il centro operativo di Siracusa, l'AGIP ha più volte ribadito che i propri programmi prevedono il mantenimento di tale base per l'appoggio logistico sia alle operazioni nell'off-shore siciliano, sia a quelle relative allo sviluppo del campo di Bouri nell'off-shore libico.

Il Ministro delle partecipazioni statali: GRANELLI.

NICOTRA. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere:

quali passi e quali proponimenti concreti ha adottato in ordine alla grave situazione di conflittualità tra SGS-Microelettronica di Catania e i dipendenti minacciati di licenziamento (250 circa); se non si trova una soluzione, la realtà produttiva e occupazionale, come denunciato dallo stesso presidente della regione Nicolsi subirebbe effetti devastanti;

se non intende nel quadro della politica per il Mezzogiorno che compete per le gestioni ordinarie anche al Ministero delle partecipazioni statali convenire con la SGS una piattaforma di tutela occupazionale e produttiva. (4-03103)

RISPOSTA. — L'IRI ha comunicato che i rappresentanti della SGS e gli esponenti delle organizzazioni sindacali, in data 1° gennaio 1987 hanno siglato a Palermo un'intesa, con la mediazione del presidente della regione, concordando il ripristino della corresponsione da parte dell'azienda dell'anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni e delle garanzie sulla normale produzione aziendale da parte dei lavoratori, con l'obiettivo di addivenire comunque, per il personale in cassa integrazione guadagni ad una definitiva soluzione del problema entro il 31 dicembre 1987.

L'intesa prevede che vengano mantenuti inalterati gli impegni assunti con l'accordo sottoscritto il 10 gennaio 1986 in tema di potenziamento di tutte le attività ingegneristiche e di finanziamento del centro di ricerca avanzata per agevolare il miglioramento tecnologico e l'attività progettuale e di ricerca garantendo inoltre che eventuali problemi di mix produttivo vengano affrontati senza l'individuazione di nuovi esuberi strutturali.

In riferimento, invece, alle prospettive occupazionali, sono stati concordati, quali obiettivi da raggiungere, sia l'informativa da parte della SGS sui programmi di attuazione della politica aziendale, anche in relazione all'accordo con la società Thomson, sia, come già detto, l'identificazione di una proposta definitiva per la soluzione del problema dei cassintegrati.

Il Ministro delle partecipazioni statali: GRANELLI.

PARLATO. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere:

se sia a conoscenza del grave disagio nel quale operano i professionisti dediti alla difesa tributaria in Terra di Lavoro; tale disagio è causato dalla mancanza del diritto di precedenza, rispetto alla massa dei contribuenti che affollano le aule della Commissione Tributaria di primo grado di S. Maria Capua Vetere e di secondo grado di Caserta; il che impedisce — oltre che mortificarli — di utilizzare appieno la giornata lavorativa degli stessi professionisti che, quali lavoratori autonomi, non possono consentirsi pausa alcuna, senza con questo volerli porre su un gradino diverso di dignità rispetto agli altri cittadini che si recano a chiedere giustizia innanzi le commissioni di merito di Terra di Lavoro; la situazione è particolarmente grave — se ne è occupata anche la stampa locale — innanzi la commissione tributaria di primo grado di S. Maria Capua Vetere ove, per consuetudine, contribuenti e professionisti cominciano ad accedere alle ore 8, quando già la commissione comincia a funzionare per

la presenza di un commesso; da qualche tempo, però, tale commesso non consente affatto l'accesso e su di una sedia... posta fuori la porta di ingresso consente magnanimamente il deposito delle convocazioni, cosicché professionisti e cittadini contribuenti devono attendere sulle scale l'ammissione nel salone sul quale danno le aule in discussione —:

se non ritenga di dover fare eliminare i gravi inconvenienti lamentati, a tutela del ruolo dei professionisti e della dignità loro e dei contribuenti. (4-00122)

RISPOSTA. — *La commissione tributaria di secondo grado di Caserta, ubicata in locali dotati di due ingressi di cui uno riservato alla sala delle udienze, da sempre adotta il sistema di consentire l'accesso a detta sala secondo un criterio di priorità nella presentazione degli avvisi di convocazione.*

Ciò premesso e premesso altresì che rientra sicuramente nella competenza della commissione organizzare i propri lavori secondo il criterio ritenuto più idoneo, non sembra che nella fattispecie il sistema adottato presti realisticamente il fianco a critiche obiettive dal momento che esso è informato ad un principio difficilmente sindacabile quale quello della par condicio di tutti gli interessati nei confronti dell'organo giudicante.

Per quanto attiene poi all'altro caso segnalato, quello della commissione di primo grado di Santa Maria Capua Vetere, premesso che l'operato dell'impiegato che funge anche da commesso è perfettamente aderente alle disposizioni di servizio che consentono l'accesso al pubblico dalle ore 8.30, si rappresenta che anche in quell'ufficio e per gli stessi motivi viene seguito il medesimo criterio per la trattazione dei ricorsi.

Tuttavia il problema rappresentato in qualche modo certamente esiste e risulta che in loco siano iniziati contatti con i consigli degli ordini professionali per individuare, ove possibile, una soluzione che contemperi, equamente ed obiettivamente, le

esigenze dei professionisti con quelle dei contribuenti che intendono curare direttamente i propri interessi innanzi al collegio giudicante.

Il Ministro delle finanze: GAVA.

PARLATO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e della sanità. — Per conoscere — premesso che*

vane sono state sinora le reiterate proteste e le numerose richieste del personale e delle rappresentanze sindacali della sede INPS di Aversa per l'incolumità e la tranquillità personali, nonché per la tutela della salute sul posto di lavoro;

diversi dipendenti di detta sede INPS ad oggi — oltre a minacce, insulti, mortificazioni e provocazioni — hanno addirittura subito, sul posto di lavoro e fin dentro gli uffici, aggressioni da parte di utenti spesso asagitati (vedi, ad esempio, gli impiegati Mosca, Compagnone, Caruso, Agliata, Borrata, Lamula, ecc.);

i miasmi da putridi liquami, i pericoli, i disagi e le condizioni microclimatiche dannose furono constatate e rilevate, in data 21 e 28 marzo 1987, dall'ispettore provinciale del lavoro di Caserta e, in data 8 aprile 1987, dall'ufficio sanitario dell'unità sanitaria locale 20 di Aversa su denuncia del personale;

nella sede INPS di cui trattasi, in data 24 marzo 1987, è scoppiato il terzo incendio nel giro di un anno e con grave pericolo per la vita di due dipendenti;

per il suddetto incendio intervenivano il Commissariato di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri e i vigili del fuoco di Aversa, il succitato Ispettorato del lavoro e veniva interessata — da parte del personale — la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta);

nonostante quanto precede, sono diversi i dipendenti che ad oggi sono do-

vuti ricorrere alle cure sanitarie perché costretti ad operare in condizioni di pericolo e di disagio anche a causa dei lavori in corso, per la ristrutturazione e verniciatura della sede, resesi obbligatori a seguito dell'incendio menzionato (Tammaro, Compagnone, Camerino, Agliata, Di Girolamo, Della Volpe, ecc.) —:

a quali conclusioni siano giunti gli inquirenti e quali provvedimenti per l'accertamento delle cause, delle responsabilità, per la punizione delle negligenze e delle colpevoli omissioni relative a quanto in parola sono stati predisposti;

quali provvedimenti si intendono adottare per la sicurezza, la tranquillità e la salute sul posto di lavoro del detto personale, o in alternativa per il riconoscimento di « sede disagiata » della sede INPS in questione. (4-00192)

RISPOSTA. — *Va osservato in base a quanto evidenziato dall'INPS, che la sede zonale di Aversa (Caserta) è ubicata in uno stabile locato e pertanto non può rispecchiare la tipologia edilizia tipica delle sedi che l'istituto realizza direttamente.*

Le condizioni ambientali dei singoli locali ai fini dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, sono, tuttavia, rispondenti alle indicazioni e prescrizioni contenute nel verbale della locale unità sanitaria locale dell'aprile 1987 al quale la sede regionale dell'INPS per la Campania ha ottemperato.

Inoltre per quanto attiene l'archiviazione ed il deposito dei materiali cartacei o comunque combustibili, la Direzione generale dell'istituto ha invitato la sede di Aversa a curarne con la massima attenzione le modalità, allontanando tempestivamente dalla sede medesima tutti i materiali non più in uso che potrebbero costituire innesco di incendi e raccomandando, anche, l'affissione di cartelli monitori, al fine di richiamare l'attenzione di tutte le persone (pubblico ed impiegati) sulla necessità di tenere un comportamento vigile e consapevole, mentre in ordine alla pulizia ed alle disinfestazioni, l'INPS ha precisato che le stesse hanno regolarmente luogo secondo le cadenze prescritte.

In merito, infine, alla prevenzione degli incendi, in base alle risultanze della comunicazione dei Vigili del fuoco, nessun particolare rilievo è stato formulato ed è stato constatato che l'insieme degli interventi in fase di realizzazione e di quelli programmati consentiranno di ottenere nei termini previsti (31 dicembre 1987) il nulla-osta provvisorio di cui alla legge n. 818 del 1984, per l'esercizio delle attività soggette alla prevenzione incendi in atto presso la citata sede zonale. Tali interventi conferiranno alla intera struttura più soddisfacenti condizioni di agibilità e vivibilità ed, inoltre, garantiranno sicurezza e tranquillità sia al personale addetto che all'utenza.

Per quanto concerne gli incendi verificatisi, ed in particolare l'ultimo in data 24 marzo 1987, il Ministero di grazia e giustizia ha comunicato che, sulla base degli accertamenti effettuati, è stato instaurato procedimento penale per il delitto di incendio doloso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FORMICA.

PARLATO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere — premesso quanto ha formato analogo oggetto della interrogazione n. 4-05391 del 18 settembre 1984 priva di risposta relativamente al fatto che nell'ottobre del 1983 il presidente dell'ENI, professor Franco Reviglio, ebbe a dichiarare formalmente che nei successivi tre anni l'ente avrebbe creato diecimila nuovi posti di lavoro « quasi tutti nel Mezzogiorno » e più esattamente:*

a) quattromila posti in relazione a progetti già allora in via di esecuzione;

b) tremila posti in relazione a progetti allora ancora allo studio;

c) tremila posti in relazione alla metanizzazione —:

quanti nuovi posti di lavoro ad oggi siano stati effettivamente creati dall'ENI in ciascuna delle tre prospettive indicate,

per quali profili professionali, in quali aziende, in quali comuni e quali procedure siano seguite per le assunzioni;

in particolare le percentuali di nuova occupazione prodotte nel Mezzogiorno rispetto al dato nazionale, nella Campania rispetto alle regioni, nella provincia di Napoli rispetto ad altre province, non risultando benvero agli interroganti che le dichiarazioni rese dal presidente dell'ENI si siano, finora almeno, concretate davvero. (4-00417)

RISPOSTA. — *L'ENI ha comunicato che la dichiarazione alla quale fa riferimento l'interrogante si riferisce alle iniziative che in quel momento si intendevano realizzare e di cui era stato informato il Governo, per compensare gli effetti negativi sull'occupazione derivanti dal pesante processo di ristrutturazione approvato in sede programmatica per il risanamento delle situazioni di crisi.*

L'impegno riguardava la salvaguardia dei livelli occupazionali, particolarmente nel Mezzogiorno, pur in presenza di piani di riorganizzazione che per il triennio 1984-1986 prevedevano un totale di 14 mila esuberanti di cui una parte consistente proprio nelle regioni meridionali.

Gli interventi intrapresi in quegli anni hanno portato al risanamento ed alla stabilizzazione dell'occupazione. A riprova di ciò va osservato che il gruppo ENI è l'unico gruppo industriale che ha fatto fronte ai propri esuberanti al suo interno e con propri strumenti. L'occupazione diretta del gruppo è stata salvaguardata specie nel Mezzogiorno con il blocco del turnover e con nuove iniziative che hanno attivato nuovi posti di lavoro.

L'ENI in Italia nel triennio 1984-1986 ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato per un totale di 9.683 unità, di cui 2.366 unità nel 1984, 3.109 nel 1985, e 4.208 nel 1986. Gran parte di queste nuove assunzioni sono avvenute nel Mezzogiorno.

L'azione di risanamento del gruppo che nel 1986 ha portato a risultati di bilancio positivi per due delle tre maggiori aree di

crisi — la chimica e il tessile, si è compiuta con una riduzione dell'occupazione diretta del gruppo ENI assai inferiore alle previsioni, risultando nel Mezzogiorno, secondo criteri di consolidamento societario omogeneo nel tempo, pari a circa 2.500 unità nel periodo 31 dicembre 1982-31 dicembre 1986. Tale riduzione però è stata accompagnata da iniziative per la creazione di un consistente numero di nuovi posti di lavoro ad opera di AGENI, di ENICHEM in Basilicata e in Sardegna e dell'INDENI in Puglia.

Per quanto riguarda gli effetti occupazionali della metanizzazione, va detto che le previsioni ufficiali formulate allora per il triennio, erano di un incremento di occupazione diretta pari a 1.800 unità, di cui la metà dipendente da terzi, società private o municipalizzate, e di 900 unità di indotto. Tali stime, effettuate sulla base di parametri standard definiti dal CIP per il computo delle tariffe, si sono rilevate accurate: gli aumenti di occupazione nelle consociate del gruppo sono stati infatti di circa 900 unità nel periodo considerato (nel periodo 30 settembre 1983-30 settembre 1987 l'incremento è stato di circa 800 unità).

Accanto alle iniziative avviate per compensare la riduzione degli organici negli insediamenti industriali con la creazione di nuovi posti di lavoro e per lo sviluppo della metanizzazione secondo gli impegni assunti con il CIPE, deve essere ricordata l'azione intrapresa in collaborazione con lo IASM (Istituto per l'assistenza e lo sviluppo del Mezzogiorno), per la promozione di nuovi fornitori nelle aree meridionali: l'effetto occupazionale indotto dall'aumento del fatturato conseguito dalle imprese fornitrici sulla base dei lavori appaltati può stimarsi vicino ad alcune migliaia di unità.

Per quanto riguarda in particolare la Campania può dirsi che a fronte di una riduzione dell'occupazione diretta nel settore tessile, vi è stata la realizzazione ad opera di AGENI di nuovi posti di lavoro prevalentemente nel comparto tessile. È inoltre da ricordare l'impatto della metanizzazione sull'occupazione delle consociate della SNAM che in Campania si è tradotta in un

incremento degli addetti fra il 1983 ed il 1986 di circa 500 unità (nel periodo 30 settembre 1983-30 settembre 1987 l'incremento è stato di circa 400 unità, di cui oltre l'80 per cento a Napoli).

Le iniziative di promozione di nuovi fornitori intrapresi con lo IASM (Istituto per l'assistenza e lo sviluppo del Mezzogiorno), hanno comportato nella regione fra il 1982 ed il 1986 un aumento di fatturato delle imprese con le società dell'ENI corrispondente ad oltre 200 posti di lavoro.

Il Ministro delle partecipazioni statali: GRANELLI.

PARLATO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere:

se risponde al vero quanto ha pubblicato l'*Unità* il 12 agosto 1987 relativamente a quanto segue: « Roma. Mentre a Bonn il Governo del Cancelliere Kohl è in grave imbarazzo sulla questione, il Governo italiano ha formalizzato a Santiago l'offerta di asilo politico ai quattordici cileni condannati a morte dal regime di Pinochet. L'incaricato dell'Ambasciata dell'Italia Armando Sanguini ha avuto un colloquio di un'ora e mezzo con il cancelliere cileno Ricardo Garcia. Al termine dell'incontro — nel corso del quale, secondo l'agenzia Efe, si sarebbe parlato anche di "diritti umani" e delle aspettative dell'Italia per un pronto recupero della democrazia in Cile — il diplomatico italiano ha precisato che l'offerta di asilo è stata avanzata "per motivi umanitari" opponendosi l'Italia alla pena di morte. I quattordici cileni, tutti esponenti dei Mir, Movimento rivoluzionario dell'estrema sinistra, sono stati accusati dal regime di Pinochet di aver partecipato tra l'altro all'assassinio dell'ex intendente di Santiago, generale Carol Urzua »;

se sia vero che essi sono imputati di numerosi omicidi;

se risponde a verità che da due anni si trovano rinchiusi nell'ambasciata dell'Italia a Tirana i sette fratelli Popa, perse-

guitati dal regime comunista albanese ed ai quali è stato sinora negato dall'Italia l'asilo politico;

se sia vero che alcuna imputazione del genere, ma solo quella di esser anti-comunisti è stata fatta ai fratelli Popa;

quali siano i motivi della ben differente disponibilità manifestata dal Governo italiano nei confronti dei terroristi cileni di estrema sinistra rispetto a quella manifestata nei confronti dei fratelli Popa, patetici « ospiti » dell'ambasciata italiana in Albania. (4-01249)

RISPOSTA. — La situazione processuale dei 14 detenuti cileni ai quali fa riferimento l'interrogante non è uniforme: solo quattro di essi hanno subito una condanna di primo grado, per gli altri si è tuttora nella fase istruttoria. Differiscono, altresì, le imputazioni dei 14 detenuti: alcuni di essi sono accusati di reati comuni, mentre l'imputazione di omicidio del prefetto di Santiago, generale Carol Urzua, riguarda tre detenuti che sono stati condannati a morte in prima istanza.

Al riguardo è da rilevare che nessuna delle condanne a morte pronunciate in Cile in questi ultimi anni per attentati terroristici è stata eseguita. Inoltre nel maggio 1987 il parlamento Europeo ha approvato una risoluzione sulla situazione di 14 prigionieri politici in Cile nella quale si invitavano gli stati membri a promuovere le iniziative necessarie ad accogliere gli stessi una volta commutata in espulsione la pena di morte, come prevede la legislazione cilena. In questo contesto l'incaricato d'affari d'Italia a Santiago nel corso di un colloquio nell'agosto 1987 con il ministro degli esteri cileno Ricardo Garcia espresse, sulla base di considerazioni umanitarie, l'auspicio che l'eventuale definitiva condanna a morte potesse essere commutata e la disponibilità dell'Italia ad accogliere i prigionieri espulsi.

I sei fratelli albanesi Popa sono rifugiati dal 12 dicembre 1985 nella sede dell'ambasciata d'Italia a Tirana. I Popa sono incriminati in Albania per aver svolto attività antinazionali. Per altro le autorità albanesi

hanno confermato l'estensione ai fratelli Popa di una amnistia concessa nel 1986. Non è stato tuttavia ancora possibile trovare una formula che permetta una soluzione del caso in maniera soddisfacente per tutte le parti interessate.

La vicenda è seguita dal Governo italiano con costante attenzione, nella piena consapevolezza dei suoi aspetti umanitari e nel quadro del nostro fermo orientamento a favore del rispetto delle libertà individuali, ovunque esse siano violate o minacciate.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: AGNELLI.

PARLATO ALMIRANTE VALENSISE, PAZZAGLIA, DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAZZONE, MENNITTI, NANIA, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA E TRANTINO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato, per gli affari regionali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto della analoga interrogazione presentata nella IX legislatura n. 412488 del 4 dicembre 1985 con la quale alcuni degli stessi interroganti hanno rispettivamente denunciato la mancanza nel « piano decennale delle telecomunicazioni » di una qualunque garanzia relativa alla localizzazione nei territori meridionali di almeno il 50 per cento della produzione di macchinari, componentistica, accessori e materiali di cui agli obiettivi del piano stesso;

in linea con tale preoccupazione hanno denunciato inoltre, com'è lo stesso sistema delle partecipazioni statali appaia latitante rispetto a tale prioritario ed irrinunciabile impegno di presenza produttiva nel Mezzogiorno, avendo il Ministro delle partecipazioni statali affermato che la produzione avverrà negli stabilimenti localizzati « ove sono ubicati »;

la costituzione di una società — la TELIT — tra la TELETTRA (411 miliardi di fatturato, 7650 dipendenti, pacchetto azionario suddiviso tra la FIAT, la FI-

DES, finanziaria del gruppo Fiat e la GEMINA) e la ITALTEL (1.199 miliardi di fatturato, 20 mila dipendenti, pacchetto azionario detenuto per il 74 per cento dalla STET e il 26 per cento dall'IRI) non ha concorso affatto a fornire elementi di chiarezza in ordine al problema sollevato conoscendosi solo che il campo di produzione sarà quello della commutazione telefonica —:

quali siano, dove siano ubicati, quali produzioni effettivo, di quale personale dispongano gli stabilimenti (e se abbiano o possano avere in un futuro vicino i dipendenti in CIG) della TELETTRA e dell'ITALTEL;

quali concrete e precise garanzie possono essere fornite in ordine alla localizzazione nei territori meridionali delle produzioni della nuova società nonché relativamente alle commesse che a tali stabilimenti localizzati al Sud verranno assegnate, ed ogni altro dato dell'intesa e del programma utile a comprendere obiettivi e strategie della nuova società e la compatibilità e la coerenza con il ruolo delle partecipazioni statali, rispetto al sistema industriale italiano ed al Mezzogiorno. (4-01264)

RISPOSTA. — *Nonostante l'esito negativo della vicenda legata alla costituzione della TELIT, rimane fermo l'impegno del Governo a favorire, nella chiarezza e nella forma possibile, azioni di coordinamento e sinergie tra le varie attività nel settore pubblico e in quello privato in rapporto all'attuazione di un impegnativo programma pluriennale di sviluppo delle telecomunicazioni che sarà oggetto di ulteriori confronti in sede parlamentare.*

Il Ministro delle partecipazioni statali: GRANELLI.

PARLATO, ALMIRANTE, VALENSISE, PAZZAGLIA, DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAZZONE, MENNITTI, NANIA, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA e TRANTINO. — *Ai Ministri per il coordinamento della pro-*

tezione civile, dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia. — Per conoscere — pre-messo che

l'amministrazione comunale di Vietri di Potenza è guidata dal sindaco comunista *Ciro Grande* ed è sostenuta da una lista civica di sinistra; nei confronti del sindaco e della amministrazione comunale sono stati presentati nel tempo numerose denunce ed esposti dei quali non si conosce l'esito giudiziario ed amministrativo;

più in particolare risulta agli interroganti che il signor *Gennaro Viggiano* titolare di una locale impresa di costruzioni, avrebbe denunciato alla magistratura la amministrazione per il costante versamento di tangenti quale condizione per l'affidamento degli appalti; il signor *Vincenzo Calabrese*, cantoniere provinciale, anche di Vietri, ha denunciato che, nell'ambito della ricostruzione, non è stata ancora riattata la di lui abitazione colpita dal sisma mentre sono state abbattute abitazioni in perfette condizioni per evidenti scopi illeciti, mentre il sindaco ha di fatto realizzato un fabbricato del valore di un miliardo, intestato ai figli, compiendo varie illegittimità, su suoli sui quali ad altri era stata negata la concessione edilizia e che sono stati costretti quindi a svendere e che, ancora, la amministrazione comunale presieduta dal *Grande* ha effettuato assunzioni senza concorso, affiggendo gli avvisi a cose fatte;

in data 6 giugno e 18 settembre 1986 ai ministri della protezione civile e degli interni furono presentati esposti contro le malefatte della amministrazione comunale, poi confermati e sottoscritti da 31 cittadini capifamiglia, tra i quali i già citati *Viggiano* e *Calabrese*, oltre che dal signor *Donato Zirpoli*, già proprietario del suolo del quale si è detto;

il signor *Michele D'Angelo*, titolare di un'impresa artigiana di costruzioni, denunciava al ministro della protezione civile che nonostante la sua ditta avesse partecipato a numerose gare di appalto

indette dal comune di Vietri, non se ne era mai aggiudicata nessuna, essendo costantemente beneficiarie degli appalti altre ditte e sempre le medesime, per probabili illeciti e che andavano svolte indagini sulle modalità con le quali erano gestiti i fondi per la ricostruzione, depositati presso la locale Cassa Rurale ed Artigiana, « già commissariata ed attualmente presieduta da *Carmine Grande*, figlio del sindaco, e prima ancora del commissariamento, dall'altro figlio *Felice* » chiedendo una ispezione sui lavori di ricostruzione;

in data 14 settembre i già citati signori *Vincenzo Calabrese* e *Michele D'Angelo* con una denuncia inviata al ministro dell'interno, a quello della protezione civile, alla Procura della Repubblica di Roma, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri in Roma, riportandosi a tutti i precedenti appalti e denunce le reiteravano, chiedendo che su una serie di numerosi illeciti si svolgessero finalmente ispezioni ed indagini —:

quali accertamenti siano stati sinora disposti e svolti e con quale esito, da parte dei carabinieri, della magistratura, dei ministri dell'interno, della protezione civile e del tesoro e se il prefetto di Potenza abbia mai fatto osservazioni od elevato riserve sull'operato del sindaco e della amministrazione comunale di Vietri di Potenza non potendo certo essere assolutamente prive di un qualche fondamento le ripetute e diffuse proteste e denunce che salgono dalla cittadinanza di quel comune. (4-01990)

RISPOSTA. — *Il prefetto di Potenza ha comunicato le seguenti notizie, contrassegnate con i capoversi corrispondenti a quelli dell'interrogazione.*

A) *Le varie denunce a carico dell'amministrazione comunale di Vietri di Potenza, richiamate dall'interrogante, hanno formato oggetto di indagini da parte dell'Arma dei carabinieri, che, di volta in volta, ne ha riferito l'esito alla competente autorità giudiziaria.*

B) In ordine a quanto denunciato dal signor Vincenzo Calabrese è stato accertato che effettivamente la sua abitazione, danneggiata dal sisma del novembre 1980, non è stata ancora riattata. Tale ritardo, non è imputabile, tuttavia, a un disinteresse dell'amministrazione comunale ma alle mutevoli e contraddittorie richieste dell'interessato che qui di seguito si descrivono. Un primo progetto presentato dal Calabrese nel giugno del 1982 fu respinto per errori di calcolo, per cui l'interessato ne presentò uno nuovo nel dicembre 1980, delegando il comune alla esecuzione e gestione dei lavori. Nel maggio del 1985, durante l'esecuzione delle opere, il signor Calabrese, adducendo che le stesse per le modalità di attuazione non davano garanzie di sicurezza, invitava il sindaco a cedergli un'altra abitazione o a costruirne una nuova in altro sito posto alla periferia del paese. L'Amministrazione sentita anche l'ufficio speciale per la ricostruzione presso la regione Basilicata, in data 2 ottobre 1985 informava il Calabrese che appena sarebbe stato raggiunto un numero sufficiente di analoghe richieste avrebbe proceduto a costruirgli l'abitazione.

Il Calabrese rifiutava, però, la soluzione proposta e chiedeva che la casa gli venisse costruita ex novo su un terreno di sua proprietà. Il comune, in data 30 ottobre 1985, accoglieva la proposta formulata dal Calabrese e lo invitava a sottoscrivere, come per legge, la cessione della vecchia casa. L'interessato, per altro, cambiava idea e, in data 21 novembre 1986, dichiarava di rinunciare alla vecchia abitazione in cambio della assegnazione di una casa adeguata al proprio nucleo familiare nella zona prevista dalla legge n. 167.

Per quanto riguarda la asserita costruzione di un edificio del valore di un miliardo realizzato dal sindaco e intestato ai propri figli, dalle indagini espletate in merito dall'Arma dei carabinieri è emerso che i figli del sindaco nonché altre due persone, a seguito di una variazione apportata al piano di fabbricazione dal consiglio comunale, poterono utilizzare alcuni appezzamenti di terreno per eseguire costruzioni edilizie.

C) Quanto alla irregolare assunzione di personale da parte dell'amministrazione comunale, l'arma ha esperito indagini del cui esito ha riferito all'autorità giudiziaria.

D) Per quanto concerne, poi, l'esposto del signor Michele D'Angelo, dagli accertamenti effettuati è emerso che il lamentato ritardo nei pagamenti era da imputare alla mancata contabilizzazione dei lavori eseguiti o alla mancata ultimazione degli stessi o alla temporanea mancanza di fondi.

E) Quanto, infine, alla denuncia presentata dal signor Gennaro Viggiano, la procura della Repubblica di Potenza, sulla scorta di rapporto giudiziario redatto dal dipendente nucleo operativo, ha emesso n. 11 comunicazioni giudiziarie a carico del sindaco, del figlio, di impiegati, funzionari ed impresari locali.

Sul conto di tali persone sono tuttora in corso accertamenti di varia natura coperti dal segreto istruttorio.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: GASPARI.

PARLATO. — Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere — premesso che

nei giorni scorsi il Ministero della marina mercantile (come ha denunciato coraggiosamente il supplemento al mensile Italia sul mare, diffuso durante il recente salone nautico di Genova) ha assunto la singolare decisione di editare un periodico informativo, culturale e scientifico della navigazione che si aggiunge del tutto inutilmente alla consistente schiera di agenzie, quotidiani, settimanali, mensili che si occupano della navigazione;

il periodico avrà cadenza bimestrale e quindi sarà privo di qualunque tempestività per essere un portavoce del dicastero (che altrimenti parlerebbe poco: solo ogni due mesi) e sul piano informativo non sarà una utile palestra per i suoi dipendenti (i quali saranno costretti anche a leggersi ed a leggerlo), essendo

rivolto in particolare agli Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto (e quindi sarà in realtà riservato ad alcune centinaia di lettori di ufficio) anche se sarà aperto ai contributi di studiosi, non dipendenti dal Ministero;

il periodico, con la sua costosa carta patinata, contiene anche numerose inserzioni di privati particolarmente sensibili (ma non si sa se disinteressatamente o in vista di veder ricambiata in qualche modo nel futuro la cortesia) alle sollecitazioni del ministero —:

quale sia stata dalla promulgazione delle leggi sull'editoria ad oggi, l'entità delle inserzioni pubblicitarie effettuate dal Ministero su organi televisivi e di stampa, disaggregati per anno e per testata, sino alla data della risposta;

quale sia il dettagliato bilancio di previsione annuale della iniziativa editoriale in parola e quanto sia costato il primo numero, compresi i costi non disaggregabili bimestralmente e gli importi non ancora corrisposti;

quale sia il totale dell'importo corrisposto dagli inserzionisti privati e quello relativo ad ognuno di essi;

quanti e quali siano i giornalisti professionisti, pubblicitari, praticanti, assunti stabilmente dal periodico e quanti e quali quelli esterni remunerati ad articolo e come gli uni e gli altri siano stati o saranno retribuiti (indicandosi gli importi dovuti anche a titolo di IVA e di oneri sociali);

da quanti e quali altre persone, e come assunte, distaccate o retribuite, sia costituito l'organico del periodico;

quanti sono i dipendenti del dicastero ed in particolare gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto e se essi riceveranno in omaggio il bimestrale o dovranno tutti acquistarlo ed a quale prezzo;

quale sia il costo dell'abbonamento e quanti abbonati si registrino alla data della risposta al presente atto;

se il periodico sarà inviato in omaggio, a quali categorie e per quante copie;

quale sia il costo-copia e quante copie vengano tirate di ciascun numero; come saranno selezionati e retribuiti gli studiosi non dipendenti dal Ministero che daranno il loro contributo, o se esso sarà del tutto gratuito ed anche indirettamente gratuito;

attraverso quale sistema sarà garantita l'obiettività e la libertà del periodico che, se davvero aperto come palestra ai dipendenti del dicastero, dovrà dunque riportare ogni valutazione critica, anche la più dura, all'operato del Ministero e dei dirigenti del dicastero o se invece si pensi di applicare criteri censori agli articoli;

se la iniziativa non meriti, sulla base di una più serena e meno vanitosa riflessione, di essere accantonata anche nel quadro di un esemplare contributo al contenimento della spesa pubblica.

(4-02491)

RISPOSTA. — A suo tempo, il Ministero delle marine mercantile si pronuncio' favorevolmente sulla proposta nel senso di apprezzare l'iniziativa che, mentre non comportava costi per l'Amministrazione, poteva contribuire a diffondere ed approfondire i problemi e gli obiettivi che la stessa intende raggiungere nello svolgimento delle attività istituzionali.

Nell'occasione il Ministero si è pure dato carico di definire puntualmente i limiti del rapporto con l'editore evidenziando in particolare, che la partecipazione di funzionari ed ufficiali al comitato scientifico e di redazione della rivista doveva avvenire a titolo strettamente personale non coinvolgendo comunque, l'Amministrazione della marina mercantile.

Con la pubblicazione del primo numero del periodico, ho dovuto pero' constatare che i limiti predetti non erano stati del tutto rispettati in quanto sulla copertina è apparsa la dicitura: edita a cura del Ministero delle marine mercantile.

Poiché tale dizione non corrisponde alla realtà dei rapporti instaurati con la reda-

zione del periodico, ho provveduto e diffidare l'editore dall'uso di tale dizione, autorizzando invece, l'uso della dicitura con il patrocinio del Ministero della marina mercantile.

Per quanto riguarda i singoli quesiti posti dall'interrogante, mi corre l'obbligo di precisare che:

a) la pubblicazione del periodico di cui trattasi costituisce una iniziativa privata, per cui nessuna attività censoria o di vigilanza può essere svolta su di essa da parte dell'Amministrazione della marina mercantile;

b) i funzionari del Ministero e gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto possono collaborare al periodico con propri scritti unicamente a titolo personale;

c) il Ministero non contribuisce in alcun modo alle spese della rivista, né con sovvenzioni né con abbonamenti e pertanto non si possono disporre di elementi di risposta alle richieste notizie sui costi delle inserzioni, sulla partecipazione di giornalisti professionisti, eccetera.

Faccio infine presente che l'ultima campagna promozionale effettuata dal Ministero, avvelendosi tra l'altro anche del mezzo stampa e TV, risale al 1980, epoca che precede la pubblicazione della legge sull'editoria, e aveva lo scopo di incrementare il consumo del pesce azzurro, nell'ambito delle iniziative promozionali e sostegno della pesca marittima previste dall'articolo 14 della legge 14 maggio 1976, n. 389 concernente provvidenze favore della pesca marittima.

Il Ministro della marina mercantile: PRANDINI.

PARLATO — Ai Ministri dei trasporti e della sanità. — Per conoscere — premesso che

a seguito di una lunga battaglia politica intrapresa dall'interrogante insieme a sessanta deputati di altri gruppi, con la sorprendente eccezione di quelli comuni-

sta e demoproletario, il ministro dei trasporti ha finalmente emesso, recependo la proposta avanzata dai predetti deputati, il decreto 2 ottobre 1987 pubblicato sulla G.U. del 3 novembre 1987 e con il quale sono state fissate le « caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati di autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotte capacità motorie anche non deambulanti » ed « autobus e minibus snodati con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità motoria »;

ne consegue che dalla predetta data le regioni possono accedere ai finanziamenti della legge 10 aprile 1981, n. 151, per erogare contributi agli enti ed alle imprese di trasporto per l'acquisto di autobus, minibus ed autobus snodati idonei al trasporto pubblico di persone a ridotte capacità motorie anche non deambulanti;

molto interessante appare comprendere quale sensibilità abbiano registrato, alla data della risposta al presente atto ispettivo, le regioni, gli enti e le imprese di trasporto, i comuni e le province che abbiano aziende municipalizzate di trasporto e che partecipino al loro capitale —

quante e quali regioni, enti ed aziende di trasporto, alla data della risposta al presente atto, risulti che abbiano richiesto che siano loro erogate somme a fronte della legge n. 151 da utilizzare, o che comunque le abbiano utilizzate, per l'acquisto (ed in quale misura) dei particolari mezzi di trasporto predetti allo scopo di recuperare dalla segregazione e dalla emarginazione alle quali sono costretti i potenziali utenti portatori di handicap motori. (4-02801)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma della legge 10 aprile 1981, n. 151, le regioni sono tenute a comunicare semestralmente a questo Dicastero lo stato della spesa dei fondi concessi per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale.

Pertanto, a fronte delle assegnazioni effettuate, ai sensi del secondo comma del succitato articolo, negli anni 1981-82-83-85-86 e 87, le regioni hanno inviato semestralmente l'elenco degli autobus acquistati distinti per numero e tipo.

Per quanto attiene al decreto del 2 ottobre 1987 citato nell'interrogazione — concernente l'acquisto di autobus, minibus ed autobus snodati idonei al trasporto pubblico di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti — le regioni non hanno ancora fornito comunicazioni circa gli acquisti effettuati aventi le caratteristiche di cui trattasi.

Con circolare interna del 10 dicembre 1987 si è provveduto, quindi, a chiedere alle stesse l'elenco degli automezzi acquistati o da acquistare, omologati per il trasporto di cui trattasi.

Il Ministro dei trasporti: MANNINO.

PELLEGATTA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione delle pratiche di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979 e per il riscatto del biennio del corso per infermieri professionali, intestate a Pietropolli Catalina nata a Buenos Aires il 18 novembre 1952 e residente in Busto Arsizio viale Assisi n. 7. L'interessata è dipendente della unità sanitaria locale n. 8, è già in possesso del tabulato TRC/01bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 28 marzo 1983; la Pietropolli, prevede il pensionamento per il marzo 1988 e pertanto è in attesa del relativo decreto. (4-02299)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione con decreto del 24 novembre 1987, n. 2335, in accoglimento della domanda prodotta dalla signora Catalina Pietropoli, ha concesso alla medesima il riscatto del corso di studi per il conseguimento del diploma di infermiere professionale di anni due, previo pagamento del contributo di lire 1.517.070

in unica soluzione oppure di lire 37.740 mensili per quattro anni nel caso di pagamento in forma rateale.

Il decreto predetto, con le modalità di pagamento del relativo contributo, è stato poi inviato all'interessata con ministeriale del 28 novembre 1987 n. 2976069, diretta per conoscenza alla unità sanitaria locale n. 8 di Busto Arsizio (Varese), ove la medesima presta tuttora servizio.

Per quanto concerne, poi, la domanda di ricongiunzione ex lege n. 29 prodotta dalla stessa dipendente, si precisa che quest'Amministrazione potrà dare corso al relativo provvedimento solamente dopo che l'interessata avrà, o meno, accettato il pagamento dell'onere relativo al riscatto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

PELLEGATTA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Greggi Franco nato a Giacciano (Rovigo) l'8 maggio 1946 e residente in via Maestri del Lavoro n. 5. L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio (vigile urbano), è già in possesso del tabulato TRC/01bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 12 aprile 1979 (posizione n. 7265826). Il Greggi ha chiesto inoltre il riscatto del servizio militare; andrà in pensione nel gennaio 1988 e pertanto è in attesa del relativo decreto. (4-02300)

RISPOSTA. — A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege n. 29 del signor Franco Greggi, cui è stato attribuito il n. 14257 e per il quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda del comune di Busto Arsizio (Varese), questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Si precisa, altresì, che con tale provvedimento verrà valutato a pensione anche il servizio militare reso dall'interessato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Cagnin Ruggero nato a Bourgoin Isere il 29 febbraio 1936 e residente in Busto Arsizio via Comerio 19. L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio e già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 14 luglio 1986; il Cagnin prevede il pensionamento per l'aprile 1988 e pertanto è in attesa del relativo decreto. (4-02301)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione, per poter dar corso alla domanda del signor Ruggero Cagnin intesa ad ottenere la ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979, ha chiesto, con nota del 28 novembre 1987, n. 2607285, al comune di Busto Arsizio copia delle deliberazioni e della scheda individuale di inquadramento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987. Tale richiesta è stata inviata per conoscenza all'interessato.*

Si assicura, comunque, l'interrogante che quest'Amministrazione, appena in possesso del documento predetto, provvederà a mezzo procedura meccanografica alle operazioni di liquidazione sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di riscatto di sei anni di Università e del Servizio militare, intestata al dottor Luigi Colombini,

nato a Lesmo (Milano) il 30 agosto 1941 e residente ad Arconate in via Bustese 16.

L'interessato è dipendente dell'USSL n. 8 di Busto Arsizio, e non ha avuto ancora notizie in merito. (4-02610)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione per poter dar corso alla domanda di riscatto prodotta dal dottor Luigi Colombini, con nota del 27 novembre 1987, n. 5/247768, diretta per conoscenza all'interessato, ha chiesto alle unità sanitarie locali n. 3, 8, 31, rispettivamente, di Varese, Busto Arsizio e Lovere l'intera documentazione attestante i servizi resi dal medesimo.*

Si assicura, comunque, l'interrogante che quest'Amministrazione, appena in possesso dei documenti predetti, provvederà alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Boso Bottega Maria Antonietta nata a Legnano (Milano) il 17 dicembre 1955 ed ivi residente in via Volturmo 13.

L'interessata, è dipendente dell'USSL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso dei tabulati TRC/01-bis dell'INPS di Milano e Varese, la richiesta è stata effettuata in data 20 settembre 1982; la Boso è in attesa del relativo decreto. (4-02612)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege n. 29 della signora Maria Antonietta Boso Bottega cui è stato attribuito il n. 390701 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda della unità sanitaria locale n. 8 di Busto Arsizio, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il*

centro elaborazione dati che provvederà quanto prima alla emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

POLI BORTONE. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

l'ufficio di collocamento di Lecce è attualmente retto dal signor Mario Mazzotta in sostituzione del fratello ragioniere Franco Mazzotta;

che il signor Mario Mazzotta firma tutti i documenti con timbro « il dirigente » e non « il reggente » —:

se non ritenga che tale impropria denominazione possa essere motivo di non validità dei documenti stessi.

(4-01985)

RISPOSTA. — *Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Lecce, con suo ordine di servizio dell'agosto 1987, ha nominato, in qualità di responsabile della locale sezione di collocamento, il signor Mario Mazzotta in sostituzione del signor Franco Mazzotta passato ad altro incarico.*

Ciò premesso, la presunta illegittimità dei provvedimenti emessi dall'ufficio a firma del signor Mario Mazzotta appare del tutto infondata. Infatti, a prescindere dall'espressione formale indicata sui modelli degli stampati, l'espressione dirigente non sta ad indicare una qualifica dirigenziale — e solo in questo caso potrebbe parlarsi di reggente in contrapposizione a dirigente — ma esclusivamente una posizione di responsabilità pro tempore dell'ufficio che può essere, come normalmente è, affidata ad un impiegato della carriera di concetto del ruolo degli uffici del lavoro.

In conclusione il signor Mario Mazzotta, quale segretario del ruolo degli uffici del lavoro ha pieno titolo a ricoprire l'incarico di responsabile dell'ufficio e ad emettere i provvedimenti di competenza quale dirigente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FORMICA.

RIGHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che le prefetture e l'INPS in base ad una sconcertante sentenza del tribunale di Rieti, hanno sospeso l'erogazione delle provvidenze economiche di rispettiva competenza a favore degli invalidi ultrasessantacinquenni negando l'assistenza economica proprio nel momento in cui, a causa dell'handicap e della vecchiaia, si accrescono i bisogni dei cittadini invalidi — quali urgenti provvedimenti intenda prendere per rimuovere le cause che ostacolano l'erogazione dei trattamenti economici degli invalidi sopramenzionati. (4-01724)

RISPOSTA. — *La questione, segnalata dall'interrogante, è nota a questo Ministero, che non manca di seguire con la dovuta attenzione il problema degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, specialmente dopo che, l'8 ottobre 1987, il consiglio di amministrazione dell'INPS ha deliberato — nei confronti dei medesimi — la sospensione della pensione sociale, a seguito della recente nota pronuncia del Consiglio di Stato.*

Invero, già prima che intervenisse la citata delibera, questo Ministero aveva elaborato un progetto di decreto-legge recante l'interpretazione autentica della normativa vigente, nel senso di consentire all'invalido ultrasessantacinquenne di proporre istanza per il riconoscimento della minorazione e di poter quindi fruire della pensione sociale, alle più favorevoli condizioni di reddito previste per l'erogazione della pensione di invalidità.

Il secondo comma dell'articolo unico del cennato progetto normativo è inteso inoltre a chiarire che i mutilati ed invalidi civili, ricorrendone le specifiche condizioni, hanno diritto all'indennità di accompagnamento anche se l'accertamento delle condizioni stesse sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento dei 65 anni di età.

A seguito dell'ulteriore impulso di questo Ministero, lo schema di decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri

nella seduta del 7 dicembre 1987 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1987, n. 287.

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

RONZANI, MIGLIASSO E PALLANTI.
— *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

agli inabili totali ultrasessantacinquenni, riconosciuti tali dalle commissioni sanitarie invalidi civili, veniva concessa la pensione quali inabili civili e l'assegno di accompagnamento;

l'assegno mensile di accompagnamento veniva erogato dalle prefetture tramite la Direzione provinciale del tesoro, mentre la pensione quale inabile civile veniva erogata dall'INPS come pensione sociale;

il giudice istruttore del tribunale di Rieti ha ritenuto illegittimo il procedere all'esame delle domande di riconoscimento dell'invalidità civile da parte di persone ultrasessantacinquenni e alla conseguente erogazione — in caso di esito positivo — di pensione sociale agli stessi, pur non sussistendo i requisiti di reddito propri di tale istituto assistenziale;

a seguito di tale presa di posizione il Ministero dell'interno e la Direzione generale dell'INPS hanno emanato disposizioni alle sedi periferiche, affinché si soprasseda alla trattazione delle pratiche, in attesa che la questione venga chiarita;

si è in attesa del parere richiesto sulla materia al Consiglio di Stato;

nel frattempo, da alcuni mesi tutte le pratiche sono bloccate, ivi comprese quelle riferite alla richiesta di assegno di accompagnamento, le quali nulla avrebbero a che vedere con le pensioni sociali —:

quali iniziative intendano assumere affinché venga conseguito il parere richiesto e perché vengano al più presto riprese le operazioni di accertamento dello stato

di inabilità e la corresponsione degli assegni dovuti, tenendo conto che trattasi di soggetti gravemente malati, non autosufficienti, per i quali l'assegno risulta indispensabile per le loro necessità di vita.

(4-01471)

RISPOSTA. — *Il problema, segnalato dall'interrogante, trae origine da alcune sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, a seguito delle quali questo Ministero ha richiesto l'avviso del Consiglio di Stato.*

Con pronuncia del 3 aprile 1987, il massimo organo consultivo dello Stato ha confermato l'ammissibilità dell'erogazione della pensione sociale ai minorati già titolari del trattamento di invalidità, purché conseguito prima del sessantacinquesimo anno di età, precisando che in tali casi si continua ad avere riguardo ai più favorevoli requisiti di reddito previsti per la concessione della pensione di invalidità civile.

In pari tempo, però, l'alto consesso non ha ritenuto possibile l'estensione dello stesso trattamento nei confronti di coloro che chiedono il riconoscimento dell'invalidità dopo il compimento dei sessantacinque anni.

Il Consiglio di Stato ha dunque sostanzialmente confermato l'indirizzo giurisprudenziale più rigoristico, ma ne ha adombrato l'illegittimità costituzionale esprimendo l'avviso che l'intera questione potesse trovare soluzione in uno specifico provvedimento legislativo.

In conformità di tali indicazioni, questo Ministero ha elaborato, fin dalla metà del mese di settembre 1987, un progetto di decreto-legge, recante l'interpretazione autentica della normativa vigente, nel senso di consentire all'invalido ultrasessantacinquenne di proporre istanza per il riconoscimento della minorazione e di poter quindi fruire della pensione sociale, alle più favorevoli condizioni di reddito previste per l'erogazione della pensione di invalidità.

Il secondo comma dell'articolo unico del cennato progetto normativo è inteso inoltre a chiarire che i mutilati ed invalidi civili, ricorrendone le specifiche condizioni, hanno diritto all'indennità di accompagnamento anche se l'accertamento delle condizioni

stesse sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento dei 65 anni di età.

A seguito dell'ulteriore impulso di questo Ministero, lo schema di decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 dicembre 1987 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1987 n. 287.

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

RONZANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:

1) in data 9 settembre 1987 il Consiglio regionale del Piemonte (2^a Commissione) approvava una deliberazione della Giunta regionale (n. 1-15400) dal titolo « legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e successive modificazioni, dichiarazione di eventi calamitosi gravi sul territorio piemontese per le piogge dell'agosto 1987. Delimitazione delle zone colpite ai sensi dell'articolo 9 proposte dal Consiglio regionale »;

2) nell'allegato elenco dei comuni colpiti non appare il comune di Gattico in provincia di Novara;

3) in data 9 settembre 1987 il ministro per il coordinamento della protezione civile con ordinanza n. 1150/FPC disponeva l'assegnazione alla regione Piemonte della somma di 35 miliardi di lire per gli interventi urgenti nelle vallate piemontesi colpite dagli eventi calamitosi del 24-25-26 agosto 1987;

4) in data 14 settembre 1987, con ordinanza del ministro per il coordinamento della protezione civile (n. 1161/FPC) si disponeva a favore del comune di Gattico (Novara) l'assegnazione di 300 milioni per il ripristino di danni accorsi a seguito del maltempo del 24-26 agosto nel comune di Gattico nelle località: Monterosso, Madonna Assunta, San Martino e Marchina;

5) il sindaco di Gattico (Novara) è l'onorevole Nicolazzi, già ministro dei lavori pubblici —

per quali ragioni il comune di Gattico (Novara), pur non essendo stato incluso nell'elenco predisposto dalla regione Piemonte, sia stato addirittura oggetto di una ordinanza specifica. (4-02183)

RISPOSTA. — Il prefetto di Novara con telex del 27 agosto 1987, n. 5064/20.3/GAB. segnalò notevoli danni alle infrastrutture in tutta la provincia ed in particolare a strade statali, provinciali e comunali, a seguito dell'alluvione dei giorni 24-26 agosto 1987.

Successivamente il sindaco del comune di Gattico con telex del 9 settembre 1987 denunciò danni alluvionali nelle località Mottorosso, Madonna Assunta, San Martino e Marchina, facendo presente che le strade comunali delle predette località erano state gravemente disastrose e chiese un intervento per lire 500 milioni.

A seguito di tali segnalazioni in data 14 settembre 1987 con ordinanza del 14 settembre 1987, n. 1161/FPC pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 1^o ottobre 1987, n. 229 fu disposta l'erogazione di un contributo di lire 300 milioni ed i relativi lavori furono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, come di norma per interventi conseguenti ad eventi calamitosi.

Per quanto concerne l'attuazione dei suddetti interventi, questo Dipartimento non ha ancora notizie, in quanto gli enti beneficiari devono, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 730 del 1986, far pervenire semestralmente una relazione in merito.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: GASPARI.

RUTELLI, VESCE, AGLIETTA, TEODORI, MELLINI E FACCIO. — Ai Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere quali iniziative sono state assunte in relazione ai fatti segnalati alle varie interrogazioni relative ai numerosi e circostanziati casi di donne

italiane sposate con cittadini egiziani, libici, giordani e siriani, alle quali sono stati sottratti con l'astuzia e/o con la forza i figli minorenni che esse non hanno mai più potuto rivedere e riabbracciare, nonostante i viaggi fatti e le azioni legali intentate.

Si chiede di sapere, inoltre, considerato che per i mariti arabi, di religione islamica, è ancora ammessa la poligamia legale e quindi costoro sono oggi in massima parte « sposati » nei loro paesi, senza avere mai divorziato dalle mogli italiane e senza che ad esse sia permesso di rivedere i figli, neppure temporaneamente, quali urgenti iniziative il Governo intende assumere per assicurare la civile risoluzione di tali dolorose controversie — che sono ormai sempre più frequenti — e per porre in atto quelle modifiche normative, amministrative e di informazione che scongiurino o limitino l'insorgenza di tali situazioni.

Tenuto conto che l'Italia non ha ancora ratificato le Convenzioni Europee sul riconoscimento e l'affidamento dei figli — sia quella aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980 sia quella dell'Aia del 5 ottobre 1961 — sia quella in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma dell'Aia il 28 maggio 1970, quali iniziative ritenga il Governo di assumere affinché si arrivi quanto prima alla ratifica delle suddette convenzioni.

(4-00503)

RISPOSTA. — Due ordini di problemi attinenti il primo alla cittadinanza dei minori e, il secondo, all'assenza di specifici accordi in materia, si pongono relativamente ai casi di sottrazione di minori ad opera di cittadini egiziani, libici, giordani e siriani coniugati con cittadine italiane.

Posto che i provvedimenti dell'autorità giurisdizionale italiana, relativi a minori condotti via dall'Italia dal genitore arabo, hanno efficacia in quei paesi solo ove le leggi del luogo, ispirate in materia di famiglia a principi diversi da quelli propri del nostro ordinamento, lo consentano, la gravità del problema prospettato nell'interrogazione appare evidente.

Per le autorità degli Stati esteri considerati, infatti, il possesso della doppia cittadinanza da parte dei minori in questione non assume alcuna rilevanza e questi ultimi, dal momento del loro ingresso nel territorio straniero vengono assoggettati unicamente, e a tutti gli effetti, alla locale normativa.

L'assenza inoltre, non solo di specifici accordi in materia di protezione e di affidamento di minori, ma anche di convenzioni di assistenza giudiziaria in campo civile con la quasi totalità dei suddetti stati (ad eccezione dell'Egitto con cui dal 30 ottobre 1981 è in vigore una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale, di stato delle persone sottoscritta a Il Cairo il 3 dicembre 1977) non consente il riconoscimento di eventuali sentenze pronunciate in Italia.

Contemporaneamente, gli interventi disposti con la dovuta sollecitudine da parte delle nostre rappresentanze diplomatiche si concretizzano da un lato in una opera di persuasione e mediazione tra i coniugi e, dall'altro, nell'assistenza legale, fornita con l'ausilio degli avvocati di fiducia dei nostri uffici diplomatico-consolari, per l'avvio delle possibili procedure in loco.

Per ciò che riguarda le questioni di diritto che discendono dalla diversa cittadinanza e dalle particolarità del diritto islamico, si rileva che con recente sentenza 26 febbraio — 5 marzo 1987 n. 71 — la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 18 delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui, per il caso di mancanza di legge nazionale comune ai coniugi, stabilisce che si applica la legge nazionale del marito al tempo del matrimonio. Inoltre la celebrazione di nuove nozze nel paese di origine del cittadino arabo legittima le spose italiane a chiedere il divorzio, in conformità al disposto dell'articolo 3 n. 2 lett. e) della legge 1° dicembre 1970 n. 898.

In ordine alle convenzioni internazionali menzionate nell'ultima parte della interrogazione, in data 17 ottobre 1985 è stato presentato al Senato, ad iniziativa del ministro degli affari esteri e di concerto con il ministro di grazia e giustizia, il disegno di legge n. 1536 concernente: Ratifica ed esecuzione

della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e norme d'attuazione della predetta convenzione, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja (Olanda) il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970.

Tale disegno di legge è decaduto per fine anticipata della IX legislatura, ma è stato nuovamente sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 1987, per la successiva presentazione alle Camere.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BONALUMI.

SANGUINETI E ALAGNA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che —

a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 luglio 1985, n. 406 (articolo 2) il periodo di pratica per l'ammissione all'esame di procuratore legale non può avere durata inferiore a due anni;

tale periodo, per totale difetto di coordinamento fra la data ultima di presentazione delle domande di ammissione al suddetto esame e la data delle sessioni degli esami di laurea in giurisprudenza, di fatto, per moltissimi praticanti procuratori, si protrae anche fino a tre anni;

inoltre, un'ulteriore defatigante attesa — spesso non inferiore a un anno — si verifica fra lo svolgimento delle prove scritte di esame e la correzione degli elaborati, nonostante che l'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (recante norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 sulla professione di avvocato e procuratore legale) preveda che «... la Commissione compie nel più breve tempo la revisione dei lavori scritti...»;

per tutte le ragioni dinanzi esposte, l'accesso alla professione di procuratore

legale — anche nel caso dei laureati più meritevoli — non avviene mai prima di tre o quattro anni dall'iscrizione al registro dei praticanti procuratori, così determinando il protrarsi di una pregiudiziale situazione di incertezza;

per ovviare, quanto meno parzialmente, ai gravi disagi testé lamentati, il Ministro di grazia e giustizia può intervenire, nell'esercizio del suo potere di fissare la data degli esami (di cui all'articolo 15 del predetto regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37) nonché esercitando l'alta sorveglianza sugli esami e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 36 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 —:

quali provvedimenti intenda adottare per:

rendere nota, al più presto, a tutti gli interessati, secondo le modalità previste dalle vigenti norme, con il massimo di anticipo possibile, la data delle prossime prove scritte di esame, onde sanare una grave situazione di incertezza;

fissare, per l'ammissione alle suddette prove scritte d'esame, una data tale da contenere al massimo i gravi disagi e le palesi ingiustizie precedentemente sottolineate;

impartire alle commissioni esaminatrici precise disposizioni affinché la correzione degli elaborati effettivamente avvenga nel più breve tempo possibile e predisporre gli opportuni controlli, anche mediante l'invio di ispettori ministeriali, affinché non si verificano ingiustificati ritardi. (4-02080)

RISPOSTA. — La fissazione della data di svolgimento delle prove scritte dell'esame di procuratore legale è operata tenendo conto della necessità di individuare un'unica scadenza annuale dell'esame, al termine dell'anno accademico del corso di laurea, per consentire — previo il completamento del prescritto tirocinio — il sostenimento delle prove a tutti coloro che abbiano ottenuto il diploma di laurea nello stesso anno accade-

mico, indipendentemente dalla sessione di esame. Il rispetto di tale esigenza, volta ad evitare disparità di trattamento o situazioni di privilegio derivanti dalla diversità delle date di chiusura dell'anno accademico delle varie università, non può non comportare, evidentemente, il decorso di un lasso di tempo maggiore del biennio prescritto, per coloro che abbiano conseguito il diploma in una sessione precedente a quella conclusiva del corso di laurea.

In via esemplificativa, con riferimento alle prossime prove d'esame occorre rilevare come, da informazioni assunte, è risultato che presso alcune università le sedute di laurea relative all'anno accademico 1984-1985, si sarebbero protratte fino alla prima decade del mese di maggio 1986.

Pertanto, considerato che l'inizio della pratica avviene, di solito, qualche giorno dopo il conseguimento del diploma di laurea, il termine di scadenza per la presentazione delle domande sarà probabilmente fissato nella seconda metà del mese di maggio 1988. Indi, avuto riguardo alla necessità di rispettare il termine dell'articolo 16, quarto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e considerato altresì il tempo necessario per l'insediamento delle commissioni e la valutazione, da parte delle medesime, del possesso dei requisiti dei candidati, nonché le altre operazioni preparatorie, lo svolgimento delle prove scritte avrà luogo presumibilmente nella seconda decade del mese di luglio 1988. Il decreto che fissa tali date verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Circa le modalità di svolgimento degli esami, si rileva che la correzione degli elaborati scritti richiede allo stato un periodo di tempo abbastanza lungo, stante l'alto numero dei temi all'esame della commissione e l'impossibilità di ripartire il lavoro della commissione in sottocommissioni.

Va inoltre riscontrata, per acquisita esperienza, l'estrema difficoltà di rendere più frequenti e prolungate le riunioni dei commissari, molti dei quali debbono conciliare esigenze diverse contemporaneamente alle sedute per la correzione degli elaborati

scritti (udienze civili e penali – commissioni di studio – insegnamento universitario – studi professionali).

La disciplina degli esami per la professione di procuratore legale è stata oggetto di uno studio specifico da parte di questo Ministero che ha già provveduto alla elaborazione di una nuova normativa che, superando e aggiornando le vecchie disposizioni, tiene conto delle nuove esigenze emerse in materia, fra le quali particolare rilievo, per il caso di specie, assume quella relativa ad un più rapido svolgimento di tutte le procedure di esame.

Il disegno di legge all'uopo approntato è stato approvato dal Consiglio dei ministri in data 30 ottobre 1987 e successivamente presentato alla Camera dei deputati.

La nuova regolamentazione proposta prevede, tra l'altro, che, ove il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le cinquecento unità, le commissioni esaminatrici, opportunamente integrate con dei membri supplenti possano essere divise in sottocommissioni, alle quali verrebbe assegnato per la correzione un numero di candidati non inferiore a duecentocinquanta.

Circa le modalità di svolgimento degli esami occorre rilevare che l'articolo 36 del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 attribuisce al ministro di grazia e giustizia l'alta sorveglianza sugli esami, con la facoltà di annullamento dei medesimi ove siano avvenute irregolarità. Il medesimo articolo attribuisce al ministro il potere d'intervenire in seno alle commissioni esaminatrici anche per mezzo di un proprio rappresentante, al quale impartisce le disposizioni che devono essere osservate per la disciplina e per lo svolgimento degli esami.

Avuto riguardo a tale norma, saranno date disposizioni, come già avvenuto in precedenza, da far giungere, a mezzo dei capi delle corti di appello, ai presidenti delle commissioni esaminatrici affinché le procedure di correzione degli elaborati scritti avvengano nel pieno rispetto delle norme di legge regolanti la materia e nel più breve tempo consentito.

Non sembra invece possibile l'invio presso la commissione di ispettori ministeriali, come proposto nell'interrogazione: invero l'articolo 12 della legge 12 agosto 1962 n. 1311 precisa che il ministro può avvalersi di tale facoltà per l'esecuzione di inchieste sul personale appartenente all'ordine giudiziario e su qualsiasi altra categoria dipendente dal Ministero di grazia e giustizia. Un eventuale intervento di ispettori ministeriali potrebbe essere disposto, pertanto, ove ritenuto necessario, solo in relazione a censure movibili all'operato dei soggetti testè menzionati.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

SARETTA, RIGHI, DAL CASTELLO, ZOSO, ZUECH, FINCATO, PALMIERI, FERRARI WILMO, BORTOLANI, GOTTARDO E ZAMPIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso*

che in data 19 luglio 1987 una forte tromba d'aria si abbatteva su diversi comuni del Vicentino in particolare su Rosà, Cassola, Romano, Mussolente, Valstagna e Bassano del Grappa, causando gravi danni ad abitazioni, impianti industriali, opere pubbliche e colture;

che il Consiglio dei ministri ha ritenuto nelle more degli accertamenti dei danni causati dal maltempo in varie parti d'Italia, di predisporre un elenco dei comuni investiti dopo aver sentito le rispettive prefetture e regioni, comuni presumibilmente beneficiari di interventi finanziari;

che da tale elenco manca qualsiasi indicazione riferita ai comuni di Bassano del Grappa, Tezze e Mussolente in provincia di Vicenza —:

poiché i comuni di Tezze, Bassano del Grappa e Mussolente sono contigui con i comuni di Rosà, Valstagna, Cassola, Romano d'Ezzelino e San Zenone, tutti i comuni giustamente e doverosamente in-

seriti nell'elenco, in forza di qualche miracolo meteorologico possano ritenere esclusi e quindi esenti da danni i comuni di Bassano, Tezze e Mussolente; se tale esclusione sia dovuta a semplice disattenzione; se la regione, la prefettura abbiano segnalato i danni relativi ai comuni di Bassano, Mussolente e Tezze;

se non ritengano il Presidente del Consiglio e il ministro della protezione civile doveroso inserire i comuni di Bassano, Mussolente e Tezze nel citato elenco, nel rispetto dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte allo Stato.

(4-02118)

RISPOSTA. — *Il decreto-legge del 19 settembre 1987, n. 384 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987 n. 470 ha previsto interventi anche per i comuni colpiti dall'alluvione del luglio 1987. Detti comuni sono stati individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1987.*

In provincia di Vicenza i comuni segnalati dagli organi competenti sono stati quello di Rosà e Cassola. Altrettanto non è avvenuto per i comuni di Tezze sul Brenta, Mussolente e Bassano in quanto i danni subiti dagli stessi non sono per estensione e gravità, tali da richiedere interventi straordinari. Questi ultimi comuni dovranno, pertanto, rivolgersi alle amministrazioni competenti in via ordinaria.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: GASPARI.

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di ricostituzione pensionistica intestata a Guerrino Visani, residente a Imola, ex lavoratore dello spettacolo, già emigrato in Brasile, atteso che la pratica stessa è stata attivata a domanda dell'interessato risalente al 25 settembre 1979 e protocollata in pari data presso la sede compartimentale dell'ENPALS di Bologna al n. 12208.*

(4-01688)

RISPOSTA. — *A seguito della istanza presentata dal signor Guerrino Visani intesa ad ottenere, per il lavoro svolto all'estero, il riconoscimento di una pensione ovvero di una quota parte di essa a carico dell'istituto assicuratore del Brasile, l'ENPALS (Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo) ha provveduto ad istituire la pratica in regime di convenzione internazionale con il competente organismo brasiliano fornendogli ogni utile notizia per l'adozione della relativa decisione.*

La prativa si trova tuttora in fase istruttoria, in quanto l'ente straniero, nonostante i numerosi solleciti, non ha ancora compiutamente provveduto ai propri adempimenti.

L'ENPALS — che dopo l'interrogazione dell'interrogante ha rivolto un ulteriore sollecito al corrispondente istituto brasiliano — espletterà tempestivamente tutte le incombenze di pertinenza appena avrà conosciuto le determinazioni adottate dal citato organismo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FORMICA.

SOSPURI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Per sapere — premesso che*

il comitato di gestione dell'agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno ha recentemente e opportunamente approvato un finanziamento di lire 163.815.000 da destinare alla comunità montana « Vestina » (prog. 33/P/133/AG) per il « completamento e il risanamento del bacino imbrifero della sorgente dell'acqua Vestina », sita nella città di Penne;

tale contributo si aggiunge a quello — di 445 milioni di lire — approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno nel corso dell'anno 1981;

nonostante simile rilevante impegno di spesa, la sorgente dell'acqua Vestina, già nota nel 1 secolo dopo Cristo e classificata fra quelle mediominerali bicarbonato-solfato-alcalinoterrose fredde, è an-

cora oggi tenuta in stato di completo abbandono e ricettacolo di ogni rifiuto —:

1) se risponda al vero la notizia secondo cui la comunità montana « Vestina », dal 1981 ad oggi, avrebbe solo parzialmente utilizzato il ricordato finanziamento di 445 milioni di lire e, in caso positivo:

a) perché ciò sia avvenuto;

b) a quanto ammontano le somme effettivamente spese per la bonifica della sorgente;

c) alla realizzazione di quali opere o all'espletamento di quali lavori, nel dettaglio, esse siano state destinate e con quali risultati concreti, ovviamente finalizzati al disinquinamento delle acque e alla riattivazione delle fonti;

2) se gli risulti che l'inquinamento di che trattasi sarebbe determinato:

a) dalla perdita di acque nere da parte della rete fognante che percorre l'impluvio del fosso dell'acqua Vestina prima di raggiungere l'impianto di depurazione;

b) dagli scarichi luridi delle case non allacciate alla rete fognaria e poste all'interno del supposto bacino idrogeologico della sorgente in riferimento;

3) ove così fosse, quali immediati interventi ritenga poter svolgere presso l'amministrazione comunale di Penne, al fine di indurla ad eseguire un accurato controllo sulla tenuta delle tubazioni, nonché ad adottare urgenti provvedimenti per la realizzazione delle opere necessarie all'allaccio dei citati fabbricati con la rete fognaria, e ciò anche nel rispetto delle più elementari norme igieniche di tutela della salute pubblica;

4) come giudichi, a tal proposito, il fatto che mentre lo Stato, attraverso la Cassa per il Mezzogiorno prima e l'agenzia per la promozione e lo sviluppo dopo, abbia sin qui deliberato finanziamenti complessivi per oltre 600 milioni di lire

da impiegare nel disinquinamento e nella riattivazione delle sorgenti dell'acqua Vestina, la amministrazione comunale di Penne e, quindi, l'ente locale per eccellenza, anch'esso finanziato nelle proprie attività con denaro pubblico, continui a consentire, con incredibile noncuranza, che le sorgenti stesse siano costantemente inquinate dalle acque luride provenienti dalla rete fognante o direttamente dagli scarichi domestici;

5) se, alla luce di quanto esposto, anche al fine di evitare l'ulteriore sperpero dei denari del contribuente, non ritenga dover disporre una ispezione ministeriale *in loco*, al fine di verificare la situazione in atto e concordare un piano di risanamento dell'intera area circostante le sorgenti dell'acqua Vestina, attraverso la eliminazione delle cause che producono l'effetto inquinante. (4-01853)

RISPOSTA. — Circa il completamento ed il risanamento del bacino imbrifero della sorgente dell'acqua Vestina in Penne (Pescara), i progetti approvati sono:

a) progetto PS.33/P/119 approvato dalla Cassa il 24 giugno 1981 per l'importo di lire 455.265.000;

b) progetto PS. 33/P/2944 approvato dall'Agenzia per il Mezzogiorno nella seduta del comitato del 29 gennaio 1987 per l'importo di lire 163.185.000.

I lavori effettuati sono stati di ripristino delle fognature esistenti, con eliminazione delle perdite ed allaccio di quegli edifici che smaltivano i liquami a dispersione.

Sono state altresì fatte ricerche ed indagini per individuare la posizione più valida di captazione dell'acqua vestina, a monte dell'antica presa risultata inquinata; tale posizione è stata individuata. Ciò ha permesso la definitiva rielaborazione del progetto di nuova captazione e convogliamento dell'acqua in argomento.

Detto progetto di variante è in istruttoria e sarà in breve tempo proposto per le superiori approvazioni contestualmente all'atto di trasferimento delle competenze all'Ente concessionario in base alla delibera CIPE dell'8 aprile 1987.

Nel contempo risulta che il comune di Penne (Pescara) ha adottato uno strumento urbanistico che vincola tutta la zona interessata al fine di evitare future cause di inquinamento.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: GORIA.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere che notizie abbiano in merito alla morte violenta e improvvisa di Mezzetto Giovanni quarantenne di Cortemaggiore (Piacenza), che sarebbe avvenuta nella lontana isola di Bali. Il Mezzetto da tempo lavorava all'estero nel settore turistico alberghiero, ed era solito rientrare a casa e in famiglia nei periodi di sue ferie e per le festività natalizie. L'intera popolazione di quel comune è rimasta attonita e sbigottita alla notizia luttuosa, ma anche per il fatto che nessun elemento è stato portato a conoscenza, nemmeno delle autorità locali, circa le cause dell'avvenuto decesso, né le modalità della conferma della dolorosa notizia; che cosa intendano fare per facilitare e rendere possibile ogni chiarimento della situazione e consentire ai familiari il pronto recupero, frattanto, della salma del loro congiunto. (4-03079)

RISPOSTA. — La notizia del decesso del connazionale Giovanni Mazzetto, avvenuta a seguito di un incidente stradale, a circa 50 chilometri dalla città di Denpasar (Isola di Bali) è stata resa nota dall'ambasciata d'Italia in Jakarta il 1° dicembre 1987. Nella stessa giornata si è provveduto a darne comunicazione telegrafica alla prefettura di Piacenza affinché informasse i congiunti del defunto e concedesse la prescritta autorizzazione per il rimpatrio della salma.

Espletate le suddette formalità la salma del nostro connazionale giungeva all'aeroporto di Milano in data 7 dicembre 1988, per essere successivamente tumulata in presenza dei propri familiari.

Per quanto attiene alle cause e alle responsabilità dell'incidente si è in attesa che le locali autorità trasmettano la relativa documentazione alla nostra ambasciata in Jakarta.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BONALUMI.

TEALDI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — Premesso:

che la normativa vigente prevede che la pensione di invalidità civile è concessa dopo il compimento del 18° anno di età a chi, avendone i requisiti, goda di reddito personale inferiore a lire 12.736.355 annui (per gli invalidi totali e i sordomuti) o di un reddito di lire 3.411.450 annui (per gli invalidi parziali), nulla rilevando — in entrambi i casi — il reddito del coniuge;

che detta pensione di invalidità si trasforma in pensione sociale al compimento del 65° anno di età;

che a seguito di recenti provvedimenti giudiziari è stato stabilito che chi ha superato i 65 anni di età non ha più diritto ad essere riconosciuto invalido, in quanto non è più legato all'attività lavorativa e, quindi, non può ottenere la pensione di invalidità civile;

che a seguito di tali pronunce giudiziarie potrebbero beneficiare della pensione sociale solo gli ultra sessantacinquenni, con reddito personale o cumulato con quello del coniuge, tale per cui possa essere liquidata la pensione sociale;

che di conseguenza, la Direzione generale dell'INPS, ha invitato le proprie sedi periferiche a sospendere le liquidazioni delle pensioni sociali a favore degli invalidi civili che hanno presentato domanda di pensione, quali invalidi civili, dopo il compimento del 65° anno di età, mentre è autorizzata la corresponsione della pensione sociale a quegli invalidi

civili che già percepivano (prima del 65° anno) da parte delle prefetture, le pensioni di invalidità;

che ciò provoca giustificate proteste per la disparità di trattamento pensionistico nei confronti degli invalidi ultra sessantacinquenni —:

quali iniziative intende proporre per porre rimedio alla disparità di trattamento illustrata nelle premesse.

(4-00007)

RISPOSTA. — *La questione, segnalata dall'interrogante, è nota a questo Ministero, che non manca di seguire con la dovuta attenzione il problema degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, specialmente dopo che, l'8 ottobre 1987, il consiglio di amministrazione dell'INPS ha deliberato nei confronti dei medesimi la sospensione della pensione sociale, a seguito della recente nota pronuncia del Consiglio di Stato.*

Invero, già prima che intervenisse la citata delibera questo Ministero aveva elaborato un progetto di decreto-legge recante l'interpretazione autentica della normativa vigente, nel senso di consentire all'invalido ultrasessantacinquenne di proporre istanza per il riconoscimento della minorazione e di poter quindi fruire della pensione sociale, alle più favorevoli condizioni di reddito previste per l'erogazione della pensione di invalidità.

Il secondo comma dell'articolo unico del cennato progetto normativo è inteso inoltre a chiarire che i mutilati ed invalidi civili, ricorrendone le specifiche condizioni, hanno diritto all'indennità di accompagnamento anche se l'accertamento delle condizioni stesse sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento dei 65 anni di età.

A seguito dell'ulteriore impulso di questo Ministero, lo schema di decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 dicembre 1987 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1987 n. 287.

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

TEALDI E RABINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere — premesso

che la stampa quotidiana e periodica nei giorni scorsi ha dedicato ampi servizi alla allarmante situazione degli invalidi civili ultrasessantacinquenni (circa 200.000) che — per effetto di una recente deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'I.N.P.S. — perderanno la — del resto misera eppure preziosa — pensione sociale, percepita finora a seguito di riconoscimento della loro invalidità da parte delle competenti prefetture;

che tale infausta deliberazione origina da un parere del Consiglio di Stato che ritiene illegittima l'assegnazione della pensione sociale nei riguardi di tali assistiti ultrasessantacinquenni;

che — di conseguenza — non solo verranno revocate le pensioni sociali agli ultrasessantacinquenni riconosciuti invalidi, ma verranno altresì archiviate negativamente le moltissime domande ancora con istruttoria in corso, riguardanti tale categoria di invalidi;

che tale notizia ha destato grande sorpresa e grave preoccupazione nella fascia più vulnerabile degli anziani più bisognosa di assistenza;

che già nel passato — dal 1969 ad oggi — il trattamento *de quo* inteso a fronteggiare sia pur parzialmente le esigenze vitali della categoria a basso reddito ha formato oggetto di frammentarie e non sempre chiare disposizioni di legge, circolari interpretative, istruzioni contrastanti;

che appare, quindi, indilazionabile porre rimedio a quanto sopra accennato al fine di garantire agli ultrasessantacinquenni invalidi la pur modesta pensione sociale loro indispensabile per le esigenze vitali —:

quali iniziative urgenti, anche di ordine legislativo, si intendono adottare in merito.

(4-02050)

RISPOSTA. — *La questione, segnalata dall'interrogante, è nota a questo Ministero, che non manca di seguire con la dovuta attenzione il problema degli invalidi civili ultrasessantacinquenni specialmente dopo che, l'8 ottobre 1987, il consiglio di amministrazione dell'INPS ha deliberato — nei confronti dei medesimi — la sospensione della pensione sociale, a seguito della recente nota pronuncia del Consiglio di Stato.*

Invero, già prima che intervenisse la citata delibera, questo Ministero aveva elaborato un progetto di decreto-legge recante l'interpretazione autentica della normativa vigente, nel senso di consentire all'invalido ultrasessantacinquenne di proporre istanza per il riconoscimento della minorazione e di poter quindi fruire della pensione sociale, alle più favorevoli condizioni di reddito previste per l'erogazione della pensione di invalidità.

Il secondo comma dell'articolo unico del cennato progetto normativo è inteso inoltre a chiarire che i mutilati ed invalidi civili ricorrendone le specifiche condizioni, hanno diritto all'indennità di accompagnamento, anche se l'accertamento delle condizioni stesse sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento dei 65 anni di età.

A seguito dell'ulteriore impulso di questo Ministero, lo schema di decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 dicembre 1987 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 dicembre 1987, n. 287.

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

TEALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del commercio con l'estero e dell'interno.* — Per conoscere — premesso

che già nel passato con un'interrogazione parlamentare era stato evidenziato il problema dei minatori boliviani che vivono in incredibili ed allucinanti condizioni inumane e, che tale interrogazione non aveva ottenuto alcun provvedimento in merito;

che periodicamente la stampa quotidiana con ampi servizi, si occupa di quei poveri minatori, indegnamente sfruttati, che scavano nella notte eterna delle loro montagne, come topi umani con la sola forza delle mani per estrarre stagno, antimonio, tungsteno, wolfrang ed altri minerali che però non trovano conveniente collocamento nel mercato internazionale;

che nel quadro della cooperazione commerciale ed economica, relativo alla cooperazione fra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'accordo di Cartagena e dei suoi paesi membri, fra i quali la Bolivia, sono previsti interventi in favore di quei paesi atti a sviluppare l'altro, il settore industriale e a favorire la cooperazione del settore della scienza e della tecnica, dello sviluppo industriale, agroindustriale, minerario, etc;

che appare urgente l'intervento italiano a sollievo dell'economia di quel paese —

quali interventi sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione in favore della Bolivia e quali prodotti minerali boliviani vengano importati in Italia e a quali condizioni per sostenere l'industria estrattiva, che consente a buona parte della popolazione di trarre i mezzi per la propria sussistenza. (4-02585)

RISPOSTA. — *La Bolivia è uno dei paesi più poveri dell'area andina, con un bassissimo reddito pro-capite, con serie difficoltà per l'indebitamento estero e la mancanza di liquidità e gravi problemi connessi con la coltivazione della coca. Per tali ragioni e per i rapporti esistenti tra CEE e Patto Andino, si è negli ultimi anni cercato di incrementare quanto più possibile la cooperazione con quel paese.*

Sino al 1984 l'attività di cooperazione con la Bolivia non ha raggiunto, per motivi imputabili alle vicende politiche del paese, le dimensioni e la rilevanza desiderate. Gli interventi realizzati sino a quel periodo sono consistiti essenzialmente nel finanziamento di alcuni programmi di piccole dimensioni e in aiuti alimentari di emergenza.

Successivamente, nel corso dell'incontro intergovernativo svoltosi a La Paz nel luglio 1984, l'Italia si è detta disponibile a finanziare iniziative fino ad un ammontare di 35 milioni di dollari a titolo di dono e di 15 milioni di dollari come crediti d'aiuto, privilegiando gli interventi in campo agricolo, agro-zootecnico, di insediamento rurale, energetico e delle materie prime e della formazione. Per i crediti d'aiuto, si è fatto riferimento soprattutto ai settori infrastrutturali ed energetici.

A tutt'oggi sono stati approvati a favore della Bolivia programmi a dono per un valore complessivo di 38,7 miliardi di lire. Inoltre sono stati concessi crediti d'aiuto per 31,7 milioni di dollari, per la prima fase di realizzazione del nuovo aeroporto di Cochabamba e per l'ammodernamento della centrale elettrica di Santa Cruz. È altresì allo studio la possibilità di finanziare insieme alla Banca mondiale un progetto per la liquefazione del gas, del valore di circa 12 milioni di dollari.

Sono anche in corso di esecuzione quattro considerevoli interventi in campo agricolo in differenti regioni del paese. Tali interventi sono suscettibili di imprimere un importante impulso al settore, alla ricerca di soluzioni alternative alla coltivazione della coca. Ad essi si aggiungono interventi in via di realizzazione nell'ambito dell'accordo fiduciario con l'UNFDAC (Fondazione delle Nazioni Unite contro l'abuso della droga) che fissa in lire italiane 65 miliardi la nostra partecipazione per iniziative in paesi della regione andina. È stato poi recentemente approvato il progetto relativo al piano di sviluppo del sistema elettrico boliviano che sarà realizzato dall'ENEL. Le altre iniziative in corso di realizzazione concernono il settore della lavorazione semiindustriale dei minerali preziosi, l'assistenza ad un centro di ricerca tecnologica nel settore petrolifero ed il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie nella regione di Cochabamba.

Sul piano multilaterale, è in corso la collaborazione con l'UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo) per la realizzazione di un progetto di sviluppo geotermico a Laguna Colorada.

L'Italia importa stagno e sue leghe per quantità di valore variabile, tenuto conto dell'andamento del prezzo internazionale di quel prodotto. Altri minerali metalliferi sono importati per una percentuale pari nel 1986 a circa il 59 per cento del totale delle nostre importazioni da quel paese.

Considerate le difficili condizioni in cui versa la Bolivia, anche la Comunità economica europea è intervenuta con finanziamenti a vario titolo che hanno raggiunto, negli ultimi dieci anni, i 120 milioni di ECU (European currency unit).

Gli aiuti comunitari si sono intensificati dal 1984 (35 milioni di ECU nel 1984, 17 nel 1985 e 33 nel 1986) ed hanno consentito la realizzazione di azioni e progetti nel settore industriale, scientifico, tecnologico, energetico, della promozione commerciale, della formazione contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni e in particolare dei ceti sociali meno abbienti. A detti finanziamenti si aggiungono quelli che, sempre per gli stessi campi, la Comunità accorda ai paesi del Patto Andino — di cui la Bolivia fa parte — per la realizzazione di progetti suscettibili di facilitare una maggiore integrazione regionale.

Per il settore minerario, uno specifico capitolo di bilancio consente alla Comunità di intervenire in azioni puntuali di investimento nelle strutture di produzione, pur considerando che tali stanziamenti sono abbastanza contenuti e che beneficiari di quei fondi sono potenzialmente tutti i paesi in via di sviluppo.

In sede comunitaria l'Italia ha comunque sempre sostenuto la necessità di un maggiore impegno in America Latina e, segnatamente, nei paesi più poveri del subcontinente americano. Il Governo italiano intende continuare, come in passato, a richiedere che la Comunità incrementi i fondi per l'aiuto finanziario e tecnico in tale area e che ricerchi nuove forme di cooperazione che contribuiscano ad una maggiore valorizzazione delle risorse umane, economiche e tecnologiche di quei paesi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: AGNELLI.

TESTA ANTONIO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che*

le prefetture e l'INPS hanno sospeso l'erogazione delle provvidenze economiche di rispettiva competenza a favore degli invalidi civili ultra 65-enni;

quanto sopra pare avvenga a seguito di una sentenza del tribunale di Rieti che nega l'assistenza economica proprio quando, per ragioni di handicap e di vecchiaia, i cittadini invalidi hanno più bisogno di essere assistiti —

se è a conoscenza di quanto suddetto e quali provvedimenti intenda prendere per ovviare il grave stato di disagio in cui vengono a trovarsi gli invalidi civili ultra 65-enni. (4-01719)

RISPOSTA. — *La questione, segnalata dall'interrogante, è nota a questo Ministero, che non manca di seguire con la dovuta attenzione il problema degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, specialmente dopo che, l'8 ottobre 1987, il consiglio di amministrazione dell'INPS ha deliberato nei confronti dei medesimi la sospensione della pensione sociale, a seguito della recente nota pronuncia del Consiglio di Stato.*

Invero, già prima che intervenisse la citata delibera, questo Ministero aveva elaborato un progetto di decreto-legge recante l'interpretazione autentica della normativa vigente, nel senso di consentire all'invalido ultrasessantacinquenne di proporre istanza per il riconoscimento della minorazione e di poter quindi fruire della pensione sociale, alle più favorevoli condizioni di reddito previste per l'erogazione della pensione di invalidità.

Il secondo comma dell'articolo unico del cennato progetto normativo è inteso inoltre a chiarire che i mutilati ed invalidi civili, ricorrendone le specifiche condizioni, hanno diritto all'indennità di accompagnamento, anche se l'accertamento delle condizioni stesse sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento dei 65 anni di età.

A seguito dell'ulteriore impulso di questo Ministero, lo schema di decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 dicembre 1987 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 dicembre 1987, n. 287.

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

TOMA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che

l'INPS, per ottemperare al disposto di cui all'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ha proceduto — a decorrere dall'anno 1984 — alla trattenuta — sulle pensioni A.G.O. — degli importi per « quote fisse » mensili corrisposte a migliaia di pensionati ex lavoratori parastatali dai rispettivi Fondi pensionistici integrativi;

con legge n. 45 del 28 febbraio 1986, l'interpretazione autentica di detto articolo sanciva il diritto degli stessi pensionati a percepire le « quote » di che trattasi, il che comportava — da parte dell'INPS — l'obbligo del ripristino della corresponsione delle relative somme mensili, in uno al contemporaneo rimborso di quanto indebitamente trattenuto;

solo nei mesi di marzo-aprile dell'anno in corso l'INPS ha provveduto all'erogazione di acconti sul totale degli importi trattenuti e a corrispondere le anzidette « quote », mentre, ancora, non è stato dato corso alla liquidazione — agli interessati — dei relativi conguagli, accampando motivi di ordine burocratico;

a tutt'oggi, inoltre, non sono state ancora erogate, ai pensionati beneficiari del « Fondo ex INAM », gestito dall'Istituto pubblico di previdenza, le somme a conguaglio derivanti dall'integrale applicazione del Contratto del parastato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 346 del 1983, scaduto il 30 giugno 1985, la cui ultima *tranche* di aumenti decorre dal 1° gennaio 1985;

i ritardi nell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui sopra e della conseguente liquidazione delle competenze dovute agli aventi diritto ha determinato vivissimo malcontento nei numerosissimi soggetti interessati —:

se non ritenga di dover intervenire affinché venga posto fine allo stato di inadempienza del predetto INPS nei riguardi degli aventi causa, attraverso la sollecita corresponsione degli importi di loro spettanza. (4-02092)

RISPOSTA. — Va precisato che la complessa questione relativa all'applicazione o meno della trattenuta sulle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria delle quote fisse corrisposte ai pensionati dai rispettivi fondi integrativi ha concorso non poco a ritardare la definizione delle relative operazioni sui trattamenti di quiescenza e la conseguente liquidazione delle competenze agli interessati.

Pertanto le istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sono state impartite dall'INPS alle sedi periferiche con circolare dell'ottobre 1986 con la quale le sedi sono state invitate a rideterminare l'importo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria comprendendovi le quote fisse ed a porre, quindi, in pagamento le pensioni stesse nei nuovi importi così determinati.

Quanto, invece, agli arretrati spettanti agli interessati, è stato necessario operare una distinzione tra pensionati a carico di fondi integrativi gestiti direttamente dall'INPS (esempio fondo ex INAM) e pensionati a carico di fondi integrativi gestiti da altri enti (esempio ENPAS), dovuta al meccanismo di automatismo previsto dai regolamenti interni di questi ultimi.

Per i primi è stato, infatti, possibile pervenire direttamente alla quantificazione degli arretrati mediante compensazione legale dei reciproci crediti e debiti, mentre nei confronti dei pensionati a carico di fondi gestiti da enti diversi dall'INPS si è reso necessario concordare con gli enti

stessi le procedure per la determinazione delle somme effettivamente spettanti agli interessi, per cui l'istituto ha potuto definire la questione, nel marzo 1987, dopo che tutti gli enti hanno fatto pervenire la loro adesione alla procedura prospettata.

Per quanto concerne, infine, la definizione del terzo contratto del parastato, il fondo di previdenza ex INAM ha, a suo tempo, attuato a favore di tutti i propri pensionati il contratto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983, sia pure sulla base degli incrementi tabellari. Date, infatti, le difficoltà delle operazioni definitive, il fondo si adoperò affinché i pensionati conseguissero subito, nel giugno 1984, i concreti vantaggi tabellari nonché, nel dicembre dell'anno 1984, le somme arretrate relativamente a coloro ai quali competevano.

L'istituto ha precisato, per altro, che con i ratei anticipati di pensione di giugno, luglio ed agosto 1987 ha provveduto all'integrale e definitiva applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983 con la liquidazione dei nuovi importi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FORMICA.

TRANTINO. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali. — Per sapere — premesso l'attuale stato di agitazione dei lavoratori della SGS — Microelettronica di Catania —:

a) quali siano le prospettive occupazionali dello stabilimento SGS, in riferimento anche all'accordo con la società francese Thomson anch'essa produttrice di componenti elettronici;

b) se sia vero che la STET (finanziaria del gruppo IRI) intenda adottare « inevitabili » tagli occupazionali negli stabilimenti italiani ed in particolar modo in quello di Catania;

c) quali urgenti provvedimenti si intendano intraprendere per i lavoratori attualmente in « cassa integrazione guadagni », quindi in esubero, per i quali erano previste altre collocazioni;

infine, se non si ritiene opportuno e urgente per il collocamento dei lavoratori in esubero assumere iniziative per estendere alla regione Sicilia quanto disposto dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, e adottare i necessari provvedimenti, già previsti per altri settori nei quali i lavoratori godono del pensionamento anticipato, per onorare così le giuste attese di lavoratori già penalizzati e delusi da una classe dirigente sorda ai ripetuti interventi portati avanti attraverso dure e argomentate interrogazioni, che avevano il solo torto di difendere da chi è sazio chi ha bisogno e non trova né lavoro né diritti. (4-01698)

RISPOSTA. — L'IRI ha comunicato che i rappresentanti della SGS e gli esponenti delle organizzazioni sindacali, in data 1° ottobre 1987 hanno siglato a Palermo un'intesa, con la mediazione del presidente della regione, concordando il ripristino della corresponsione da parte dell'azienda dell'anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni e delle garanzie sulla normale produzione aziendale da parte dei lavoratori, con l'obiettivo di addivenire comunque, per il personale in cassa integrazione guadagni, ad una definitiva soluzione del problema entro il 31 dicembre 1987.

L'intesa prevede che vengano mantenuti inalterati gli impegni assunti con l'accordo sottoscritto il 10 gennaio 1986 in tema di potenziamento di tutte le attività ingegneristiche e di finanziamento del centro di ricerca avanzata per agevolare il miglioramento tecnologico e l'attività progettuale e di ricerca garantendo inoltre che eventuali problemi di mix produttivo vengano affrontati senza l'individuazione di nuovi esuberi strutturali.

In riferimento, invece, alle prospettive occupazionali, sono stati concordati, quali obiettivi da raggiungere, sia l'informativa da parte della SGS sui programmi di attuazione della politica aziendale, anche in relazione all'accordo con la società Thomson, sia, come già detto, l'identificazione di una proposta definitiva per la soluzione del problema dei cassintegrato.

Il Ministro delle partecipazioni statali: GRANELLI.

VALENSISE. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte dell'insigne scultore Francesco Jerace di Polistena (Reggio Calabria) affermatosi in campo nazionale ed internazionale con opere di grande rilievo artistico, dare luogo alla emissione di un francobollo commemorativo che costituisca un riconoscimento ulteriore ed attuale per il grande artista. (4-01403)

RISPOSTA. — *Nell'osservare che l'atto parlamentare riguarda l'oggetto della interrogazione n. 4-1190 presentata dall'interrogante unitamente al deputato Parlato, non può che confermarsi quanto comunicato in risposta al citato atto di sindacato ispettivo con nota del 15 novembre 1987, n. GM/36185/82/4-1190/int./BP (Vedi allegato al Resoconto Stenografico del 18 gennaio 1988, n. 16).*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMÌ.

VESCE E RUTELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che

sembrano esservi nella gestione del comitato consolare di coordinamento ed assistenza di Berlino numerose irregolarità;

sulla intera questione è stata presentata dal centro culturale italiano di Berlino, una circostanziata denuncia al Ministero degli affari esteri, al consolato generale di Berlino ed all'ambasciata italiana di Bonn;

l'amministrazione dei fondi da parte del CCCA sembra sia stata denunciata più volte negli ultimi anni e lo stesso Senato di Berlino, avendo elargito un grosso contributo per una iniziativa promossa dal CCCA, sembra si sia dichiarato insoddisfatto del resoconto economico presentato in quella occasione;

delle associazioni facenti parte del CCCA di Berlino, sembrerebbe che il PSI, l'Arci e l'Istituto F. Santi non abbiano né sede, né iscritti e tantomeno comitati direttivi. La totale assenza di iscritti e addirittura di dirigenti non avrebbe comunque impedito alle dette associazioni di organizzare, tra il marzo 1982 e la fine dell'86 un gran numero di seminari finanziati dal CCCA per una cifra di oltre 20.000 marchi;

sotto le voci: gita a Parigi, gita a Potsdam, seminario, feste per la collettività italiana, corso di cucito, corso di fotografia, corso di lingua italiana, le associazioni membre del CCCA, si sono finanziate dal febbraio 1982 alla fine dell'86 per un totale di oltre 90.000 marchi;

sembra che queste associazioni non abbiano mai presentato rendiconti validi delle iniziative svolte, né tantomeno del numero dei partecipanti. In alcuni casi non essendosi svolta la manifestazione prevista, l'associazione beneficiaria si è rifiutata di restituire il contributo ricevuto (è il caso della Filef e del PCI che si rifiutano di restituire 1.000 marchi ricevuti per un seminario il 1° dicembre 1984);

nel 1979, all'indomani del terremoto, il dottor Tamponi ha promosso la fondazione, in seno al CCCA, di un Comitato di aiuti ai terremotati; questo comitato, appoggiato dal Senato e dal consolato italiano, ha raccolto in pochi giorni 130.000 marchi che sono stati depositati su conto intestato a parte e vincolato dalle firme del Tamponi in quanto presidente del CCCA e dalla Ferrante Azzalini quale amministratrice. I fondi in questione sembrerebbe che alla fine dell'83 fossero ancora depositati alla Berliner Bank di Berlino;

queste ed altre numerose irregolarità sono state compiute nella gestione del CCCA, sino ad arrivare, sembra, alla

scomparsa, senza alcuna spiegazione, del presidente e della amministratrice —:

se quanto sopra esposto corrisponde al vero:

1. quali provvedimenti il Ministero degli affari esteri, l'ambasciata italiana a Bonn e il consolato generale a Berlino, avendo ricevuto una circostanziata denuncia, abbiano preso nei confronti della gestione del Comitato Consolare di Coordinamento ed Assistenza di Berlino;

2. se sia a conoscenza di quale utilizzo sia stato fatto dei fondi raccolti dal Comitato di aiuti ai terremotati e dei relativi interessi;

3. con quali criteri, se si era a conoscenza delle numerose irregolarità, si sia continuato a finanziare le attività del suddetto comitato. (4-01758)

RISPOSTA. — Dal 16 dicembre 1986 il Comitato consolare di coordinamento ed assistenza di Berlino (CCCA) non ha più svolto alcuna attività, soprattutto a causa del mancato raggiungimento del numero legale previsto dallo statuto — e ciò perché si sono andati formando almeno due settori che interpretavano diversamente le finalità dei comitati consolari in vista dei costituenti Coemit (Comitato per l'emigrazione italiana). Per questo motivo il consolato generale d'Italia in quella città non ha più elargito finanziamenti al predetto organismo, ossia i cosiddetti rimborsi di spesa.

D'altra parte, quella autorità consolare non ha ritenuto opportuno prendere provvedimenti quali lo scioglimento o il commissariamento del comitato, in quanto l'organismo si trova in una situazione di prorogatio legis non ha infatti provveduto, sin dall'anno 1987, ad eleggere il nuovo esecutivo).

Il malcontento espresso al Senato di Berlino Ovest in merito alla gestione del contributo di marchi tedeschi 12 mila concesso per la festa italiana del 1983 (che ebbe un grosso successo di pubblico sia italiano sia tedesco nonché di critica) era in realtà basato su un malinteso. Infatti, alle autorità tedesche che avevano espresso meraviglia che il consolato generale d'Italia

non avesse contabilizzato la somma ricevuta, l'allora console generale, il 27 maggio 1986, aveva richiesto per iscritto la correzione d'ufficio della voce: destinazione del contributo del bilancio del Senato, in quanto la somma era stata direttamente trasmessa al presidente del comitato. Per l'utilizzo della somma il comitato ebbe poi a redigere un circostanziato rapporto all'ufficio competente.

Circa la lamentata presenza nel CCCA di associazioni prive di sede ed iscritti (PSI, ARCI — Associazione ricreativa culturale italiana — istituto F. Santi), si fa presente quanto segue: per quanto riguarda il PSI, detto partito ha ottenuto il 20,6 per cento dei voti espressi dagli italiani a Berlino in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo; l'ARCI è di recente costituzione nella Repubblica federale di Germania ed è tuttora in fase di espansione; l'istituto F. Santi (non è un'associazione, bensì un ente, quindi non è composto di soci (l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 permette l'inserimento nei comitati anche di enti o persone singole).

L'istituto effettua studi sulla formazione professionale dei giovani italiani all'estero e ha organizzato vari seminari in Germania e a Berlino, l'ultimo dei quali, un anno e mezzo fa, sulla gastronomia (il Ministero del lavoro ha pubblicato due volumi al riguardo).

Per quanto concerne l'attività culturale-ricreativa (corsi di cucito, di italiano, di fotografia, gite, eccetera) si fa presente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 prevede tali attività, per le quali dispone rimborsi di spesa. A parte la gita a Parigi (Francia), che non ha mai avuto luogo anche per il veto posto dal console generale, le altre attività sono sempre state decise dalla maggioranza dei membri dell'assemblea (come prevede lo statuto del CCCA), si sono svolte secondo rigorosi criteri e sono state seguite dal consolato generale che ha preso parte alle singole manifestazioni.

I fondi raccolti dal comitato terremotati del CCCA a seguito del terremoto del novembre 1980 nell'Italia meridionale, sono rimasti giacenti per alcuni anni a Ber-

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1988

lino, ma ciò è avvenuto perché le autorità competenti italiane non poterono indicare tempestivamente la loro destinazione; i fondi raccolti sul conto n. 3284100000 della Berliner Bank tra il 3 dicembre 1980 e il 10 marzo 1981, per un totale di 39.070,24 marchi tedeschi (e non 130 mila marchi tedeschi), appena ottenuta l'au-

torizzazione dall'Italia, vennero versati, insieme a 9.513 marchi tedeschi di interessi, al Banco di Napoli di Lioni (Avellino).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FRANZA.